

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

494^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 1998

(Antimeridiana)

Presidenza della vice presidente SALVATO,
indi del vice presidente ROGNONI

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	Pag. V-XV
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-57
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	59-94
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le co- municazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i> ...	95-109

INDICE

RESOCOMTO SOMMARIO

RESOCOMTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI Pag. 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 1

INTERPELLANZE

Per lo svolgimento:

PRESIDENTE 2
NOVI (Forza Italia) 2

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(3234) *Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza alle Comunità europee-legge comunitaria 1998 (Relazione orale):*DUVA (Dem. Sin.-L'Ulivo) 2
BESOSTRI (Dem. Sin.-L'Ulivo), relatore ... 3, 8,
9 e *passim*
LETTA, ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie 4, 9, 10 e *passim*
RESCAGLIO (PPI) 9
LUBRANO DI RICCO (Verdi-L'Ulivo) 9, 39
BETTAMIO (Forza Italia) ... 10, 13, 16 e *passim*
SMURAGLIA (Dem. Sin.-L'Ulivo) 10, 16,
33 e *passim*
* PINGGERA (Misto) 9, 11, 14 e *passim*
FUMAGALLI CARULLI (Rin. Ital. e Ind.).. 11, 12,
13 e *passim*
PREIONI (Lega Nord-Per la Padania indip.) .. 14
PASQUALI (AN) 17
LO CURZIO (PPI) 18
PREDA (Dem. Sin.-L'Ulivo) 19
TAROLLI (CCD) 20, 25, 26
DEBENEDETTI (Dem. Sin.-L'Ulivo) 23, 29
GIOVANELLI (Dem. Sin.-L'Ulivo) 27
D'ALÌ (Forza Italia) 28
Cò (Misto-RCP) 34
BEDIN (PPI) 35
PILONI (Dem. Sin.-L'Ulivo) 36
SALVI (Dem. Sin.-L'Ulivo) 39, 41

Discussione:

(3456) *Finanziamenti e interventi per opere di interesse locale (Relazione orale):*RESCAGLIO (PPI), relatore Pag. 41, 53, 55
IULIANO (Misto) 43, 55
MANFREDI (Forza Italia) 45
BORTOLOTTO (Verdi-L'Ulivo) 47
RIZZI (Forza Italia) 47
FLORINO (AN) 48
COLLA (Lega Nord-Per la Padania indip.) 51
MONTELEONE (AN) 52
FABRIS, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici 54, 55, 56

INTERROGAZIONI

Per la risposta e lo svolgimento:

PRESIDENTE 56, 57
BORNACIN (AN) 56
LAURO (Forza Italia) 57

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 3234:

Ordini del giorno 59, 60
Articolo 1 con allegati ed emendamenti . 60,
61, 62 e *passim*
Articolo 2 ed emendamenti 64, 65, 66
Articolo 3 con allegato ed emendamento 66, 67
Articolo 4 con allegato ed emendamento 68,
69, 70 e *passim*
Articoli 5 e 6 73
Articolo 7 ed emendamenti 74
Articolo 8 75
Articolo 9, emendamento e ordine del
giorno 76, 77
Articoli 10, 11 e 12 78, 79
Articolo 13, emendamenti e ordini del
giorno 79, 80, 81 e *passim*
Articolo 14 ed emendamenti 84, 85, 86
Articoli 15 e 16 88
Articolo 17, emendamenti e ordine del
giorno 89, 90

DISEGNO DI LEGGE N. 3456:

Ordini del giorno 91

ALLEGATO B**DISEGNI DI LEGGE**

Annunzio di presentazione	Pag. 95
Assegnazione	95
Approvazione da parte di Commissioni permanenti	95
Rimessione all'Assemblea	96

GOVERNO

Trasmissione di documenti	Pag. 96
---------------------------------	---------

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio	57
Interpellanze	98
Interrogazioni	98

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente SALVATO

La seduta inizia alle ore 9,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Annuncia che risultano 34 senatori in congedo e 8 senatori assenti per incarico avuto dal Senato. (v. *Resoconto stenografico*).

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,34 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Per lo svolgimento di interpellanze

NOVI (FI). Sollecita una risposta del Governo alle interpellanze nn. 2-00668 e 2-00669, sull'inchiesta riguardante il questore Forleo, ed in particolare sulle voci di stampa circa possibili collusioni di un membro del Governo con la Sacra Corona Unita.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratica per la Repubblica: UDR; Forza Italia: FI; Lega Nord-Per la Padania indipendente: LNPI; Partito Popolare Italiano: PPI; Comunista: Com.; Rinnovamento Italiano e Indipendenti: RI-Ind.; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Veneta Repubblica: Misto-LVR; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI.

PRESIDENTE. La sollecitazione di rispose ad interpellanze può avvenire solo a fine seduta.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge:

(3234) Disposizione per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1998 (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nel corso della seduta pomeridiana di ieri si era aperta la discussione generale.

DUVA (DS). Insieme al senatore OCCHIPINTI ha aggiunto la propria firma all'ordine del giorno n. 1 (Nuovo testo), nel quale convergono gli ordini del giorno nn. 2 e 3.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

BESOSTRI, *relatore*. Il ritardo con cui si approva la legge comunitaria evidenzia la necessità di rivedere questo meccanismo, ipotizzando l'istituzione di una sessione comunitaria o la suddivisione per materie del contenuto della legge. La partecipazione del Parlamento e delle regioni alla cosiddetta «fase ascendente» della normativa comunitaria è comunque scarsa. Esprime infine parere favorevole all'ordine del giorno n. 1 (Nuovo testo), al quale propone però di apportare una modifica. (v. *Resoconto stenografico*).

LETTA, *ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie*. Il rapido *iter* procedurale della legge comunitaria consente quest'anno di rispettare la tempistica, mettendo l'Italia in regola nel recepimento del diritto comunitario, pur con i limiti dello strumento utilizzato. È certamente necessaria una riforma, sulla quale sarà necessario l'impegno di tutte le forze politiche. In materia di contenzioso, il Governo si impegna per il futuro ad evitare l'apertura di procedure di infrazione nei confronti dell'Italia. Dopo aver fornito informazioni sulle procedure di infrazione in corso, nonché sugli interventi appositamente predisposti dal Governo, si rimette all'Aula per l'ordine del giorno n.1 (Nuovo testo). (Generali applausi).

RESCAGLIO (PPI). Accoglie la modifica suggerita dal relatore al proprio ordine del giorno e non insiste per la votazione.

L'ordine del giorno n. 1 (Nuovo testo) non viene pertanto posto in votazione.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione, invitando i presentatori degli emendamenti riferiti all'articolo 1 ad illustrarli.

LUBRANO DI RICCO (*Verdi*). Ritira l'emendamento 1.1 ed illustra brevemente l'emendamento 1.2.

BETTAMIO (*FI*). Fa proprio l'emendamento 1.3, che dà per illustrato.

PINGGERA (*Misto*). Dà per illustrati gli emendamenti 1.4 e 1.5.

BESOSTRI, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.2, si rimette al Governo sull'emendamento 1.3 ed invita a ritirare l'emendamento 1.4; infine esprime parere favorevole sull'emendamento 1.5, subordinatamente al ritiro dell'1.4.

LETTA, *ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie*. Il Governo si rimette all'Aula sugli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.5, mentre invita a ritirare l'emendamento 1.4.

Il Senato approva l'emendamento 1.2.

SMURAGLIA (*DS*). Dichiara voto contrario all'emendamento 1.3.

Il Senato respinge poi l'emendamento 1.3

PINGGERA (*Misto*). Ritira l'emendamento 1.4.

Il Senato approva quindi l'emendamento 1.5; viene poi approvato l'articolo 1 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2 e dell'emendamento ad esso riferito.

FUMAGALLI CARULLI (*RI-Ind.*). Illustra brevemente l'emendamento 2.1.

BESOSTRI, *relatore*. Esprime parere favorevole, suggerendo alcune modifiche. (*v. Resoconto stenografico*).

LETTA, *ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie*. Si rimette all'Aula.

Dopo brevi interventi della senatrice FUMAGALLI CARULLI (RI-Ind.), del relatore BESOSTRI, della PRESIDENTE e del senatore BETTAMIO (FI), il Senato approva l'emendamento 2.1, con le modifiche proposte dal relatore ed accolte dalla senatrice FUMAGALLI CARULLI. Vengono poi approvati gli articoli 2, nel testo emendato, e 3.

PREIONI (*LNPI*). Aggiunge la propria firma all'emendamento 3.0.1, che dà per illustrato.

BESOSTRI, *relatore*. Esprime parere contrario.

LETTA, *ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie*. Il Governo invita al ritiro dell'emendamento.

PREIONI (LNPI). Non accoglie l'invito al ritiro.

Il Senato respinge quindi l'emendamento 3.0.1.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 4 e dell'emendamento ad esso riferito.

PINGGERA (Misto). Illustra l'emendamento 4.1.

BESOSTRI, *relatore*. Invita a ritirare l'emendamento, dichiarandosi altrimenti contrario.

LETTA, *ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie*. Il Governo è contrario.

PINGGERA (Misto). Propone una modifica del testo dell'emendamento.

Dopo che il relatore BESOSTRI e il ministro LETTA hanno confermato il parere contrario, il Senato respinge l'emendamento 4.1 nel testo modificato. Sono poi approvati, con separate votazioni, gli articoli 4,5 e 6.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 7 e degli emendamenti ad esso riferiti.

SMURAGLIA (DS). Dà per illustrato l'emendamento 7.1.

GASPERINI (LNPI). Dà per illustrato l'emendamento 7.0.1.

BESOSTRI, *relatore*. Dichiara parere favorevole ad entrambi gli emendamenti.

LETTA, *ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie*. Concorda col relatore.

Il Senato approva quindi l'emendamento 7.1; viene poi approvato l'articolo 7 nel testo emendato, nonché l'emendamento 7.0.1. Successivamente è approvato l'articolo 8.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 9 e dell'emendamento ad esso riferito.

BETTAMIO (FI). Illustra l'emendamento 9.1.

PASQUALI (AN). Aggiunge la propria firma all'emendamento.

BESOSTRI, *relatore*. Invita a trasformare l'emendamento in ordine del giorno.

LETTA, *ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie*. Si associa.

BETTAMIO (FI). Trasforma l'emendamento 9.1 nell'ordine del giorno n. 8. (v. *allegato A*).

Essendo stato già accolto dal Governo, l'ordine del giorno n.8 non viene posto in votazione. È poi approvato l'articolo 9.

PRESIDENTE. Passa alla votazione dell'articolo 10.

LO CURZIO (PPI). Coglie l'occasione per anticipare il proprio voto favorevole all'articolo riguardante la delega al Governo per l'attuazione della direttiva sull'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità, invitando però l'Esecutivo a valorizzare in ambito europeo il progetto della costruzione del ponte sullo Stretto di Messina.

Il Senato approva quindi separatamente gli articoli 10, 11, 12 e 13.

BESOSTRI, *relatore*. Illustra l'emendamento 13.0.1.

PREDA (DS). Illustra l'emendamento 13.0.2 e specifica che tra i firmatari bisogna aggiungere anche i senatori SARACCO e SCI-VOLETTTO.

TAROLLI (CCD). Illustra l'emendamento 13.0.4.

PINGGERA (Misto). Illustra gli emendamenti di cui è primo firmatario e si dichiara disposto a ritirare l'emendamento 13.0.5, di contenuto analogo all'emendamento illustrato dal senatore Tarolli.

BESOSTRI, *relatore*. Esprime parere favorevole all'emendamento 13.0.2, si rimette al parere del Governo per l'emendamento 13.0.3 e chiede ai presentatori di trasformare in ordini del giorno gli emendamenti 13.0.4, 13.0.5, 13.0.6 e 13.0.7, sui quali preannuncia parere favorevole.

LETTA, *ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie*. Il Governo è favorevole all'emendamento 13.0.1, ma ne chiede una parziale riformulazione; si rimette all'Assemblea per l'emendamento 13.0.2 ed esprime parere contrario all'emendamento 13.0.3. Quanto ai restanti emendamenti, concorda con l'invito del relatore a trasformarli in ordini del giorno, altrimenti esprime parere contrario.

DEBENEDETTI (DS). Chiede al relatore di chiarire meglio la formulazione dell'emendamento 13.0.1 e ne suggerisce una modifica.

BESOSTRI, *relatore*. Accoglie il suggerimento del senatore Debenedetti.

Il Senato approva gli emendamenti 13.0.1, nel testo riformulato, e 13.0.2.

PINGGERA (Misto). Accetta l'invito del relatore a trasformare l'emendamento 13.0.3 in un ordine del giorno.

THALER AUSSERHOFER, *segretario*. Dà lettura dell'ordine del giorno n. 9.

BESOSTRI, *relatore*. Conferma il parere favorevole già preannunciato.

LETTA, *ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie*. Esprime parere favorevole.

L'ordine del giorno pertanto non viene posto in votazione.

TAROLLI (CCD). Trasforma l'emendamento 13.0.4 in un ordine del giorno, chiedendo al Governo un forte impegno per la sua attuazione.

THALER AUSSERHOFER, *segretario*. Dà lettura dell'ordine del giorno n. 10.

BESOSTRI, *relatore*. Chiede ai presentatori di eliminare l'inciso che fa riferimento all'allegato A.

TAROLLI (CCD). Non accetta l'invito del relatore.

BESOSTRI, *relatore*. Propone una riformulazione dell'inciso.

GIOVANELLI (DS). La definizione legislativa italiana di «rifiuto» è più restrittiva rispetto al concetto elaborato in sede comunitaria e la Camera dei deputati ha approvato una dettagliata risoluzione per modificare tale nozione in sede sia europea sia nazionale. Suggerisce pertanto di inserire nell'ordine del giorno un impegno per il Governo di accelerare l'*iter* di tale modifica.

PRESIDENTE. Sospende brevemente la seduta per consentire una rielaborazione dell'ordine del giorno.

La seduta, sospesa alle ore 10,58, è ripresa alle ore 11,08.

PRESIDENTE. Annuncia che è stato rielaborato l'ordine del giorno n. 10, nel quale sono stati trasformati gli emendamenti 13.0.4, 13.0.5, 13.0.6 e 13.0.7.

CAMO, *segretario*. Dà lettura dell'ordine del giorno n. 10 nel testo riformulato.

BESOSTRI, *relatore*. Esprime parere favorevole.

LETTA, *ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie*. Concorda con il relatore.

D'ALÌ (FI). Aggiunge la sua firma all'ordine del giorno n. 10.

L'ordine del giorno pertanto non viene posto in votazione.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 14 e degli emendamenti ad esso riferiti.

PILONI (DS). Dà per illustrato l'emendamento 14.1.

PINGGERA (Misto). Illustra gli emendamenti di cui è primo firmatario.

DEBENEDETTI (DS). Dà conto delle ragioni alla base dell'emendamento 14.4.

FUMAGALLI CARULLI (RI-Ind.). L'emendamento 14.5, identico al precedente, ha le stesse finalità; va inoltre riscontrata una contraddizione tra le lettere f) e g) del testo proposto dalla Commissione per l'articolo 14, comma 2.

BETTAMIO (FI). Concorda con i presentatori degli emendamenti tendenti a sopprimere il comma 2 dell'articolo 14.

SMURAGLIA (DS). È non solo corretto, ma doveroso delegare al Governo la predisposizione di un testo che coordini in un sistema organico la normativa vigente, gli adattamenti richiesti dagli organismi comunitari e le intese tra le parti sociali sulla materia oggetto dell'articolo 14.

Presidenza del vice presidente ROGNONI

CÒ (Misto-RCP). Nulla vieta che il Parlamento, investito del compito di recepire una direttiva o una sentenza comunitaria, decida di provvedere con una regolamentazione organica della materia. Rilevando

che anche il numero 2) della lettera *f*) risponda allo spirito della sentenza della Corte europea, preannuncia un voto favorevole all'emendamento 14.1.

BEDIN (PPI). Il recepimento della normativa comunitaria non deve più essere visto come semplice adeguamento a decisioni assunte altrove, ma anche come individuazione di normative rispondenti allo spirito indicato dagli organi comunitari, con le quali i nostri *partner* debbano a loro volta confrontarsi. La delega proposta, quindi, non va oltre gli ambiti propri della legge comunitaria ed anzi la diffusione del lavoro atipico avrebbe richiesto ulteriori integrazioni.

BESOSTRI, relatore. Accoglie parzialmente l'emendamento 14.1, di cui propone una riformulazione che tiene conto anche delle motivazioni dei presentatori degli emendamenti 14.4 e 14.5, sui quali comunque esprime parere contrario.

PILONI (DS). La riformulazione della seconda parte dell'emendamento 14.1 proposta dal relatore è accettabile, ma la prima parte dello stesso va mantenuta.

SMURAGLIA (DS). La formulazione della lettera *b*) proposta dal relatore vincola eccessivamente il Parlamento alle intese raggiunte tra le parti sociali.

PRESIDENTE. Si rende necessaria una breve sospensione per concordare il testo dell'emendamento.

BESOSTRI, relatore. Una sospensione è opportuna, ma va ribadito che la prima parte dell'emendamento non è accettabile, perché non si può delegare il Governo ad eseguire una sentenza dispositiva della Corte europea.

BETTAMIO (FI). È necessario rinviare l'esame della questione alla seduta pomeridiana, poiché le modifiche proposte dal relatore non risolvono le questioni di fondo poste dai proponenti la soppressione del comma 2.

LETTA, ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie. Confermata la necessità di approvazione del comma 1 dell'articolo 14, il Governo si rimette all'Assemblea sulle altre proposte del relatore.

SALVI (DS). Propone di accantonare la discussione degli emendamenti all'articolo 14 e di procedere nell'esame del provvedimento.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Il Senato approva gli articoli 15 e 16.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17.

LUBRANO DI RICCO (*Verdi*). Illustra l'emendamento 17.1.

PINGGERA (*Misto*). L'emendamento 17.2 si illustra da sé.

BESOSTRI, *relatore*. Esprime parere contrario sull'emendamento 17.1 e favorevole sull'emendamento 17.2.

LETTA, *ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie*. Il Governo è contrario all'emendamento 17.1 e si rimette all'Assemblea sul 17.2.

Il Senato respinge l'emendamento 17.1 ed approva l'emendamento 17.2. Approva altresì l'articolo 17 nel testo emendato.

BESOSTRI, *relatore*. Trasforma l'emendamento 17.0.1 nell'ordine del giorno n. 11.

LETTA, *ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie*. Accoglie l'ordine del giorno n. 11.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 11 non viene posto ai voti.

SALVI (*DS*). Propone il rinvio dell'esame del provvedimento alla seduta pomeridiana.

BETTAMIO (*FI*). Concorda.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge n. 3234 alla seduta pomeridiana.

Discussione e rinvio del disegno di legge:

(3456) Finanziamenti e interventi per opere di interesse locale (Relazione orale)

RESCAGLIO, *relatore*. Il disegno di legge in titolo affronta problemi di natura diversa, quali la manutenzione ordinaria e straordinaria del Duomo di Milano, il completamento della ricostruzione e dello sviluppo delle zone colpite dai fenomeni sismici negli anni 1980-1982 ed il finanziamento di infrastrutture per la base aerea di Aviano, tutti comunque accomunati dal carattere di urgenza. (*Applausi dai Gruppi PPI e DS*).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

IULIANO (*Misto*). Nel provvedimento assume particolare rilevanza l'articolo 2, che delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per porre fine alle vicende derivanti dai terremoti degli anni 1980-1982. È necessario ad ogni modo approvare quanto prima una legge quadro sulle calamità naturali basata sul decentramento. (*Applausi dei senatori Besso Cordero e Micele. Congratulazioni*).

MANFREDI (*FI*). È sconcertante e preoccupante la superficialità con la quale il Governo propone ed il Parlamento accetta di affrontare problemi rilevanti in provvedimenti tanto disomogenei, senza che sia neppure chiaro il criterio adottato per la scelta degli interventi da considerare urgenti. In particolare, la delega proposta sulla ricostruzione nelle zone terremotate è slegata da una normativa organica in tema di calamità naturali. (*Applausi dai Gruppi Forza Italia e AN*).

BORTOLOTTO (*Verdi*). Risulta incredibile dover ancora rifinanziare interventi per le zone colpite dal terremoto nel 1980. Il Governo deve fornire risposte chiare in ordine alla volontà di accettare le responsabilità dello sperpero di denaro pubblico e restringere l'area di intervento.

RIZZI (*FI*). Preannuncia un voto di astensione sul provvedimento, che appare privo di un filo conduttore logico, nella speranza che l'impegno preannunciato dal Governo sugli ordini del giorno n. 2, 5 e 6 si traduca in atti concreti. (*Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni*).

FLORINO (*AN*). Il Governo deve chiarire se con l'articolo 2 del provvedimento in esame vuole sanare le defezioni e le omissioni delle amministrazioni locali – in buona parte di Sinistra – che si sono dimostrate inadempienti ed incapaci anche solo di gestire le opere ricostruite, lasciate in condizioni di abbandono, oppure se intende accettare in modo serio tali responsabilità. È necessario comunque bloccare il flusso finanziario verso amministrazioni, come quella di Napoli, sulle quali ha pesato un forte inquinamento di natura politica e imprenditoriale. (*Applausi dal Gruppo AN*).

COLLA (*LNPI*). Concorda con i senatori Florino, Iuliano e Bortolotto; ritiene criticabile l'inserimento nel disegno di legge dell'articolo 2, il cui contenuto peraltro già appare presente nel collegato alla finanziaria: qualora risultasse respinto l'emendamento soppressivo dell'articolo da lui presentato, voterebbe in senso contrario.

MONTELEONE (*AN*). Illustrando l'ordine del giorno n. 4, evidenzia che nei tempi previsti dal disegno di legge si determini una carenza nella previsione di opere stradali per la Basilicata; appare pertanto una volontà di discriminazione negli interventi sulle diverse realtà locali. (*Applausi dal Gruppo AN*).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

RESCAGLIO, *relatore* Illustra brevemente gli ordini del giorno nn.1, 2, 5 e 6. Ringrazia inoltre tutti gli intervenuti, auspicando peraltro che in Italia si sia ormai formata una nuova sensibilità ed una nuova classe politica in grado di far fronte alle situazioni conseguenti ad eventi calamitosi. (*Applausi dai Gruppi DS, PPI, RI-Ind. e Misto*).

FABRIS, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il disegno di legge fa fronte a richieste urgenti e puntuali; d'altronde, provvedimenti analoghi saranno comunque sempre necessari, laddove normative generali e generiche potrebbero risultare non esaustive. Esiste altresì la volontà del Governo di procedere ad una ricognizione precisa, come richiesto dall'ordine del giorno n. 2.

RESCAGLIO *relatore*. Esprime parere favorevole a tutti gli ordini del giorno presentati.

FABRIS, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione alla prossima seduta.

Per lo svolgimento di interrogazioni

BORNACIN (AN). Sollecita la risposta scritta all'interrogazione n. 4-03379 sulla discarica di Pitelli.

LAURO (FI). Sollecita la risposta all'interrogazione n. 3-01866 (già 4-10740) e invita la Presidenza a prevederne lo svolgimento alla prima seduta utile.

PRESIDENTE. Prende atto delle sollecitazioni avanzate.

THALER AUSSERHOFER, *segretario*. Dà annuncio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Rinvia in seguito dei lavori alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 12,56.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente SALVATO

Inizio seduta
ore 9,30

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).
Si dia lettura del processo verbale.

THALER AUSSERHOFER, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bassanini, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Borroni, Cabras, Carella, Carpi, Cecchi Gori, Cioni, D'Alessandro Prisco, De Martino Francesco, Di Pietro, Erreri, Fanfani, Fiorillo, Fusillo, Lauria Michele, Leone, Manconi, Marchetti, Mazzuca Poggiolini, Mele, Papini, Pardini, Parola, Rocchi, Sartori, Serena, Taviani, Toia, Valiani, Villone.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Fisichella, per partecipare alla cerimonia celebrativa del Corpo di polizia penitenziaria; Lauricella, Rigo, Squarcialupi e Turini, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Di Orio e Pianetta, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema sanitario.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

Preavviso
ore 9,34

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Per lo svolgimento di interpellanze

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI. Signora Presidente, intervengo per sollecitare una risposta del Governo sulle interpellanze che ho presentato – 2-00668 e 2-00669 – a proposito dell'arresto del questore Forleo, dell'inchiesta che ha portato a tale arresto e di una notizia di stampa quanto mai inquietante, pubblicata ieri dal «Corriere della sera», nella quale, appunto, si parlava di un uomo di Governo coinvolto in questa inchiesta in quanto colluso con la Sacra corona unita.

PRESIDENTE. Senatore Novi, mi scusi, lei sa che le interpellanze si sollecitano a fine seduta. Accogliamo comunque la sua richiesta.

NOVI. Sollecito soltanto la risposta del Governo a proposito di questa collusione tra un uomo di Governo e la Sacra corona unita.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3234) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1998 (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3234.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto inizio la discussione generale, che ora riprendiamo.

È iscritto a parlare il senatore Duva, il quale, nel corso del suo intervento, illustrerà anche l'ordine del giorno n. 1, nel nuovo testo. Ne ha facoltà.

DUVA. Signora Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, intervengo brevemente per illustrare l'ordine del giorno a mia firma, richiamandomi a quanto detto ieri dai senatori Rescaglio e Occhipinti, che hanno presentato ordini del giorno dal contenuto analogo, tanto che i documenti sono stati accorpati in uno solo. Si tratta di un ordine del giorno attraverso il quale si vuole sollecitare il Governo a compiere ulteriori passi nella direzione della integrazione comunitaria.

L'integrazione comunitaria è certamente una questione di norme, di obblighi di adeguamento (così come stabilisce questo provvedimento), di rispetto di criteri e di *standard* numerici, ma – e questo è appunto lo spirito dell'ordine del giorno che ho presentato – vi è anche una dimen-

Seguito discuss.
DDL 3234
ore 9,35

Discussione
generale
ore 9,35

sione più ampia che guarda all'integrazione come fatto culturale legato alla formazione e alla informazione dei cittadini. Di qui l'invito contenuto nell'ordine del giorno affinché il Governo promuova iniziative di questa natura pur con un impiego limitato di risorse, ma mirate con precisione alla crescita di una coscienza comunitaria nel paese.

C'è un altro aspetto che pure mi sembra utile sottolineare, ugualmente contenuto nel documento. Esso si traduce nella sollecitazione a stabilire un più intenso legame in tema di politica europea fra azione del Governo e azione del Parlamento, e nel caso specifico fra azione del Governo e ruolo delle delegazioni parlamentari operanti negli organismi internazionali, quali l'INCE, l'OSCE, l'UEO e così via. Nell'ordine del giorno questo legame si esprime nella forma del parere o della proposta che si prevede faccia carico alle delegazioni parlamentari nella scelta di iniziative che spetterà poi al Ministero degli affari esteri di assumere per facilitare il processo di integrazione europea nei campi ai quali ho prima accennato.

Si tratta certo di un piccolo tassello, ma dotato – a me pare – di una significativa valenza simbolica, che può dare un contributo al processo di evoluzione della politica internazionale del paese in un senso che, credo, vada sostenuto, una politica cioè – e concludo – nella quale il ruolo del Parlamento non sia solo quello di fissare degli indirizzi generali e di svolgere poi *a posteriori* un'attività di controllo, ma sia anche nel campo delle relazioni internazionali qualcosa di più e di più continuo, pur nella necessaria distinzione di competenze e di ruoli istituzionali.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

Replica relatore
ore 9,38

BESOSTRI, relatore. Signora Presidente, il dibattito che si è svolto sul disegno di legge comunitaria 1998 tutto sommato dimostra che i passi in avanti compiuti approvando la legge comunitaria 1995-1997 cominciano ad esplicare effetti positivi. Soltanto per una esigenza di coordinamento tra l'entrata in vigore della legge n. 128 del 1998 e la trasmissione al Parlamento della legge comunitaria 1998, quest'ultima non è ancora a regime rispetto alle previsioni di modifica fatte con la legge comunitaria 1995-1997. In effetti, vi è una discussione sulla validità di questo strumento. Attualmente, lo strumento che arriva in ritardo rispetto alle previsioni e che deve raccogliere in corso tutte le direttive di cui si prevede l'attuazione rischia di non essere valutato e discusso nei termini che merita.

Ritengo che si porrà un'esigenza di revisione dello strumento secondo due indicazioni principali: innanzi tutto, quella di istituire una vera e propria sessione comunitaria che allora, con i tempi certi e necessari per esaminare la legge comunitaria, potrebbe ancora contenere una serie di direttive; altrimenti è preferibile dividere le direttive secondo materie omogenee e avere tanti provvedimenti di attuazione riguardanti, appunto, le singole materie.

Indubbiamente, si pone un problema perché per necessità tecnica e per evitare le procedure di infrazione si è costretti, su una serie di direttive, in generale a conferire una delega al Governo, che è certamente vincolata perché le direttive già fissano i criteri di attuazione per la nota prevalenza del diritto comunitario rispetto a quello nazionale; tuttavia, poi, vi è una scarsa partecipazione del Parlamento italiano e soprattutto delle sue Commissioni, per gli spazi discrezionali esistenti lasciati alle direttive, nel vincolare il Governo ad una più precisa attuazione, dando specifiche indicazioni nei criteri di delega.

Resta inoltre – ed emerge in questa situazione, come è già stato sottolineato nelle relazioni svolte per la legge comunitaria 1995-1997 e per questa oggi in esame – la scarsa partecipazione del Parlamento e delle regioni alla cosiddetta «fase ascendente», che è quella più importante della normativa comunitaria.

Una volta che la normativa comunitaria è adottata, infatti, lo spazio che resta ai Parlamenti nazionali ed ai Governi è estremamente ristretto. Questa partecipazione alla fase ascendente non è ancora entrata nel costume del Parlamento e delle regioni, a cui peraltro, proprio con la legge comunitaria 1995-1997, è stata data la possibilità di procedere alla diretta attuazione delle direttive che rientrano nella loro competenza. Non abbiamo i dati, ma sarebbe interessante in questo anno valutare quante regioni abbiano fatto uso della facoltà che ha dato loro la legge comunitaria n. 128 del 1998. Spesso nel nostro paese ci sono petizioni di principio per avere maggiori poteri e un maggiore federalismo ma poi, quando si ha concretamente la possibilità di intervenire senza aspettare l'*input* centrale, le regioni non provvedono.

La discussione generale non è stata vasta e perciò non vi sono repliche da fare ai singoli senatori intervenuti. Vorrei raccogliere, però, i suggerimenti dati dal senatore Bettamio, tra l'altro preannunciando un voto – se ho ben capito – di astensione sull'intero disegno di legge comunitaria: allo stato del tipo di collaborazione che si è avuto in Commissione e nella Giunta per gli affari delle Comunità europee, a mio avviso non è un preannuncio giustificato.

Non conosco ancora l'emendamento di cui si è parlato nella seduta di ieri perché, per errore, non è stato inserito nella precedente stampa del fascicolo degli emendamenti; pertanto, mi riservo di esprimere la mia opinione, quando si arriverà a discutere dello specifico emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie.

**Replica Governo
ore 9,44**

LETTA, ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie. Signora Presidente, la rapidità dell'*iter* che il disegno di legge comunitaria 1998 ha avuto in questo ramo del Parlamento rappresenta l'elemento più importante che riguarda l'impegno e la possibilità che la nostra procedura di ritorno (in una situazione di regola nei rapporti tra l'ordinamento interno e quello comunitario) possa effettivamente compiere sostanziali passi avanti.

L'Aula del Senato compie oggi un passo che ha una sua importanza notevole, legato soprattutto alla tempistica con cui questo avviene e alla discussione che ha seguito l'*iter* procedurale che oggi ha portato in Aula il provvedimento della legge comunitaria.

Come è noto, con questo provvedimento oggi ci rimettiamo in regola rispetto ad una procedura che prevede una tempistica annuale per la presentazione delle direttive comunitarie; procedura che, nel periodo immediatamente precedente non era stata seguita, dato che la legge comunitaria precedente – come è noto – accorpa tre anni di attività di recepimento delle direttive.

È utile quindi, innanzitutto, sottolineare come la rapidità di questo *iter* abbia rappresentato un segnale molto importante che avviene, tra l'altro, in un momento in cui ci stiamo avvicinando al completamento della terza fase dell'Unione economica e monetaria, fase che ha la sua importanza per i motivi a noi tutti noti. È estremamente utile e importante che, parallelamente rispetto all'esordio del completamento della terza fase, il Parlamento italiano e il nostro ordinamento interno si mettano nuovamente in regola con la tempistica giusta rispetto al recepimento del diritto comunitario. Il rapporto tra diritto interno e quello comunitario è una delle considerazioni e delle regole fondamentali per far sì che anche tutte le innovazioni che l'Unione economica e monetaria porterà nel nostro paese procedano effettivamente di pari passo con l'adeguamento dell'intero paese a tale genere di innovazioni.

Il Governo ringrazia il relatore, senatore Besostri, per l'ottimo lavoro compiuto, e per il fatto di aver condotto con una rapidità esemplare l'*iter* del procedimento; ringrazia inoltre le Commissioni competenti – in particolare la 1^a Commissione – per aver compiuto rapidamente e con impegno il percorso, anche sulla base delle sollecitazioni che ci hanno portato questa mattina in Aula a discutere questo provvedimento e che ci danno la possibilità di rispettare le scadenze e quindi di riuscire ad approvare entro l'anno 1998 la legge comunitaria 1998.

Questo di per sè è un segnale molto importante che il nostro paese, l'ordinamento nazionale dà proprio nel momento in cui sta per nascere – dal primo gennaio dell'anno prossimo – la moneta unica europea. Noi ritorniamo in regola dal punto di vista del recepimento del diritto comunitario.

Evidentemente questo è un tema che ha la sua importanza ma che non ci deve far dimenticare – entro nel merito di alcune delle questioni che sono state sollevate nel dibattito che si è svolto nella giornata di ieri ed è continuato questa mattina – una delle considerazioni estremamente importanti riguardante il fatto che se noi ci mettiamo in regola oggi rispetto a quanto previsto dallo strumento legge comunitaria, allo stesso tempo però – e molte delle valutazioni fatte ieri vanno in questa direzione – dobbiamo essere consapevoli dei limiti che lo strumento legge comunitaria comporta per l'attuazione del diritto comunitario nel nostro paese; limiti strutturali legati al fatto che lo strumento legge comunitaria data di un periodo storico nel quale la produzione normativa europea è assolutamente diversa in termini di quantità e qualità rispetto a quella che oggi, invece, viene effettuata dalle istituzioni comunitarie.

La legge La Pergola e la legge Fabbri sono state emanate rispettivamente nel 1987 e nel 1989. Il percorso che da allora è stato compiuto dalle istituzioni comunitarie ha comportato sostanziali modifiche; basta soltanto pensare al Trattato di Maastricht che è successivo alle due leggi sopra citate.

Le difficoltà che il Parlamento ed il Governo italiano hanno incontrato nel precedente periodo in ordine all'attuazione del diritto interno testimoniano questo complesso percorso.

Oggi l'Italia rientra in regola ma sappiamo che uno dei temi fondamentali da affrontare è quello della modifica di questa regola, è quello di porci come sistema paese l'obiettivo della riforma del rapporto tra ordinamento comunitario e ordinamento interno. Questo obiettivo, che abbiamo di fronte, è stato tra l'altro rilevato negli interventi di ieri; cito e sottolineo per tutti l'intervento del senatore Bettamio che, oltre ad esprimere le considerazioni sulle difficoltà legate allo scollamento tra diritto comunitario e diritto interno e la farraginosità del percorso del meccanismo della legge comunitaria, ha proposto alcune linee di riforma della stessa legge comunitaria.

Voglio assicurare il Parlamento e in particolare il Senato della Repubblica che il Governo si assumerà l'impegno di affrontare con forza il tema della modifica del sistema dei rapporti tra ordinamento comunitario e ordinamento interno e, soprattutto, considererà la questione delle forme del recepimento delle direttive comunitarie come uno dei temi prioritari e principali da riformare in termini di procedura, innanzitutto di metodo, di forme di coinvolgimento dell'amministrazione nazionale e delle amministrazioni regionali, sia nella fase ascendente che in quella discendente.

Il relatore, senatore Besostri, ha accennato prima al problema dello scollamento tra le due fasi di formazione e applicazione del diritto comunitario che è una delle difficoltà di fronte alle quali ci troviamo. La sola partecipazione del Parlamento e delle regioni alla fase discendente di applicazione del diritto comunitario non è sufficiente; è necessario che il paese intero si ponga il problema di un coordinamento nella fase ascendente di formazione delle posizioni italiane a Bruxelles affinchè sia diverso da quello fino ad oggi realizzato.

Il senatore Speroni nel suo intervento di ieri ha citato le difficoltà che stanno alla base di un rapporto complesso con Bruxelles, soprattutto nel momento in cui si pongono le posizioni che riguardano interessi forti del nostro paese.

Il tema del coordinamento nella fase ascendente è fondamentale da questo punto di vista. Il caso Malpensa è sotto gli occhi di tutti e non voglio affrontarlo in questa sede perché non è questione di competenza, ma dimostra la difficoltà che, in termini di interessi nazionali, il mancato coordinamento delle posizioni italiane rispetto alle sedi comunitarie comporta.

Ripercorro rapidamente le considerazioni svolte e rispetto alle quali il Governo intende sviluppare alcune riflessioni. Il senatore Servello ha riproposto alcune questioni che il Governo ritiene molto serie ed importanti e che riguardano il problema del contenzioso; in particolare, si rile-

va non soltanto la necessità di seguire l'applicazione del diritto comunitario nel diritto interno ma anche quella di evitare, prestando grande attenzione, che tale applicazione non determini procedure di infrazione che nel passato hanno spesso contraddistinto il nostro paese come uno tra i meno lodevoli nell'ambito del rapporto con le regole della Comunità europea prima e dell'Unione europea poi.

Per rispondere fattualmente alle domande che il senatore Servello ha posto nella seduta di ieri, citerò alcuni dati in nostro possesso. Oggi è effettivamente pendente, nei confronti del nostro paese, un numero elevato di procedure di infrazione, di cui però solamente 19 riguardano la fase del contenzioso vero e proprio, cioè sono ricorsi presentati dalla Commissione europea avverso il nostro paese presso la Corte di giustizia della Comunità europea. Di questi 19 ricorsi, 9 sono definiti con sentenza di condanna, alla quale non è stata data ancora esecuzione; 2 sono compresi nell'allegato E della legge comunitaria del 1995-1997 (il Governo sta accelerando la procedura di emanazione dei decreti necessari per dare applicazione a queste due direttive); uno riguarda la mancata eliminazione del divieto di lavoro notturno delle donne (tale questione è in discussione proprio nel disegno di legge in esame); tre riguardano il mancato recepimento di altre direttive comunitarie: per una di esse è in corso il recepimento con provvedimento trasmesso alle Camere per il parere, per una è in corso il recepimento con provvedimento da inviare all'esame del Consiglio dei ministri, per una è infine in corso la predisposizione del provvedimento di recepimento, in virtù della delega conferita nell'ambito della precedente legge comunitaria. Tre casi riguardano violazioni del diritto comunitario, mancata predisposizione dei programmi, aggiudicazione di appalti e aiuti di Stato: sono questi i casi più delicati. Dei 10 ricorsi non ancora definiti, 5 riguardano il mancato recepimento di direttive, recepimento che avverrà nell'ambito delle sedute dei prossimi giorni del Consiglio dei ministri – i provvedimenti sono infatti pronti – in base alla delega che il Governo ha ricevuto dal Parlamento con l'approvazione della legge comunitaria precedente.

Allo stato attuale il nostro paese ha recuperato alcuni ritardi concernenti i ricorsi; la maggior parte dei ricorsi ancora pendenti, come si evince dalle considerazioni appena svolte, dipende proprio dalla complessità e dalla durata del percorso di approvazione della legge comunitaria. Basti pensare all'*iter* della legge comunitaria del 1995-1997, che dà attuazione ad alcune direttive approvate a Bruxelles nel 1992 e nel 1993. Tali direttive sono state poi recepite con legge ordinaria del Parlamento italiano nel febbraio di quest'anno e necessitano ancora, in fase di applicazione per via regolamentare, di cinque, sei o sette anni. Il nucleo fondamentale della nostra difficoltà risiede proprio in questa lunghezza procedurale. Oggi, dimostrando una sensibilità europea che il Senato ha sempre avuto, riusciremo a discutere e a concludere il più rapidamente possibile l'esame di un atto che ci consentirà probabilmente di superare alcune di queste difficoltà.

Lo spirito che anima il Governo è quello di affrontare strutturalmente, oltre che accelerare in questi giorni la predisposizione degli atti di recepimento delle direttive già menzionate e la predisposizione in

tempi rapidissimi della legge comunitaria per il 1999. Il Governo si impegna a presentarla al Parlamento entro i tempi stabiliti, cioè entro il mese di gennaio dell'anno prossimo, per consentire che il nostro paese si rimetta in regola complessivamente. Ribadisco però il concetto fondamentale con il quale il Governo intende concludere questo passaggio in Aula, e cioè la necessità di un impegno di tutte le forze politiche, nessuna esclusa, per avviare la riforma della legge comunitaria. L'apertura di questo percorso rientra nell'interesse nazionale del nostro paese. Il Governo affronterà questo tema, per quanto di competenza, impegnandosi a superare i rapporti tra maggioranza ed opposizione. Questa materia infatti assume un carattere istituzionale, e rispetto ad essa c'è l'interesse di tutti a creare un sistema procedurale che consenta al nostro paese di essere responsabilmente in rapporto con l'ordinamento comunitario, di recepire rapidamente le direttive europee e di dialogare con Bruxelles in forme diverse da come avvenuto fino ad oggi.

Crediamo infatti che questo interesse sia non solo della maggioranza ma anche di tutte le forze politiche, perché in questo modo creiamo un meccanismo che poi – qualunque sia il colore del Governo del nostro paese – farà sicuramente bene al nostro paese. (*Generali applausi*).

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull'ordine del giorno n. 1.

BESOSTRI, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere favorevole sul nuovo testo dell'ordine del giorno n. 1, però chiedo ai proponenti di aggiungere dopo le parole: «fondo straordinario con uno stanziamento fino a lire 1.500 milioni» l'inciso: «senza aumenti della dotazione complessiva del Ministero degli affari esteri». In tal modo si propone di trovare questo fondo nell'ambito della dotazione di cui il Ministero già dispone.

Motivo anche brevemente il mio parere favorevole sull'ordine del giorno in relazione ai suoi antecedenti, dal momento che questo era stato presentato in Commissione come emendamento e poi si era concordato appunto di trasformarlo in ordine del giorno.

L'ordine del giorno in esame viene incontro, tra l'altro, alle esigenze allora esposte dal sottosegretario Fassino, il quale aveva seguito il disegno di legge comunitaria prima dell'istituzione del Ministero per le politiche comunitarie: occorre cioè evitare che il processo di integrazione europea sia concentrato soltanto sull'Unione europea e si crei una nuova divisione tra i paesi che ne fanno parte e quelli che ne sono esclusi, tra i paesi di prima fascia e quelli di seconda fascia.

Invece, attraverso la collaborazione con le organizzazioni internazionali indicate nell'ordine del giorno, che hanno un ambito più vasto dell'Unione europea, bisogna accompagnare il processo di integrazione, in maniera che non si crei un trauma tra gli appartenenti e i non appartenenti, ma soprattutto tra i paesi candidati ad accedere prima degli altri.

PRESIDENTE. Senatore Rescaglio, è d'accordo con l'integrazione proposta dal relatore?

RESCAGLIO. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Invito il Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame come modificato su proposta del relatore.

LETTA, *ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie*. Il Governo si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Senatore Rescaglio, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

RESCAGLIO. Non insisto, signora Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione. Passiamo all'esame dell'articolo 1, su cui sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

Esame art. 1
ore 10,02

LUBRANO DI RICCO. Signora Presidente, ritiro l'emendamento 1.1 e mantengo l'emendamento 1.2.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.3, presentato dal senatore Grillo, si intende illustrato.

PINGGERA. Signora Presidente, do per illustrati gli emendamenti 1.4 (Nuovo testo) e 1.5.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BESOSTRI, *relatore*. Mi scusi, signora Presidente, ma credo che ci sia stato un equivoco sull'ordine del giorno. Infatti, io ho espresso parere favorevole mentre il Governo si è rimesso all'Aula e quindi...

PRESIDENTE. Non c'è nessun problema, perché il proponente ha detto che non insiste per la votazione e quindi si procede oltre.

La invito quindi nuovamente a esprimersi sugli emendamenti presentati all'articolo 1.

BESOSTRI, *relatore*. Gli emendamenti 1.1 e 1.2 sono tra loro alternativi, perciò invito il collega...

PRESIDENTE. Senatore Besostri, il collega Lubrano di Ricco ha già ritirato l'emendamento 1.1. Le chiedo la cortesia di prestare attenzione, anche se capisco che si lavora in modo affrettato.

BESOSTRI, relatore. Il mio parere è favorevole sull'emendamento 1.2, come lo era anche sull'emendamento 1.1; stavo soltanto sottolineando che erano alternativi.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.3, mi rimetto al Governo.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.4, invito i presentatori a ritirarlo; in caso contrario il parere è negativo. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.5, parere tuttavia subordinato al ritiro dell'emendamento precedente; altrimenti il parere è contrario.

LETTA, ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie. Signora Presidente, il Governo si rimette all'Aula sugli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.5.

Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 1.4; se così non fosse il parere è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. L'emendamento 1.1 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Lubrano di Ricco.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.3.

BETTAMIO. Signora Presidente, stante l'assenza del senatore Grillo, faccio mio l'emendamento.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

SMURAGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SMURAGLIA. Signora Presidente, colleghi, sono contrario a questo emendamento; sono contrario in linea di principio non solo e non tanto a tale proposta di modifica ma a modifiche parziali su provvedimenti in materia di sicurezza. Attualmente infatti si sta lavorando su disegni di legge tesi a riordinare l'intera materia; quindi che si approvino degli emendamenti con cui si aggiunge questa o quella categoria a questo o quel provvedimento mi sembra incongruo in questo momento.

Per ragioni di linearità ritengo che questo ed altri emendamenti simili debbano essere respinti proprio per favorire il lavoro di raccordo che stiamo portando avanti nella Commissione lavoro esaminando una serie di emendamenti nell'ambito dei quali potrà anche essere inserita questa proposta di modifica che tuttavia sono contrario ad introdurre in questa sede con un provvedimento isolato, che finisce soltanto con l'aggiungere una categoria a quelle già contemplate dal testo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Grillo e fatto proprio dal senatore Bettamio.

Non è approvato.

Senatore Pinggera, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 1.4, nuovo testo?

PINGGERA. Signora Presidente, ho eliminato dall'emendamento gli allegati C e D, limitandolo quindi agli allegati A e B, su cui mi sembra opportuno che le Commissioni di merito si possano esprimere.

PRESIDENTE. Senatore Pinggera, il testo in votazione è appunto quello rispondente alla sua richiesta. Su questa formulazione c'è stato sia da parte del relatore sia da parte del Governo un invito al ritiro.

PINGGERA. Ritiro allora l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal senatore Pinggera e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

Voto art. 1

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale è stato presentato un emendamento che invito la presentatrice ad illustrare.

**Esame art. 2
ore 10,07**

FUMAGALLI CARULLI. Per la verità, Signora Presidente, l'emendamento potrebbe illustrarsi da sè, tuttavia vorrei attirare l'attenzione su di esso poichè a nostro avviso è opportuno richiamare anche le competenze normative e amministrative conferite alle regioni con la legge n. 59 del 1997 ed i relativi decreti attuativi, nonchè gli ambiti di autonomia delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome, per assicurare il rispetto del principio di sussidiarietà.

In tal modo saranno conferiti agli enti territoriali compiti e funzioni compatibili con le loro rispettive dimensioni, senza peraltro disporre tale passaggio di competenze attraverso una normativa così dettagliata da non lasciare margini.

Voglio inoltre sottolineare che l'emendamento rispecchia quanto osservato nel parere della nostra Giunta per le questioni regionali e si inserisce nel più vasto discorso dell'applicazione del principio di sussidiarietà ai vari livelli, in questa fase che vede il Governo ed il Parlamento impegnati in riforme destinate a migliorare il rapporto tra amministrazione centrale, regioni ed enti locali. Mi auguro perciò che su questo emendamento vi sia convergenza, tanto più che – ripeto – già la Commissione per le questioni regionali si è pronunciata nel medesimo senso.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

BESOSTRI, relatore. Signora Presidente, in linea di massima il parere è favorevole con le seguenti richieste di modifica: introdurre dopo la parola «decreti», la parola «legislativi» e sopprimere le parole che seguono l'espressione «di sussidiarietà». Con queste modifiche, esprimo parere favorevole; nel caso in cui non siano accettate, avanzerò un'altra proposta.

PRESIDENTE. Senatore Besostri, la parola «legislativi» sostituisce la parola «attuativi» o è aggiuntiva?

BESOSTRI, relatore. No, signora Presidente, è aggiuntiva: «decreti legislativi attuativi».

PRESIDENTE. Senatrice Fumagalli Carulli, accoglie queste modifiche?

FUMAGALLI CARULLI. Signora Presidente, per quanto riguarda l'inserimento dell'aggettivo «legislativi» dopo la parola «decreti» e prima della parola «attuativi», mi pare un indubbio perfezionamento che viene incontro alle stesse motivazioni che mi hanno indotto a stendere l'emendamento. Vorrei invece richiamare l'attenzione del relatore sul fatto che far terminare l'emendamento con l'espressione «principio di sussidiarietà», sopprimendo la restante parte «devolvendo agli enti territoriali compiti e funzioni compatibili con le loro rispettive dimensioni ed evitando una normativa dettagliata», a mio avviso è un modo «monco» di accettare l'emendamento stesso, perché l'inciso è esplicativo di come il principio di sussidiarietà – a mio avviso – deve essere applicato alla materia in oggetto.

Pregherei, dunque, il relatore di accettare anche il periodo che va dalla parola «devolvendo» alla parola «dettagliata», anche se probabilmente ci dirà che in un certo senso è implicito o può appesantire il testo. Ormai c'è quasi una moda di sottolineare eventuali appesantimenti, ma nella materia legislativa ogni possibile esplicazione, a mio avviso, va a vantaggio della futura migliore applicazione della legge.

PRESIDENTE. Personalmente richiamerei l'attenzione del relatore sul fatto che la prima parte dell'emendamento da sola non si giustifica, perché non prevede altro che l'applicazione delle leggi esistenti: da sola sarebbe superflua.

In ogni modo, prego il relatore di esprimere nuovamente il proprio parere al riguardo.

BESOSTRI, relatore. Signora Presidente, non c'è un'opposizione alle specificazioni, ma ritengo che questo eccessivo dettaglio nell'indicazione del principio di sussidiarietà comporti poi una difficoltà di attuazione: i criteri devono tener conto delle direttive comunitarie, delle «loro rispettive dimensioni» ed evitare «una normativa dettagliata», che spesso invece è richiesta dalla stessa complessità delle direttive da attuare.

A questo punto, se la presentatrice insiste per il mantenimento dell'ultimo periodo dell'emendamento, mi rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Senatrice Fumagalli Carulli, ha udito quanto testè dichiarato dal relatore?

FUMAGALLI CARULLI. Signora Presidente, il relatore ha chiesto che la presentatrice non insista per il mantenimento dell'ultimo periodo. Dopo le sue esplicitazioni mi accontento dell'accettazione del mio emendamento con la soppressione dell'inciso finale che tutto sommato è esplicativo. Mi pare che il dibattito in quest'Aula possa essere sufficiente ai fini dell'applicazione della legge.

PRESIDENTE. Invito il Ministro a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

LETTA, *ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie*. Signora Presidente, il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.

BETTAMIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTAMIO. Signora Presidente, mi scusi, ma volevo sottolineare quello che lei e il relatore avete affermato.

Ci troviamo di fronte ad una serie di emendamenti, il primo dei quali è quello in votazione, che volendo entrare nel dettaglio a disciplinare cose che in parte sono già disciplinate con leggi ordinarie, d'altra parte – anche se va di moda (come afferma il relatore) – appesantiscono il testo. Inviterei, quindi, ad una riflessione ulteriore i presentatori degli emendamenti: se tali testi non sono attinenti al nocciolo del provvedimento che stiamo per approvare, li pregherei di ritirarli.

PRESIDENTE. Senatore Bettamio, è vero che *repetita iuvant*, però nelle leggi bisognerebbe non soltanto scrivere norme che siano realmente efficaci, ma soprattutto non scrivere norme già esistenti. Comunque, se la presentatrice insiste per la votazione, il relatore ha dato parere favorevole, il Governo si rimette all'Assemblea, la Presidenza non può fare altro che metterlo ai voti.

Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalla senatrice Fumagalli Carulli, con le modifiche proposte dal relatore e accolte dalla presentatrice.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

Voto Art. 2

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

Voto Art. 3

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con l'emendamento 3.0.1.

Invito i presentatori ad illustrarlo.

PREIONI. Signora Presidente, aggiungo la mia firma e lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BESOSTRI, *relatore*. Signora Presidente, invito a ritirare l'emendamento 3.0.1, altrimenti esprimo parere contrario.

Si tratta di una norma estranea al corpo complessivo di questa attuazione di direttive comunitarie; in effetti non ve n'è neppure una che sia richiamata nel testo dell'emendamento. Ritengo inoltre che la materia del processo di privatizzazione vada vista settore per settore e su provvedimenti specifici, non fissando all'interno della legge comunitaria alcuni principi di carattere generale con cui, tra l'altro, nel merito non sono nemmeno totalmente d'accordo.

LETTA, *ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie*. Signora Presidente, il Governo invita al ritiro, altrimenti il parere è contrario, anche perché il criterio di cui al comma 3, lettera *a*), è in contrasto con i principi dell'ordinamento comunitario.

PRESIDENTE. Senatore Preioni, c'è un invito al ritiro. Lo accoglie?

PREIONI. No.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.1, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, su cui è stato presentato l'emendamento 4.1.

**Esame Art. 4
ore 10,17**

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* PINGGERA. Signora Presidente, l'emendamento 4.1 tende a conservare la disciplina attualmente in vigore per l'attuazione diretta di direttive comunitarie nelle materie di competenza esclusiva o primaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Si tratta di ovviare ad una svista, come credo sia stato, a causa della quale non sono state inserite anche le norme che qui richiamo, oltre a quelle già presenti nel testo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

BESOSTRI, *relatore*. Il parere del relatore è negativo perché, proprio con la legge n. 128 si è data la possibilità a tutte le regioni, non solo a quelle a statuto ordinario, di dare attuazione diretta alle direttive comunitarie nelle materie di loro competenza, senza aspettare l'approvazione della legge comunitaria.

Inoltre, con l'emendamento 4.1 si vuole far rivivere l'articolo 13 della legge n. 183 del 1987 che, a quanto mi risulta, è già stato abrogato.

Se lo scopo del presentatore era quello di salvaguardare le competenze, le norme attualmente in vigore già le salvaguardano senza bisogno di approvare l'emendamento proposto. Pertanto invito al ritiro, altrimenti esprimo parere negativo.

LETTA, *ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie*. Il Governo esprime parere contrario per le stesse motivazioni del relatore.

PRESIDENTE. C'è un invito al ritiro, senatore Pinggera. Lo accoglie?

* PINGGERA. Nell'emendamento è indicato anche l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989 n. 86: è quello che ha modificato la disciplina contenuta nella prima norma cui si fa riferimento nell'emendamento. Pertanto sono disposto a cancellare dal testo la parte relativa all'articolo 13 della legge n. 183 del 1987, devo però insistere a conservare il riferimento ai commi 1 e 2 dell'articolo 9 della legge n. 86 del 1989.

PRESIDENTE. Il relatore accoglie la modifica proposta?

BESOSTRI, *relatore*. Resta il parere negativo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Pinggera e da altri senatori, nel testo modificato dal senatore Pinggera.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4

Voto Art. 4

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

Voto Art. 5

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

Voto Art. 6

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale è stato presentato un emendamento, che invito i presentatori ad illustrare. Esame Art. 7
ore 10,21

SMURAGLIA. Signora Presidente, do per illustrato l'emendamento 7.1.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi su tale emendamento.

BESOSTRI, *relatore*. Il relatore esprime parere favorevole sull'emendamento 7.1, così come preannuncia il parere favorevole sull'emendamento 7.0.1, presentato dai senatori Speroni e Gasperini, tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 7.

LETTA, *ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie*. Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento in esame e preannuncia il parere favorevole anche sull'emendamento 7.0.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal senatore Smuraglia e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7, nel testo emendato.

Voto Art. 7

È approvato.

È stato presentato altresì un emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 7. Invito i presentatori ad illustrarlo.

GASPERINI. Signora Presidente, do per illustrato l'emendamento 7.0.1.

PRESIDENTE. Il relatore ed il rappresentante del Governo hanno già espresso il proprio parere su questo emendamento. Metto ai voti l'emendamento 7.0.1, presentato dai senatori Speroni e Gasperini.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8.

Voto Art. 8

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale è stato presentato un emendamento, che invito il presentatore ad illustrare.

**Esame Art. 9
ore 10,22**

BETTAMIO. Signora Presidente, ho già avuto modo di spiegare la logica dell'emendamento 9.1 nel mio intervento svolto ieri in Aula.

Devo soltanto aggiungere che a me sembra che l'emendamento 9.1 (che fra l'altro deriva da un disegno di legge che aveva raccolto una

quarantina di firme di colleghi) costituisca uno dei modi – non il solo – per evitare, dall'anno prossimo in poi, la «cerimonia» della legge comunitaria, stabilendo una procedura più corretta e più rapida per il recepimento nell'ordinamento del nostro paese delle direttive comunitarie.

Ripeto, ho già illustrato la logica dell'emendamento 9.1 e quindi non ho altro da aggiungere.

PASQUALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUALI. Signora Presidente, intervengo solo per aggiungere la mia firma a quella del presentatore.

PRESIDENTE. La ringrazio.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BESOSTRI, *relatore*. Esprimo parere contrario all'emendamento 9.1; tuttavia invito il presentatore a trasformarlo in un ordine del giorno, sul quale esprimo parere favorevole.

LETTA, *ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie*. Il parere del Governo è contrario, ma è favorevole alla trasformazione in un ordine del giorno, tenuto conto del fatto che questo emendamento interviene sul processo di riforma sostanziale delle procedure della cosiddetta «legge La Pergola». Essendo uno dei temi fondamentali che dovremo affrontare, è probabilmente utile che non si avvii questo processo passo passo e si svolga un intervento complessivo. La trasformazione in ordine del giorno di questo emendamento consentirebbe di tener conto delle indicazioni che peraltro nel merito sono tutte sostanzialmente condivisibili.

PRESIDENTE. Senatore Bettamio, accetta l'invito di trasformare l'emendamento 9.1 in un ordine del giorno?

BETTAMIO. Sì, signora Presidente. Ho testé consegnato il testo dell'ordine del giorno alla Presidenza.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a dare lettura dell'ordine del giorno testé presentato.

THALER AUSSERHOFER, *segretario*:

«Il Senato impegna il Governo

ad attivarsi affinchè, tramite il Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, appena ricevuto un atto normativo o di indirizzo emanato dagli organi dell'Unione europea,

il Governo stesso ne verifichi lo stato di conformità all'ordinamento interno e agli indirizzi di politica del Governo;

ad attivarsi inoltre affinché entro 30 giorni dalla scadenza del termine di recepimento, indicata negli atti normativi di cui al comma 1, il Governo presenti un disegno di legge per il loro recepimento nell'ordinamento interno;

affinché infine nella relazione introduttiva del disegno di legge si dia conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee per quanto riguarda le sentenze aventi riflessi, sotto il profilo giuridico-istituzionale, sull'ordinamento interno e per quelle relative alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana».

9.3234.8 (già em. 9.1)

BETTAMIO

PRESIDENTE. Poiché vi è il parere favorevole del relatore e del Governo, non lo pongo in votazione.

Metto ai voti l'articolo 9.

Voto art. 9

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 10.

Voto art. 10

LO CURZIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO CURZIO. Signora Presidente, nel manifestare il mio più vivo apprezzamento personalmente e per la forza politica che rappresento al signor Ministro, a proposito dell'articolo 10 del testo del Governo, che stabilisce le condizioni dei progetti per la costruzione e l'assetto di infrastrutture transeuropee di alta viabilità e opere relative alla rete ferroviaria di alta velocità, sulla interoperabilità del sistema transeuropeo, desideravo raccomandare allo stesso signor Ministro e al relatore l'iniziativa del ponte sullo Stretto (non posso presentare un ordine del giorno poiché mi è stato detto che sarebbe incompatibile con il dibattito odier- no). Si tratta di una grande infrastruttura nel Mediterraneo e fa parte delle iniziative connesse al rilancio dell'Europa tra l'Oriente e l'Occidente; essa non solo unisce due città, Reggio Calabria e Messina, ma, signor Ministro, favorisce la funzione di alta qualità infrastrutturale nel nostro paese e lo inserisce nel contesto europeo.

Signora Presidente, voglio rilevare che proprio ieri con alcuni colleghi, a Bruxelles, si è parlato di questo argomento nella relazione della Commissione sul funzionamento dei sistemi e delle risorse territoriali interne ed europee. Mi sentirei quindi di venire meno ad un dovere come italiano e come uomo del Sud – dell'Europa, si intende, non voglio fare rilievi su localismi – se sull'inserimento di questa opera in un contesto di grande progetto che l'Europa

sta approntando non vi chiedessi di porre la vostra autorevole e seria attenzione, signor Ministro, e signori colleghi.

Il Senato, alcuni mesi orsono, con un ordine del giorno, ha espresso un parere positivo perché il Governo tratti al più presto questa iniziativa. Al ministro Letta che, tra l'altro, si occupa di un settore delicato del Governo in questa specifica direzione, desidero ricordare che l'iniziativa del ponte sullo Stretto è un grande progetto che ben si inserisce nell'articolo 10 del testo del Governo riguardante il sistema transeuropeo per l'attuazione delle interoperabilità del nostro paese e dell'Europa.

Con questi sentimenti di gratitudine al Governo, desidero chiedere allo stesso e al relatore di porre attenzione sull'argomento in questione. È un'iniziativa di carattere non localistico bensì europeo e italiano.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 10.

Voto art. 10

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11.

Voto art. 11

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12.

Voto art. 12

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 13.

Voto art. 13

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 13.

Invito i presentatori ad illustrarli.

**Esame emend. agg.
Art. 13
ore 10,28**

BESOSTRI, relatore. Signora Presidente, vorrei svolgere alcune brevissime considerazioni sull'emendamento 13.0.1. Esso serve ad ovviare ad una contraddizione. Le merci pericolose attualmente devono attraversare il percorso più breve, il che vuol dire che, arrivate in una città come Roma, devono attraversarla e non possono avvalersi, invece, dei raccordi anulari. Con questo emendamento si vorrebbe ovviare a questa contraddizione.

Propongo inoltre una modifica all'emendamento 13.0.1: vorrei sopprimere le ultime parole: «, da emanarsi con decreto ministeriale». Si tratta infatti della sostituzione della lettera *d*) che è immediatamente pregettiva: l'unica differenza rispetto al testo vigente è l'indicazione del percorso più breve e meno urbanizzato.

PREDA. Signora Presidente, devo illustrare l'emendamento 13.0.2 poiché è abbastanza importante ed è stato sottoscritto da quasi tutti i

Gruppi nella Commissione agricoltura del Senato. Esso riguarda i requisiti delle associazioni dei produttori del nostro paese al fine di usufruire dei finanziamenti comunitari.

L'Unione europea ha fissato per le associazioni dei produttori dei parametri base. La nostra legislazione, con atti precedenti, ha moltiplicato per sette tali misure e ciò ha portato ad una conseguenza molto semplice, cioè che nel nostro paese si riescono ad utilizzare finanziamenti comunitari nel settore dell'ortofrutta per il 19 per cento, quando regioni come l'Emilia Romagna ed il Trentino registrano un prodotto aggregato fino all'85 per cento mentre regioni meridionali, soprattutto la Sicilia, presentano una aggregazione pari al 4 per cento. Questo significa che nel settore ortofrutticolo l'Italia non utilizza risorse comunitarie per l'81 per cento.

L'emendamento 13.0.2, per le associazioni dei produttori dell'ortofrutta e per la trasformazione, quindi per l'autotrasformazione da parte delle associazioni dei produttori, fa coincidere i parametri del nostro paese con quelli fissati dall'Unione europea. In questo modo, saremmo in regola con le direttive comunitarie.

L'emendamento in esame è stato oggetto di approfondimento all'interno della Commissione agricoltura ed è stato sottoscritto da quasi tutti i Gruppi (per un errore di stampa mancano le firme del senatore Saracco e del presidente della Commissione, Scivoletto); inoltre, è stato condiviso dal rappresentante del Governo nel corso del dibattito in seno alla stessa Commissione.

TAROLLI. Signora Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi (richiamo anche l'attenzione del relatore), l'emendamento 13.0.4 ripropone una tematica che avevamo avuto modo di trattare in Aula qualche mese fa alla presenza del sottosegretario di Stato Carpi e, anche se il Ministro allora era un altro, il relatore è rimasto lo stesso, pertanto è possibile riuscire ad intendersi meglio.

Vorrei cercare di partire da una base comune di comprensione. Cosa intendiamo per rifiuto? È tale una sostanza di cui ci si libera, che viene scartata e portata in discarica. Non sono e non devono essere considerate attività di recupero quelle relative ai materiali che vengono riutilizzati, in termini industriali o assimilati, e sono rimessi in circolazione. È questo il concetto di rifiuto che risulta dalla lettura delle due sentenze emanate dalla Corte di giustizia nel 1997. Pertanto, per «rifiuto» non deve intendersi qualsiasi attività di scarto quando il materiale di scarto è riutilizzato in processi industriali.

L'emendamento 13.0.4 tende a riconsiderare questa materia e prende spunto dalla problematica cui la provincia autonoma di Trento e quella di Bolzano da anni cercano di porre rimedio.

Ricordo al Ministro – se ha avuto modo di recarsi in Trentino – la grande mole di scarti derivanti dalla produzione di porfidi. In Trentino, dalla ingente produzione di porfidi, come dalla lavorazione del legno, deriva una notevole quantità di materiale di risulta che, in passato, era portato in discarica mentre oggi viene utilizzato in processi industriali per scopi edilizi – granulati, calcestruzzi, bonifiche –, con un impiego di

mezzi e finanziamenti, anche pubblici, non indifferenti che ha permesso alle province autonome di Trento e di Bolzano di essere all'avanguardia nel concetto di recupero. Ricordo anche che il materiale di scarto della lavorazione del legno viene utilizzato per processi di combustione e per lavorati particolari.

Da parte del Ministero dell'industria si accoglie e si esamina con favore questa osservazione, mentre il Ministero dell'ambiente non è pervenuto ancora a questa maturazione, oppure esistono vincoli di carattere burocratico che frenano l'adozione di un provvedimento che pure non nasce nel vuoto ma raccoglie l'eredità della legislazione delle province autonome di Trento e Bolzano.

Rispetto alla discussione svoltasi qualche mese fa, chiedo al relatore, che ha probabilmente una memoria più fresca, di essere sensibile, nel senso di non penalizzare il mondo della produzione e dell'autonomia, che ha profuso risorse incredibili per arrivare al recupero nella misura e nella fattispecie che ho cercato di indicare.

Ritengo che l'emendamento abbia una sua ragion d'essere e sia rigoroso, essendo frutto di una proposta, formulata da fior fior di giuristi, proveniente da istituzioni autonomistiche. Vi sono dunque ragioni di sostanza, di merito e di forma per affermare che il Ministro e il relatore in questa occasione dovrebbero essere più attenti. Non possiamo accontentarci di un generico attestato di buona volontà di non incorrere nel ritardo che si è già verificato. Il sottosegretario Carpi ci aveva assicurato che il problema sarebbe stato raccolto e risolto nell'ambito del prossimo provvedimento legislativo all'attenzione del Ministero, ma sono trascorsi sei mesi, signor Ministro, e noi attendiamo ancora. Se anche oggi il Governo si attesterà sulla posizione di accoglimento di un semplice ordine del giorno, tra sei mesi probabilmente torneremo a ripeterci che il problema esiste ma non è stato ancora risolto. La maturazione c'è stata, la consapevolezza c'è, credo che occorrerebbe un atto di buona volontà da parte del Ministro e del relatore affinché questa problematica sia finalmente definita.

* PINGGERA. Signora Presidente, l'emendamento 13.0.3 tende a introdurre chiarimenti in materia di carni macinate prodotte da macellerie artigianali, e dalle stesse vendute ad esempio agli esercizi alberghieri, affinché la vendita possa essere considerata come vendita diretta al pubblico. Si tratta in sostanza di equiparare questa vendita a quella effettuata direttamente nella macelleria artigianale, cioè nel negozio di macelleria. L'emendamento è volto a non escludere il consumatore finale negli alberghi, nelle mense, nei ristoranti, eccetera, da prodotti freschi, confezionati giornalmente, che sono di altissima qualità e specialità. Per l'attuale interpretazione della legge comunitaria in materia, tali prodotti non sono vendibili a questi esercizi a causa di prescrizioni restrittive.

Sono disposto a ritirare l'emendamento 13.0.5 se mi sarà concesso di aggiungere la firma all'emendamento 13.0.4 che è molto simile. L'intento della mia proposta emendativa è quello di non considerare come rifiuto il prodotto risultante dal taglio del marmo. In Venosta abbiamo il marmo di Lasa, prodotto di altissima qualità: i sottoprodotti risultanti

dal suo taglio sono poi utilizzati in vari settori, tra i quali quello cosmetico. Orbene, si tratta di non trattare come rifiuto un prodotto di per sé pregiato.

La stessa considerazione può valere per il porfido, dalla cui lavorazione si ottengono dei sottoprodotti che non sono rifiuti e che vengono utilizzati per ulteriori processi industriali. Ad esempio, possono essere ottimi aggiuntivi all'asfalto usato nei punti della strada caratterizzati da curve, dove la forza di adesione deve essere aumentata e quindi questa aggiunta è molto utile. Pertanto, anche in questo caso non si tratta di rifiuti, bensì di veri e propri prodotti, che invece, in base all'attuale normativa, sarebbero considerati rifiuti.

Con gli emendamenti 13.0.6 e 13.0.7, tra loro molto simili, si affronta la materia dei sottoprodotti risultanti dalla lavorazione del legno, che vengono riutilizzati in altri processi industriali e quindi sarebbe assurdo trattarli come rifiuti, con il relativo aggravio specialmente nella fase del trasporto. La normale segatura risultante dalla lavorazione del legno nella segheria non è altro che un vero e proprio prodotto, che serve ad esempio per produrre pannelli e simili. Pertanto, per non rendere gravoso il trasporto, propongo di introdurre tale norma interpretativa, che renda normalmente utilizzabile e trasportabile questo prodotto destinato a nuovi cicli produttivi.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BESOSTRI, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 13.0.2, in quanto viene incontro ad un'esigenza che si presenta specialmente nelle regioni meridionali, dal momento che l'articolo 40 della legge 24 aprile 1998, n. 128 ha posto dei requisiti superiori a quelli richiesti dallo stesso regolamento CE n. 412 del 1997.

Per quanto riguarda l'emendamento 13.0.3, mi rrimetto al Governo. Con tale emendamento si sottolinea un'esigenza sicuramente sentita nel merito, però in questo modo potrebbe risultare attenuato il controllo igienico-sanitario sulle carni fornite a comunità come alberghi, ristoranti, mense, convitti e simili.

Anche con l'emendamento 13.0.4, si propone di soddisfare un'esigenza giusta, ma ho delle perplessità sulla formulazione del testo, perché non possiamo definire «non rifiuti» le sostanze e gli oggetti che rientrano nelle categorie riportate nell'allegato A. Infatti, la contraddizione diventa evidente e può dare origine ad un procedimento di infrazione. Tra l'altro, i risultati, i prodotti delle cave, a mio avviso, sono già esclusi dall'applicazione del decreto legislativo n. 22 del 1997, perché all'articolo 8, comma 1, lettera b), si afferma esplicitamente che sono esclusi dalle disposizioni del decreto «i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione e dal trattamento dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave».

In realtà, sono state avanzate delle proposte di modifica anche a livello europeo, perché la definizione del rifiuto come qualcosa di cui ci si debba disfare o vi sia l'obbligo di disfarsi è una nozione che non

consente di distinguere esattamente tra i rifiuti e le cosiddette materie prime seconde, cioè quelle che sono i risultati di un processo di lavorazione e che possono essere immediatamente riutilizzati con un trattamento industriale che non sia tra quelli considerati operazioni di recupero ai sensi dell'allegato C. Chiederei quindi, sperando che l'impegno assunto con il precedente ordine del giorno questa volta sia rispettato, di ritirare l'emendamento e di trasformarlo in ordine del giorno. Medesima richiesta avanza per gli emendamenti 13.0.5, 13.0.6 e 13.0.7, giacchè credo che la scelta dell'esclusione dal campo di applicazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, non sia la strada, anche legislativamente, più corretta per ottenere il risultato che tali emendamenti si pongono e che comunque il relatore condivide. Invito quindi a ritirarli e a trasformarli in ordini del giorno su cui preannuncio il parere favorevole.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

LETTA, *ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie*. Signora Presidente, il parere del Governo è favorevole sull'emendamento 13.0.1 purchè, come chiesto anche dal relatore, vengano soppresse le parole «da emanarsi con decreto ministeriale». Mi rimetto all'Aula sull'emendamento 13.0.2.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 13.0.3 per motivi legati alla possibilità che possano verificarsi problemi di ordine igienico-sanitario che creerebbero difficoltà. Esprimo parere contrario sull'emendamento 13.0.4; si tratta infatti di una deroga alla disciplina generale e le disposizioni concernenti le esclusioni vanno interpretate restrittivamente, tant'è vero che in seguito a contestazione già fatta dalla Commissione europea, con decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, tra le altre modificazioni è stata stabilita la soppressione di alcune ulteriori esclusioni dal campo di applicazione rispetto a quelle previste dalle direttive. Da questo punto di vista il parere non può che essere contrario sull'emendamento al testo e quindi si invitano i presentatori a ritirarlo e a trasformarlo in ordine del giorno. Stessa richiesta il Governo avanza per gli emendamenti 13.0.5, 13.0.6 e 13.0.7.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.0.1.

DEBENEDETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEBENEDETTI. Signora Presidente, non sono un giurista e quindi potrei sbagliarmi, tuttavia non capisco cosa voglia dire «percorso più breve e meno urbanizzato». Immagino che il poliziotto della polizia della strada che dovrà applicare questa legge si domanderà se debba prevalere l'aspetto del «più breve» o quello del «meno urbanizzato».

Propongo quindi che la formulazione sia o «meno urbanizzato più breve» o «nel più breve percorso non urbanizzato», poichè la dizione attuale non ha senso. E se qualcuno sostiene che questa è una pignoleria prenderò tale osservazione come un complimento.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sulla modifica proposta dal senatore Debenedetti.

BESOSTRI, relatore. È bene che esistano dei pignoli, perchè l'osservazione del senatore Debenedetti merita accoglimento. Pertanto sono favorevole alla dizione «percorso meno urbanizzato più breve».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.0.1, presentato dal relatore, con la modifica testè introdotta e con l'esclusione dell'ultima parte «da emanarsi con decreto ministeriale».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.0.2, presentato dal senatore Preda e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.0.3.

* **PINGGERA.** Signora Presidente, sono disponibile a trasformare anche questo emendamento in ordine del giorno, di modo che il Governo possa valutare la strada migliore da percorrere e quali accorgimenti debbano essere osservati per evitare l'attuale aggravio. Si tratta di rendere vendibili da parte di questi esercizi i prodotti di cui si tratta e la strada sicuramente si può individuare.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a dare lettura dell'ordine del giorno n. 9.

THALER AUSSERHOFER, segretario:

«Il Senato della Repubblica, in occasione della discussione della legge comunitaria, impegna il Governo ad attivarsi affinchè in materia di carni macinate venga considerata vendita diretta al consumatore finale anche quella effettuata ad esercizi alberghieri, ristoranti, mense, convitti e simili effettuata da esercizi per la vendita predetti».

9.3234.9

PINGGERA

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

BESOSTRI, relatore. Signora Presidente, esprimo parere favorevole su tale ordine del giorno.

LETTA, *ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie*. Signora Presidente, il Governo accoglie l'ordine del giorno di cui è stata testè data lettura.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto, l'ordine del giorno non viene dunque posto ai voti.

Anche l'emendamento 13.0.4 è stato trasformato in un ordine del giorno. Invito la senatrice segretario a darne lettura.

THALER AUSSERHOFER, *segretario*:

«Il Senato impegna il Governo

ad attivarsi affinché sia escluso dal campo di applicazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, qualsiasi sostanza od oggetto che, pur rientrando nelle categorie riportate nell'allegato A, presentando caratteristiche merceologiche, ambientali e sanitarie conformi alla normativa tecnica di settore, è riutilizzato o destinato ad essere riutilizzato, nello stesso o in altri processi produttivi, della medesima o di altra natura, tal quale ovvero previo normale trattamento industriale cui pure sono sottoposti prodotti, senza necessità di alcuna operazione di recupero di cui all'allegato C».

9.3234.10

ANDREOLLI, TAROLLI

PRESIDENTE. Invito i presentatori ad illustrare l'ordine del giorno di cui è stata data testè lettura.

TAROLLI. Signora Presidente, volevo sottolineare una constatazione. Ho ascoltato con attenzione la considerazione del relatore, che ha espresso parere favorevole sull'emendamento 13.0.4 a patto che esso fosse trasformato in ordine del giorno; ho anche udito la considerazione finale del relatore, che si è augurato e spera che il Governo sia più coerente e più rigoroso nell'accoglimento e poi nella traduzione operativa dell'impegno. Tale speranza e questo rigore attuativo non li ho trovati nelle parole del Ministro, il quale ha invitato genericamente a trasformare tale emendamento in ordine del giorno.

Signor Ministro, capisco che lei ha preso possesso di questa materia in così poco tempo e quindi non sia in grado di fornire risposte esaurienti o di assumere impegni altrettanto esaurienti; tengo però a sottolineare che si tratta di un problema che ormai sta esasperando non solo il mondo produttivo, ma anche quello istituzionale, che ha la responsabilità su questa materia. Per cui le chiederei un impegno più forte affinché questo ordine del giorno, in tempi ragionevoli, possa trovare la giusta considerazione.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull'ordine del giorno testè presentato dai senatori Andreolli e Tarolli.

BESOSTRI, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno all'esame, però chiedo ai presentatori di sopri-

mere le seguenti parole: «pur rientrando nelle categorie riportate nell’allegato A». Infatti, se si vuole centrare l’obiettivo di far sì che alcune materie non siano «rifiuti», nello stesso tempo non si può dire che pur essendo rifiuti ai sensi dell’allegato A, non devono essere trattati come tali! Ritengo che questo sia contraddittorio.

TAROLLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAROLLI. Signora Presidente, mi scuso con il relatore e non voglio mettermi a polemizzare con lui, che probabilmente è molto più preparato del sottoscritto. Gli chiedo, però, di farsi carico del fatto che questo emendamento non è stato predisposto né dal senatore Andreolli né dal senatore Tarolli, ma da un gruppo di lavoro incardinato presso una struttura istituzionale che ha sviscerato questa problematica in maniera incredibile. Quel riferimento, quindi, non è posto a caso, perché se è vero – probabilmente – quello che dice il relatore, è altrettanto vero che ci sono esemplificazioni applicative che poi sconfessano quanto il relatore adesso sta affermando. Pertanto, non voglio incaponirmi, ma, dal momento che si tratta di un ordine del giorno, lasciamo l’attuale formulazione e forniamo agli uffici del Ministero tutti i dati affinché lo possano approfondire adeguatamente, anche recuperando certe fasce che possono sfuggire al relatore come al sottoscritto. Soprimerne una parte è un autogol! Si tratta di un ordine del giorno: affrontiamolo con l’apertura mentale che merita.

PRESIDENTE. Senatore Tarolli, si intende, quindi che lei non accetta la modifica poc’anzi proposta dal relatore.

TAROLLI. Signora Presidente, io chiedo al relatore di considerare...

PRESIDENTE. Senatore Tarolli, lei accetta o no la modifica propostale?

TAROLLI. Signora Presidente, il relatore mi sembra intenda aggiungere qualcosa...

PRESIDENTE. Aspetti un momento, senatore Tarolli: lei deve rispondere alla domanda se accetta o no le modifiche proposte. Evidentemente chiede al relatore un ulteriore ripensamento.

Ha facoltà di parlare il relatore.

BESOSTRI, *relatore*. Signora Presidente, potrei accedere a una nuova formulazione: nel senso di sostituire, dopo la parola: «pur», la parola: «rientrando» con le altre: «apparentemente rientrante»; in questo caso la questione sarebbe superata.

TAROLLI. Grazie!

PRESIDENTE. Se capisco bene, onorevole relatore, dovremmo leggere così: «qualsiasi sostanza od oggetto apparentemente rientrante...».

BESOSTRI, *relatore*. No: «che, apparentemente rientrante». Il «che» resta.

GIOVANELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANELLI. Signora Presidente, vorrei suggerire al proponente e al relatore la considerazione che la definizione italiana di rifiuto è effettivamente molto restrittiva. C'è un problema di traduzione di un verbo (non sono un esperto di lingua inglese) che ha dato luogo ad una amplissima discussione.

Non si tratta, diciamo così, di correggere categoria per categoria, materiale per materiale il carattere restrittivo della definizione proponendo delle eccezioni, bensì di modificare la definizione. Questo è in corso d'opera, sia in sede europea, dove si tende a ricostruire una definizione di rifiuto che possa essere utilizzata in modo omogeneo presso tutti i paesi, sia in sede nazionale. A tale proposito la Camera dei deputati ha approvato una risoluzione informata e dettagliata che impegna il Governo, d'intesa con la DG-XI, ad elaborare la nozione di rifiuto in termini meno restrittivi. Infatti i termini con cui attualmente è definito il rifiuto comportano la cancellazione di quella categoria che si chiamava delle «materie prime seconde», o «materie prime secondarie», che sono per un verso scarti di lavorazione, ma per un altro verso materie prime per successivi passaggi di diverse lavorazioni.

Poiché i processi industriali sono un numero pressoché infinito e non stanno neppure fermi è fatica inutile inseguire materiale per materiale la possibilità di sottrarli alla definizione di rifiuto, anche perché i trattamenti non sono gli stessi: magari lo stesso materiale in determinate imprese ha caratteristiche tossiche pericolose se riutilizzato senza attenzione e in altre no.

Pertanto, tenendo conto di queste considerazioni, suggerirei che l'ordine del giorno impegni soprattutto il Governo ad accelerare i tempi della ridefinizione più ampia della categoria giuridica di rifiuto.

PRESIDENTE. Senatore Giovanelli, questo è ancora un altro ordine del giorno. Intende presentarlo?

GIOVANELLI. No, non ho preparato un testo. Dato che l'elaborazione di un ordine del giorno è in corso d'opera, volevo suggerire al proponente e al relatore questo riferimento alla necessità della modifica nel suo insieme della definizione di rifiuto, senza puntare eccessivamente l'attenzione su singole categorie o tipologie. Capisco che la ragione è fondata, ma si metterebbe sicuramente il Governo e il Ministro competente nell'impossibilità di seguire materiale per materiale l'inserimento o l'esclusione dalla lista dei rifiuti.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Giovanelli.

A questo punto sospendo la seduta per dieci minuti, perché ci sono anche gli emendamenti presentati dal senatore Pinggera sulla stessa materia e auspico che in questi dieci minuti riuscite a mettere insieme un unico ordine del giorno che tenga conto di tutte le osservazioni fatte.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 10,58, è ripresa alle ore 11,08).

Sospensione
seduta

La seduta è ripresa.

Invito il senatore segretario a dare lettura dell'ordine del giorno in cui sono stati trasformati l'emendamento 13.04, nonchè i successivi 13.0.5, 13.0.6 e 13.0.7.

CAMO, *segretario*:

«Il Senato

impegna il Governo ad attivarsi affinché sia esclusa dal campo di applicazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, qualsiasi sostanza od oggetto che, pur apparentemente rientrando nelle categorie riportate nell'allegato A, presentando caratteristiche merceologiche, ambientali e sanitarie conformi alla normativa tecnica di settore, è riutilizzato o destinato ad essere riutilizzato, nello stesso o in altri processi produttivi, della medesima o di altra natura, tal quale ovvero previo normale trattamento industriale cui pure sono sottoposti i prodotti, senza necessità di alcuna operazione di recupero di cui all'allegato C; impegna altresì il Governo ad agire sia in sede comunitaria che in sede nazionale per la formulazione di una nuova definizione di rifiuto che superi i problemi sopra esposti, anche con riferimento agli emendamenti 13.0.5, 13.0.6 e 13.0.7».

9.3234.10 (Nuovo testo) ANDREOLLI, TAROLLI, PINGGERA, THALER AUS-
SERHOFER, DONDEYNAZ

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno n. 10.

BESOSTRI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

LETTA, *ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie*.
Accolgo l'ordine del giorno n. 10, signora Presidente.

D'ALÌ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signora Presidente, aggiungo la mia firma all'ordine del giorno in esame.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Avendo il Governo accolto l'ordine del giorno n. 10, la Presidenza non lo metterà in votazione.

Passiamo all'esame dell'articolo 14, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

Esame Art. 14
ore 11,10

PILONI. Do per illustrato l'emendamento 14.1, signora Presidente.

* PINGGERA. Signora Presidente, l'emendamento 14.2 intende garantire un breve periodo per poter accettare la gravidanza; infatti, è difficile affermare la gravidanza dal primo giorno successivo al concepimento. Questo, in sostanza, è il senso dell'emendamento in oggetto.

L'emendamento 14.3 intende introdurre una regolamentazione per il caso di aborto spontaneo o di interruzione di gravidanza voluta. In questi casi, chiaramente, sarebbe opportuno che la previsione della norma non operi per tutta la durata del periodo successivo ad un parto normale.

L'emendamento 14.6 è diretto a non cumulare ma a reintrodurre le previsioni alternative, nell'ambito del lavoro notturno, di una riduzione di orario o di una maggiorazione retributiva. Entrambe le previsioni cumulate, infatti, potrebbero diventare eccessivamente gravose per il datore di lavoro.

L'emendamento 14.7 (Nuovo testo) postula la convivenza effettiva e non soltanto la qualità di coniuge che potrebbe essere, ad esempio, separato; chiaramente, in assenza di convivenza non c'è ragione di estendere al coniuge le possibilità previste dalla legge.

L'emendamento 14.8 è volto a prevedere un chiaro presupposto in base al quale applicare la normativa; entrambi i genitori devono essere occupati perché se uno dei due risulta disoccupato non c'è motivo per cui si debba permettere all'altro coniuge occupato di accedere alla previsione di esonero dal lavoro.

Per quanto riguarda l'emendamento 14.9, a mio giudizio, è opportuno menzionare ed introdurre il presupposto che il bambino viva effettivamente con la lavoratrice, nella famiglia di questa, e non sia, ad esempio, sì affidato alla lavoratrice ma dalla stessa magari ricoverato in un istituto. Queste ipotesi infatti possono ricorrere ed è opportuno far chiarezza fin dall'inizio.

DEBENEDETTI. Signora Presidente, coglierò l'occasione dell'illustrazione dell'emendamento 14.1, volto alla soppressione del comma 2 dell'articolo 14, per motivare le ragioni della sua presentazione non solo in termini specifici ma in termini generali.

La finalità della legge comunitaria è quella di garantire l'adempimento da parte dello Stato degli obblighi derivanti dall'appartenenza alle Comunità europee. Tra questi obblighi è compreso anche l'accertamento giurisdizionale, con sentenza della Corte di giustizia, della incompatibilità di norme legislative e regolamentari con le disposizioni normative delle Comunità europee, come recita la cosiddetta legge «La Pergola».

Nella relazione introduttiva si dà conto della giurisprudenza della Corte relativa all'ordinamento interno e alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana. Dando conto della condanna, si chiude la procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana. La relazione di accompagnamento della 1^a Commissione permanente recita testualmente: «L'articolo 14 prevede una norma diretta per l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia in materia di lavoro notturno delle donne.». A ciò si limita il parere della Commissione affari costituzionali. La Commissione lavoro si è spinta invece oltre, affermando che l'articolo 14, oltre a contenere modifiche dell'articolo 5 della legge n. 903 del 1977, dedica un ampio spazio alla disciplina, sia pure provvisoria, del lavoratore in generale, sia uomo sia donna, con relativo conferimento di delega legislativa fino all'approvazione della legge organica in materia di orario di lavoro. Devo considerare per inciso che le leggi che auspicano qualcosa sono degli ircocervi, a metà strada tra degli ordini del giorno e delle leggi vere e proprie. Frasi come: «Fino all'approvazione della legge organica in materia di orario di lavoro» sono frasi che hanno un significato pratico dal punto di vista dell'applicazione della legge quantomai dubbio, ma che la dicono lunga sugli intendimenti di chi propone questi testi.

È evidente che con tale disposizione si fuoriesce completamente dai motivi di fondo che hanno ispirato la stessa norma di cui all'articolo 14 e che sono richiamati nella relazione introduttiva. È evidente che l'intento è quello di percorrere strade alternative in relazione alla disciplina dell'orario di lavoro, diverse da quelle che si stanno seguendo proprio presso la Commissione lavoro della Camera dei deputati, dove l'intero pacchetto di provvedimenti sta percorrendo un suo autonomo *iter*.

Non posso non richiamare l'attenzione dell'Assemblea su questa pericolosa frammentazione della disciplina. Spesso ci lamentiamo del numero eccessivo delle leggi esistenti che rende difficile la loro interpretazione, ma il comma 2 dell'articolo 14 va proprio in questa direzione.

Un fatto ancora più importante è la mancata considerazione nel testo normativo in esame della volontà espressa sulla materia dalle parti sociali, il 12 novembre 1997, quando la Confindustria, CGIL, CISL e UIL hanno recepito la direttiva 93/104/CE sull'orario di lavoro.

Si tratta ancora una volta di anticipare, codificandoli e restringendoli, quei limiti che le stesse parti sociali hanno convenuto di individuare nell'ambito della contrattazione collettiva, riducendo di fatto la stessa autonomia delle parti sociali.

Vi è un ulteriore aspetto sul quale vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi: si tratta di un tema più generale e la Presidente sarà così gentile da consentirmelo. È presente in Aula il Ministro delle politiche comunitarie: è un giovane Ministro per un Ministero nuovo. Io credo che dovremmo ampliare l'orizzonte. Ci siamo trovati tante volte, anche recentemente, in confronti tra il commissario Van Miert e il ministro Cardinale, di fronte a situazioni in cui si nota che le autorità comunitarie hanno una funzione propulsiva e le autorità nazionali hanno una fun-

zione di freno. Non voglio dire che sia sempre così, ma certo sovente è così. Questo poi si verifica, tra l'altro, anche a livello nazionale tra il centro e la periferia ed è un argomento che, secondo me, merita qualche riflessione, perché se fosse vero ne andrebbe addirittura di un principio fondamentale quale quello della sussidiarietà.

In fondo, in questo caso si ripresenta la stessa situazione ed è per questo che chiedo la soppressione di una norma che andrebbe nella direzione di far proliferare le leggi su materie che richiedono di essere trattate in modo organico, di chiedere deleghe e di ridurre lo spazio alla concertazione delle parti sociali. Per questo motivo il Governo ha voluto istituire un Ministero per le politiche comunitarie e noi rivolgiamo molti auguri al Ministro perché possa svolgere un'opera che secondo me è straordinariamente importante, anche alla luce di ciò che dicevo prima.

Pertanto, ritengo che questa sia un'occasione per stare nei binari e non andare fuori (secondo me in modo restrittivo) rispetto alle previsioni della legge comunitaria che dobbiamo approvare.

FUMAGALLI CARULLI. Signora Presidente, l'emendamento 14.5, da me presentato, è identico all'emendamento 14.4, presentato dal senatore Debenedetti, e le motivazioni sono le stesse.

Anch'io richiamo l'attenzione del Ministro per le politiche comunitarie sull'articolo 14, nel quale, sia nel disegno di legge governativo sia nel testo licenziato dalla Commissione, si finisce per andare fuori dagli ambiti propri delle politiche comunitarie. Attraverso la legge comunitaria vengono inserite nel nostro ordinamento le direttive comunitarie, oppure si dà esecuzione a qualche condanna – come nel caso ora in discussione – che l'Italia ha ricevuto in sede europea. Si tratta della condanna in materia di lavoro femminile notturno, che la Corte di giustizia europea ha emesso – se ricordo bene – già nel 1977: a venti anni di distanza, dobbiamo adeguare l'ordinamento nazionale a quella sentenza.

Ora, il testo che propone il Governo va oltre gli ambiti di competenza del Ministero per le politiche comunitarie e introduce in modo surrettizio – ma non troppo, perché è anche dichiarato – una modifica del sistema legislativo in materia di lavoro che avrebbe invece bisogno di una riflessione molto più approfondita. È vero che si dice che, finché non sarà rivista l'intera materia, si ritiene di intervenire con le deleghe, che sono oggetto dell'articolo e degli emendamenti al nostro esame, ma è proprio questo che noi contestiamo. La materia del lavoro è talmente importante che è bene sia oggetto di una discussione fatta dal Parlamento in prima persona e non attraverso quelle Commissioni parlamentari che hanno il compito di verificare gli effetti della delega.

Noi abbiamo presentato l'emendamento soppressivo del comma 2 dell'articolo 14 perché il comma 1 è quello che risponde alle esigenze effettive di dare esecuzione alla condanna inflitta al nostro paese dalla Corte di giustizia europea. Noi ci fermiamo a quello. Ci rendiamo ben conto che la materia del lavoro femminile potrebbe essere contenuta nel disegno di legge comunitaria, sia nel testo della Commissione sia in eventuali emendamenti, ma poiché mi sembra di capire – anche leggendo i vari emendamenti presentati – che la disciplina ulteriore di detta-

glio in materia di lavoro femminile presenta delle difficoltà, riteniamo che dovremmo limitarci al mero comma 1, che è quello appunto che dà esecuzione alla decisione della Corte di giustizia europea.

Inoltre, vorrei rilevare anch'io che, come già per il disegno di legge sul lavoro straordinario, su cui il Governo ha chiesto la fiducia che verrà votata proprio oggi alla Camera, ancora una volta si va in un certo senso contro o si modifica in modo surrettizio una concertazione tra le parti sociali e precisamente quella del 12 novembre 1997 tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL con l'accordo di ricezione della direttiva 93/104/CEE sull'orario di lavoro.

A me pare che andare contro la concertazione proprio da parte di un disegno di legge governativo rappresenti veramente il massimo dell'incongruità. Possiamo arrivare pensare che possa farlo il Parlamento nella sua autonomia anche di decisione legislativa, ma che sia addirittura un disegno di legge governativo a disattendere in un certo senso gli impegni assunti dal Governo nei confronti delle parti sociali mi sembra davvero una incongruenza enorme.

Anche per questo chiediamo che venga soppresso il comma 2 dell'articolo 14, pur se, ripeto, le articolazioni presenti in alcuni emendamenti a proposito del lavoro femminile possono trovarci d'accordo. Non so se il relatore voglia riformulare il testo del comma 2 tenendo presenti le osservazioni emerse, ma certo è che non siamo disponibili a votare una norma che vada al di là dei confini della legge comunitaria, che cioè non si limiti a disciplinare il lavoro notturno femminile ma che estenda la sua competenza al lavoro in genere e al lavoro maschile.

Vi è poi un aspetto che mi lascia molto perplessa. Mi riferisco al testo della Commissione dell'articolo 14, lettera *f*) (ho però visto che anche il testo di un emendamento di una parte della maggioranza si muove nella stessa direzione), ove si dice che le deleghe si informeranno al seguente principio: «prevedere che ulteriori limitazioni al lavoro notturno, nei confronti di lavoratori dipendenti, possano essere concordate in sede di contrattazione collettiva»; su questo, essendoci un rinvio alla contrattazione collettiva, non sarò certo io a fare obiezioni. Tuttavia al successivo punto *g*) si dice: «prevedere che, per i casi di esonero dalla prestazione di lavoro notturno di cui alla lettera *d*), debba essere prevista una verifica con le rappresentanze sindacali unitarie o, in assenza, con le organizzazioni sindacali territorialmente competenti maggiormente rappresentative»; mi sembra allora che rispetto alla lettera *f*), che prevede un rinvio alla concertazione, la successiva lettera *g*), che invece prevede una verifica con le sole rappresentanze sindacali, sia in contraddizione.

BETTAMIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTAMIO. Signora Presidente, innanzitutto consiglierei a tutti i colleghi, me compreso, di non premettere mai la locuzione «sarò

breve» ai propri interventi perchè uno si fa delle illusioni e poi ha delle amare sorprese.

Per quanto concerne la sostanza del problema, sono sulla stessa linea dei due colleghi che mi hanno preceduto perchè effettivamente dobbiamo semplicemente adeguare il nostro ordinamento interno ad una sentenza della Corte di giustizia, schematizzata al comma 1 dell'articolo 14. Se vogliamo disciplinare più in dettaglio tutta la problematica del lavoro notturno, così come viene fatto nel disegno di legge, rischiamo di travalicare il contenuto della sentenza comunitaria; senza contare – e qui concordo con i colleghi Debenedetti e Fumagalli Carulli – che potremmo a questo punto legiferare in modo più organico su questa importante materia.

Ecco perchè sono favorevole alla soppressione del comma 2 già auspicata nei due precedenti interventi.

SMURAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SMURAGLIA. Signora Presidente, intendo soffermarmi esclusivamente sul problema giuridico sollevato dai colleghi, ad uno dei quali, il senatore Debenedetti, devo ricordare che il testo di questo provvedimento non è proposto dalla Commissione lavoro, ma dalla 1^a Commissione, affari costituzionali. Facilmente si ha nel mirino la Commissione lavoro, ma questa volta l'obiettivo è sbagliato perchè è la Commissione affari costituzionali ad aver espresso questo orientamento e lo ha fatto nell'ambito di una lunga pratica in materia comunitaria, certamente superiore alla nostra.

Quando vi è una direttiva comunitaria o una sentenza della Corte di giustizia, nessuno ha mai stabilito che esse debbano immediatamente e senza osservazioni entrare a far parte del sistema giuridico del nostro paese. Che ci debba essere un adeguamento, un adattamento anche alla normativa vigente è cosa assolutamente pacifica. Quello che ha fatto la 1^a Commissione, e che credo debba essere mantenuto, è di prevedere come si integra la direttiva comunitaria con la normativa vigente presso di noi ed anche con gli stessi accordi che vengono stipulati fra le parti sociali, che non si pretenderà che abbiano valore di legge, perchè devono essere in qualche modo trasferiti in un procedimento legislativo.

Presidenza del vice presidente ROGNONI

Cambio
di Presidenza
ore 11,30

(*Segue SMURAGLIA*). Dunque, qui non solo non si intende affatto negare la direttiva comunitaria, ma neanche l'intesa tra le parti sociali; si vuole solo evitare una conseguenza che sarebbe grave e cioè che

un'applicazione immediata, attuata *tout court*, senza un'indicazione precisa per il Governo, produca effetti perversi.

Ricordo che nell'intesa tra le parti sociali ci si riferisce al lavoro notturno; vi è poi una situazione che si dovrà definire (c'è una proposta di legge in tal senso pendente innanzi alla Camera) sul problema complessivo dell'orario di lavoro e quindi anche delle pause; pertanto, che si deleghi il Governo a provvedere in maniera organica, tenendo conto di tutto questo, fino a quando sarà approvata la nuova legge in materia di orario e di tempi di lavoro, mi sembra non solo corretto, ma addirittura doveroso.

Mi pare, quindi, che sopprimere il comma 2 del testo predisposto dalla Commissione non solo sarebbe compiere un atto che va al di là non solo dei nostri poteri e doveri, ma sarebbe anche negativo da ogni punto di vista, fermo restando il principio del massimo rispetto dell'autonomia delle parti sociali, dell'autorità comunitaria e delle sue direttive e sentenze, ma anche considerando la necessità di coordinare tutto questo con un sistema che ha bisogno di essere organico in materia di lavoro notturno, in particolare femminile, che è problema di estrema delicatezza, che va trattato con calma, quindi anche deferendo al Governo il compito di provvedere con una norma delegata nella quale, però, giustamente vengano fissati alcuni criteri.

CÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CÒ. Signor Presidente, volevo intanto chiarire una questione mi sembra sia stata sollevata nella discussione rispetto alle modalità di recepimento delle direttive europee. Tali direttive vengono recepite mediante una legge statuale. Ora, è del tutto evidente che quando uno Stato recepisce per legge una direttiva investe, per l'appunto, direttamente il Parlamento delle modalità di attuazione di tale direttiva. Quindi nulla vieta, dal punto di vista giuridico (direi quasi costituzionale), che quella legge preveda una regolamentazione, pur nello spirito del recepimento, più ampia della materia che è oggetto della delega. Dal punto di vista della correttezza istituzionale, quindi, non vedo alcuna difficoltà ad introdurre oggi, in questa legge comunitaria, una regolamentazione del lavoro notturno, al di là di quello che la direttiva europea ha stabilito e che è stato oggetto della sentenza della Corte di giustizia.

Ma vorrei dire di più. Quando nel testo licenziato dalla Commissione e anche nell'emendamento 14.1, tra i cui presentatori c'è il senatore Smuraglia, si fa riferimento al «lavoratore che sia l'unico genitore di un figlio di età inferiore a dodici anni» (cioè lavoratore uomo), mi pare che si affronti esattamente lo stesso problema che è stato sollevato dalla sentenza della Corte di giustizia. È evidente infatti che in tal modo si introduce una limitazione al lavoro notturno per chi deve accudire un figlio di età inferiore a 12 anni, sia esso uomo o donna, e quindi lo spirito che informa il recepimento di questa direttiva è esattamente in sintonia con i contenuti della sentenza della Corte di giustizia.

Colgo, infine, l'occasione per preannunciare che voterò a favore dell'emendamento 14.1, presentato dai senatori D'Alessandro Prisco, Piloni, Smuraglia e Pelella, perché si introduce un elemento, che io ritengo fondamentale, e cioè la previsione che la normativa sul lavoro notturno si rivolga a tutte le lavoratrici sia del settore privato che del settore pubblico. Mi pare questo un elemento migliorativo estremamente importante che credo debba essere attentamente recepito e valutato sia dal relatore che dal Governo.

BEDIN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEDIN. Signor Presidente, prendo la parola brevemente, solo per aggiungere qualche osservazione a quanto ha già detto il senatore Smuraglia.

Innanzitutto, per quanto riguarda la correttezza del testo proposto dal Governo dal punto di vista procedurale, mi sembra che esso recepisca l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla giurisprudenza dell'Unione europea. Da questo punto di vista è un atto «dovuto». Inoltre mi pare che con il comma 2, quello che in questo momento è oggetto di discussione, si introduca anche una corretta procedura interna.

Buona parte del dibattito in sede di discussione generale ha riguardato la possibilità, anzi la necessità che i singoli Parlamenti – nel nostro caso il Parlamento italiano – partecipino in qualche maniera alla definizione delle norme che regolano la vita comunitaria. Credo che questo sia uno di quei casi: in altre parole, oggettivamente, immediatamente noi ci adeguiamo alla giurisprudenza dell'Unione, ma contemporaneamente in questa legge, con la delega al Governo, affermiamo anche che sul punto dei diritti di cittadinanza dei lavoratori la normativa italiana ha raggiunto degli obiettivi e definito uno *status* al quale invitiamo ad adeguarsi anche il resto dell'Unione europea. È un aspetto questo sul quale occorre che cominciamo a riflettere. Generalmente l'adeguamento dell'Italia alle direttive dell'Unione europea è visto come una necessità, perché gli altri fanno in una certa maniera; sottolineare, con questa delega al Governo, che lo stato dei diritti nel nostro paese ha raggiunto un livello al quale anche la normativa europea progressivamente, attraverso un confronto comunitario, deve adeguarsi, credo sia un elemento che va a favore dell'indirizzo che stiamo perseguiendo.

Per quanto riguarda il merito, mi pare che la concertazione sia comunque salvaguardata. Del resto, se volessimo scendere nei particolari della delega, dovremmo inserire anche qualche altro elemento – ma non è questa la sede – perché la diffusione del lavoro atipico, la diffusione del «nuovo lavoro a domicilio» probabilmente ci richiederà uno sforzo per impedire che il lavoro notturno, non più svolto da lavoratori e da lavoratrici dipendenti, sia svolto di fatto da lavoratori parasubordinati.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BESOSTRI, relatore. Signor Presidente, proporrei alcune modifiche ai presentatori dell'emendamento 14.1, nel senso di accoglierne soltanto alcune parti.

I presentatori propongono praticamente la sostituzione del comma 1 dell'articolo e questo non è possibile perché esso corrisponde all'adempimento necessario di adeguare l'ordinamento nazionale alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 4 dicembre 1997. Invece, accanto a quelle contenute nel testo licenziato dalla Commissione, si potrebbero inserire alcune delle lettere contenute nell'emendamento per specificare i criteri della delega (tra l'altro, alcuni sono letteralmente uguali).

Inoltre, nell'annunciare che esprimerò parere negativo alla soppressione del comma 2, così come propongono gli emendamenti dei senatori Debenedetti e Fumagalli Carulli, poiché occorre generalmente tener conto della discussione, nella proposta di modifica che sottopongo ai presentatori dell'emendamento 14.1 terrò conto di un punto che ritengo importante e che ritenevo implicito (ma se vogliamo lo esplicitiamo), ossia che questo tipo di regolamentazione deve avvenire sulla base di accordi assunti in sede di concertazione delle parti sociali.

Pertanto, tenendo conto dell'emendamento 14.1, l'articolo 14 sarebbe modificato nel seguente modo: il comma 1 rimane identico; per quanto riguarda il comma 2 (ovviando, tra l'altro, in questo modo ad un errore della Commissione che non aveva posto un termine per l'esercizio della delega), dopo la parola «emanare» si potrebbero inserire le parole «entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge», che è quanto contenuto nell'emendamento 14.1. Poi, delle lettere proposte, ritengo possibile, con modifiche, mantenere la lettera *b*), inserendola però non in maniera autonoma (per non alterare l'ordine delle lettere), ma alla fine della lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 14 del testo proposto dalla Commissione. Quindi, dopo le parole «lavoratori interessati» si potrebbero aggiungere le seguenti parole: «; nonché prevedere che la normativa si rivolga a tutti i lavoratori e le lavoratrici sia del settore privato che del settore pubblico sulla base di accordi assunti in sede di concertazione delle parti sociali».

Resta poi inalterato il testo proposto dalla Commissione, che tra l'altro coincide letteralmente con il testo dell'emendamento 14.1, soprattutto con le modifiche introdotte dalla lettera *f*) in avanti. Infine, si potrebbe aggiungere il seguente comma, che altro non è che il comma 2 dell'emendamento 14.1 con una sola modifica: «2-bis. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 2» – questa è la modifica apportata – «è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono il parere entro 30 giorni».

PRESIDENTE. I presentatori dell'emendamento 14.1 accettano le modifiche proposte dal relatore?

PILONI. Signor Presidente, sulla seconda parte dell'articolo, quella cioè relativa ai criteri e ai principi, le correzioni proposte dal relatore possono trovarci d'accordo. Devo dire però, francamente, che sul com-

ma 1 non concordiamo. Infatti – e colgo l'occasione anche per richiamare brevemente alcune questioni – qui diamo una delega al Governo per il riordino del lavoro notturno; ci pare opportuno, però, che questa delega affronti l'insieme delle problematiche, proprio perché sono questioni che (come peraltro si afferma anche nel testo del Governo) hanno bisogno di criteri e principi per la propria applicazione.

Per quanto riguarda l'obiezione fatta, credo che l'attuazione della sentenza della Corte di giustizia si realizzi anche attraverso l'attribuzione di una delega per il riordino complessivo.

Ricapitolando, quindi, sul comma 1 non posso trovarmi d'accordo con il relatore, mentre sulle altre proposte di modifica dell'emendamento sì.

PRESIDENTE. Senatrice Piloni, vorrei che fosse chiaro che non usciamo da questa situazione se poi non verrà formulato un testo preciso.

Senatore Smuraglia, lei cosa dice nel merito?

SMURAGLIA. Signor Presidente, mi sembra che la senatrice Piloni abbia insistito sull'emendamento, rimettendosi però al relatore per quanto riguarda le parti successive al comma 1, per le modifiche che vuole apportare. Su queste vorrei solo far notare al relatore che la formula da lui proposta per la lettera *a*) (che in linea di principio può essere accettabile) sarebbe un po' troppo impegnativa per il Parlamento. Infatti, scrivere «sulla base di accordi assunti in sede di concertazione delle parti sociali» mi sembra eccessivo; facciamo pure un riferimento alla concertazione, ma non diciamo che sarà la concertazione a stabilire quello che il Parlamento deve fare. Insomma, si potrebbe utilizzare una formula più morbida, dicendo ad esempio «tenendo conto della...»; quella proposta dal relatore comporterebbe che siamo vincolati a quello che stabiliranno le parti sociali, mentre dobbiamo sempre preservare l'ultima parola del Parlamento. Se il relatore trovasse una formula più morbida, pertanto, io sarei d'accordo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi o troviamo subito questa nuova formulazione o sospendo per cinque minuti la seduta affinché si trovi un accordo, poiché non posso mettere in discussione un testo che non conosco.

BESOSTRI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BESOSTRI, *relatore*. Signor Presidente, una sospensione si rende necessaria dal momento che il comma 1 non può essere toccato; infatti una sentenza della Corte di giustizia si esegue, non si può delegare il Governo ad eseguirla. Questo è un punto di diritto che ritengo irrinunciabile, dopodiché si è ritenuto che non potesse esserci un'esecuzione parziale e che nella stessa occasione si rivedesse l'intera materia; poi, in

sede di esecuzione, si potrà modificare anche il disposto del comma 1. Direi però che non è ammissibile delegare il Governo a dare esecuzione ad una sentenza quando questa è dispositiva e quando si tratta della prima occasione di dare esecuzione alla sentenza per evitare le sanzioni.

Sono, pertanto, d'accordo su una sospensione di dieci minuti: c'è un emendamento soppressivo di cui ho voluto tener conto nella nuova formulazione, ci sono delle proposte di modifica ed è forse opportuno avere il tempo di concordarle.

BETTAMIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTAMIO. Signor Presidente, gli interventi dei senatori Fumagalli Carulli e Debenedetti riguardavano il fondo della questione e non tanto se sia opportuno modificare in qualche parte le singole disposizioni. Quindi, le ottiche con le quali i vari Gruppi guardano a questo articolo sono divergenti non tanto per motivi di forma quanto di sostanza. Mi domando se una sospensione di dieci minuti sia sufficiente a trovare l'accordo sulla forma e sulla sostanza di un articolo che si presenta abbastanza importante perché non solo rischiamo di essere al di fuori del contenuto della sentenza della Corte di giustizia, ma anche di intralciare il lavoro che su un problema così importante sta già compiendo l'altro ramo del Parlamento.

La mia opinione quindi sarebbe quella di prendersi una pausa di riflessione più lunga di dieci minuti, magari rinviando tutto all'inizio della seduta pomeridiana poiché non credo che in dieci minuti si riesca a fare granché.

PRESIDENTE. Invito il ministro Letta a pronunciarsi sulla proposta di sospensione della discussione sull'articolo 14.

LETTA, *ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie*. Signor Presidente, su questo argomento il Governo si rimette alle scelte che farà l'Aula, salvo confermare la necessità ultimativa dell'approvazione del comma 1 dell'articolo 14 così com'è. Vi è, infatti, un obbligo legato ad una sentenza; si tratta esattamente degli argomenti di cui abbiamo parlato in sede di discussione generale riguardo al nostro problema di contenzioso con la Corte di giustizia della Comunità europea. Con questo articolo, noi eliminiamo una sentenza contro il nostro paese riguardo al contenzioso con la Corte di giustizia; ed è per questo che credo sia irrinunciabile l'approvazione del citato comma 1. Per il resto il Governo si rimette alla decisione dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Senatore Bettamio, ho ascoltato le varie proposte e se il relatore mi chiede di sospendere la seduta per dieci minuti glielo concedo.

SALVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVI. Signor Presidente, se lei è d'accordo si potrebbe accantonare la votazione dell'articolo 14 e dei relativi emendamenti, rinviandola a prima della votazione finale.

PRESIDENTE. Senatore Salvi, concordo con la sua proposta perché così guadagnamo tempo. Pertanto, se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Passiamo all'esame dell'articolo 15.

Voto art. 15

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 16.

Voto art. 16

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 17, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

**Esame art. 17
ore 11,48**

LUBRANO DI RICCO. Signor Presidente, l'emendamento 17.1 che reca la mia firma tende solo ad evitare che vi possono essere interpretazioni diverse di questo articolo. Stabilire se la difformità è «in maniera sostanziale» o meno può dare adito a controversie infinite. Ho proposto pertanto con quest'emendamento di sopprimere le parole: «in maniera sostanziale» perché basta una difformità: o la difformità c'è o non c'è, non capisco cosa significhi che una difformità debba essere in modo sostanziale. Temo quindi che andremmo a creare una norma che darebbe adito a molteplici controversie. Dobbiamo invece redigere leggi semplici e chiare e non disposizioni normative che possono dare adito a lungaggini interpretative.

Per questi motivi, chiedo al relatore e al Governo di accogliere l'emendamento.

PINGGERA. Signor Presidente, l'emendamento 17.2, che si illustra da sé, intende solo concedere una maggiore flessibilità alla sanzione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BESOSTRI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 17.1 perché se si eliminano le parole «in maniera sostanziale», di fatto, ogni difformità può dare origine a problemi. Mi sembra che la situazione sia esattamente contraria.

Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 17.2, in quanto una estensione delle sanzioni, sia nel minimo che nel massimo, consente quella graduazione necessaria nelle sanzioni amministrative.

LETTA, *ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 17.1 e mi rimetto all'Aula sull'emendamento 17.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.1, presentato dal senatore Lubrano di Ricco.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.2, presentato dal senatore Pinggera e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 17, nel testo emendato.

Voto art. 17

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 17, che invito il relatore ad illustrare.

BESOSTRI, *relatore*. Signor Presidente, intendo trasformare l'emendamento 17.0.1 nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

invita il Governo a verificare le disposizioni di attuazione della normativa comunitaria che impediscono, ostacolino o limitino l'importazione, la detenzione ed il commercio di prodotti di qualsivoglia natura provenienti dai paesi dell'Unione europea e conformi alla normativa comunitaria, al fine di eliminare tutte quelle disposizioni di settore che possono essere definite misure equivalenti ai divieti di importazione, quali, ad esempio, quelli di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 1996, parte B, III, n. 3».

9.3234.11

IL RELATORE

PRESIDENTE. Ne prendo atto e la prego di far pervenire il testo dell'ordine del giorno alla Presidenza.

Invito il Ministro a pronunziarsi sull'ordine del giorno testé presentato.

LETTA, *ministro senza portafoglio per le politiche comunitarie*. Signor Presidente, accolgo l'ordine del giorno, presentato dal relatore Besostri.

PRESIDENTE. Stante l'accoglimento del Governo, l'ordine del giorno n. 11 non sarà posto in votazione.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 14 e dei relativi emendamenti, precedentemente accantonati.

SALVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVI. Signor Presidente, propongo di invertire l'ordine del giorno, e di avviare l'esame del disegno di legge n. 3456, in attesa che la questione relativa all'articolo 14 del disegno di legge n. 3234 sia risolta con adeguata riflessione.

PRESIDENTE. La sua proposta deve ricevere il conforto dell'Aula.

BETTAMIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTAMIO. Signor Presidente, concordo con la proposta avanzata dal senatore Salvi.

PRESIDENTE. Se non ci sono osservazioni, così rimane stabilito.

Rinviamo, quindi, alla seduta pomeridiana il seguito della discussione del disegno di legge n. 3234, con l'esame dell'articolo 14 e dei relativi emendamenti, e passiamo al secondo punto dell'ordine del giorno.

Discussione del disegno di legge:

(3456) Finanziamenti ed interventi per opere di interesse locale (Relazione orale)

Discussione
ddl 3456
ore 11,53

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Finanziamenti ed interventi per opere di interesse locale».

Il relatore, senatore Rescaglio, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Ha pertanto facoltà di parlare il senatore Rescaglio.

Relazione
orale
ore 11,54

RESCAGLIO, *relatore*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 3456 reca come titolazione: «Finanziamenti e interventi per opere di interesse locale». Ad una prima lettura, il provvedimento può presentarsi discontinuo, perché comprende tre argomenti che non hanno una relazione ben precisa tra di loro. Se un legame però possono avere, è quello che nasce da una certa urgenza perché i tre punti principali del disegno di legge chiamano tutti in causa problemi che devono trovare una soluzione in tempi abbastanza rapidi.

Il disegno di legge si compone di tre articoli. L'articolo 1 stanzia i contributi destinati alla Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, ammontanti a 5 miliardi per il 1999 e a 10 miliardi per l'anno 2000, per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Co-

nosciamo tutti il significato del Duomo di Milano nella storia culturale del Nord: è uno dei monumenti più insigni che la cultura lombarda può vantare ed ha lasciato dei segni anche in altre province. Mi torna utile ricordare a tale proposito che nel mio paese esiste una chiesa edificata a imitazione del Duomo di Milano, così come in altre parti della provincia di Cremona. Il Duomo di Milano – ripeto – è un riferimento culturale di notevole entità: il contributo decennale ad esso assegnato rappresenta quindi il tentativo di provvedere a lavori di manutenzione strettamente necessari ed opportuni. Si parla di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche perché – chi ha competenze tecniche lo sa bene – il Duomo di Milano è stato realizzato su una piattaforma che ha notevoli limiti. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono dunque di un'urgenza eccezionale.

L'articolo 2 si riferisce ad un problema che ci riporta ai terremoti degli anni 1980, 1981 e 1982, in particolare nelle regioni della Basilicata e della Campania. Si sottolinea la necessità di completare l'opera di ricostruzione e di sviluppo nelle zone colpite da quegli eventi sismici, di cui conosciamo bene l'entità. L'articolo 2 ha suscitato anche l'attenzione dei sindaci delle zone colpite: in 13^a Commissione si è tenuta un'audizione dei sindaci dei paesi che hanno avuto problemi con questi fenomeni sismici e in quell'occasione abbiamo compreso quali sono state la storia e la realtà vissute da queste regioni in quelle tragiche occasioni. Ebbene, i sindaci hanno richiamato la nostra attenzione sulla necessità di prevedere interventi ben finalizzati e consapevoli, evitando il ripetersi di abusi che possono essere intervenuti in tempi lontani.

L'articolo 2 detta i seguenti principi e criteri direttivi della delega conferita al Governo: semplificare l'azione amministrativa per ottenere la piena utilizzazione delle risorse finanziarie; dettare disposizioni per una rapida soluzione in sede amministrativa del contenzioso esitante (abbiamo appreso dai sindaci che tale contenzioso rinvia nel tempo gli interventi diretti); ridelimitare gli ambiti territoriali degli interventi (anche i sindaci hanno evidenziato la necessità di evitare interventi generalizzati, privilegiando quelli finalizzati e territorialmente orientati); disciplinare l'eliminazione delle abitazioni precarie, la riconversione dei siti su cui sono sorti gli insediamenti provvisori e le azioni amministrative da compiere a seguito della conclusione della ricostruzione;». Il verbo «disciplinare» è molto indicativo: si tratta di eliminare le abitazioni precarie che esistono ancora, perché i sindaci ci hanno fatto conoscere realtà inquietanti a distanza di 18 anni dal primo evento sismico del 1980.

Infine, alla lettera *e*) dell'articolo 2, si prevede di delegare ai comuni, secondo competenze specifiche, «le funzioni ed i compiti di gestione degli interventi». Nel testo governativo, si estendeva tale delega anche alle province, ma poi in Commissione si è detto che era opportuno, dopo aver ascoltato i sindaci, delegare queste funzioni solo ai comuni, perché le province non avevano avuto in questi anni compiti specifici in ordine ai fenomeni sismici cui ho accennato.

Questa è la realtà contemplata dall'articolo 2 del disegno di legge al nostro esame, che ci richiama indubbiamente a uno dei momenti

drammatici della storia del paese. Poi, nel tempo, avremmo avuto altri tristi fenomeni sismici che ben ricordiamo e le cui gravi conseguenze sono ancora così presenti nel tessuto reale del nostro paese.

Per gli interventi nelle zone terremotate «sono autorizzati limiti di impegno ventennali rispettivamente di lire 10.000 milioni annue a decorrere dal 1999 e di lire 15.000 milioni annue a decorrere dal 2000». Tali somme saranno prese dal «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, come anche per il precedente articolo 1, che prevedeva contributi a favore del Duomo di Milano.

L'articolo 3 del testo del disegno di legge governativo ci porta in una zona diversa del paese, cioè nella regione Friuli-Venezia Giulia, in questi giorni oggetto di cronaca anche perché vi si è svolto un impegnativo *test* elettorale. Nell'articolo 3, appunto, è autorizzata la spesa di lire quattro miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2002 «per la realizzazione di interventi e di opere infrastrutturali di interesse locale», che hanno come punto di riferimento l'ampliamento della base di Aviano, un'importante base venuta alla cronaca in questi ultimi tempi anche per altri fenomeni tragici. Si prevede, quindi, la realizzazione di infrastrutture tali da rendere meno inquietante la convivenza con la gente di Aviano. Anche questi stanziamenti sono reperiti nell'ambito del «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998.

Devo ricordare, a onor di cronaca, che un accenno alla materia trattata in questi articoli si trova anche in altre parti, per esempio nella manovra finanziaria, però nel disegno di legge al nostro esame si propongono interventi con carattere di urgenza, tenendo conto di fatti per cui si poteva trovare una soluzione anche precedentemente, soprattutto per gli eventi sismici degli anni 1980, 1981 e 1982, e che però si è creduto di concretizzare in questo disegno di legge appunto per venire incontro a difficoltà reali e concrete.

Per tutte queste ragioni, signor Presidente, chiedo che il disegno di legge venga approvato da quest'Aula. (*Applausi dai Gruppi Partito Popolare Italiano e Democratici di Sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Dicho aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Iuliano. Ne ha facoltà.

Discussione generale
ore 12,02

IULIANO. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per sottolineare soprattutto l'importanza che riveste l'articolo 2 del disegno di legge al nostro esame per quanto riguarda il completamento dell'opera di ricostruzione in Basilicata e in Campania.

Non si intende prolungare all'infinito l'argomento del terremoto del 1980. Proprio per questo, opportunamente, l'articolo 2 inizia con le parole: «Al fine di completare l'opera di ricostruzione». Quindi, si intende porre la parola fine alle vicende, di vario tipo, che hanno caratterizzato quell'evento sismico.

È utile ricordare ciò che è accaduto il 23 novembre del 1980 (l'altro ieri abbiamo celebrato il diciottesimo anniversario di quel terremo-

to), l'estensione del disastro e il numero di vittime, oltre 3.000, e l'impreparazione a fronteggiare un evento di tale portata; ricordiamoci che allora emerse in tutta la sua drammaticità la necessità di avere un apparato più razionale di protezione civile. Fino ad allora gli interventi erano affidati solo alla buona volontà dei reparti dell'esercito e ai mezzi e agli uomini dei vigili del fuoco. L'impiego prezioso del volontariato ha cominciato da allora ad avere una sua razionalità, dopo le prime esperienze risalenti soprattutto all'alluvione di Firenze del 1966. Interi paesi distrutti, comuni come Laviano, nell'alto Sele, di cui restavano in piedi soltanto alcune case; non esisteva più il municipio, la caserma dei carabinieri, la farmacia. L'esatta percezione dell'entità di quel disastro si ebbe solo dopo una settimana, giacchè alcune case furono raggiunte dai soccorsi soltanto dopo sette, otto giorni. Di molti piccoli paesi non esisteva traccia neppure nelle carte militari e la viabilità, dove praticabile, impediva il passaggio dei mezzi più pesanti, che stazionarono in pianura per giorni e giorni prima di essere utilizzati. Le tracce e le ferite di quel giorno restano ancora vive nella mente di chi visse quei terribili 90 secondi di apocalisse.

È vero, la ricostruzione ha beneficiato di molti fondi pubblici, ma molto spesso questi si sono persi nei meandri delle difficoltà burocratiche e talvolta nelle tasche di faccendieri senza molti scrupoli. Soprattutto il tentativo di creare sviluppo ha prodotto aree industriali il cui utilizzo pieno solo oggi si comincia a intravvedere grazie a strumenti normativi introdotti in questa legislatura, che hanno però ancora bisogno di impulso e di accelerazione. Va detto che industriali improvvisati, provenienti da ogni parte d'Italia, godettero di benefici economici e di contributi che servirono solo ad innalzare capannoni, lasciati poi a deperire tra strascichi giudiziari di carattere penale ed amministrativo.

Ma quali colpe ebbero le popolazioni locali in queste vicende di cui esse stesse furono e sono ancora vittime? Si vada invece a vedere come hanno speso le risorse gli enti locali. Nei comuni disastrati la ricostruzione è pressochè completata e le opere pubbliche sono state realizzate, pur tra mille difficoltà. Non capisco la diffidenza, che molto spesso deriva da disinformazione, che fa di tutta l'erba un fascio e che confonde gli sciacalli che con quell'evento si sono arricchiti indebitamente con quegli amministratori locali che invece si sono rimboccati le maniche insieme ai loro concittadini ed hanno fatto ciò che era nelle loro possibilità ed anche oltre.

Elemento qualificante di questo disegno di legge è proprio l'impegno al Governo per la ridelimitazione degli ambiti degli interventi. Questo è un punto essenziale; ben 687 comuni furono inclusi negli elenchi dei comuni danneggiati, gravemente danneggiati o disastrati; la ridelimitazione degli ambiti degli interventi era già prevista nella legge n. 32 del 1992.

Dopo il terremoto del 1980 vi fu il solito incontenibile assalto alla diligenza, con l'inserimento negli elenchi di molti comuni che dal movimento tellurico erano stati solo sfiorati. Le risorse finanziarie furono diluite in mille rivoli; credo che la sola città di Napoli abbia assorbito un terzo di tutti i finanziamenti.

Tutto questo non è giusto, non può essere accettato da chi il terremoto lo ha subito in tutta la sua violenza e a causa di esso ha perso affetti e beni. Ancora oggi nelle nostre famiglie quel sisma rappresenta un dato fondamentale anche per i ricordi: «quel bimbo è nato prima del terremoto», «ci siamo sposati dopo il terremoto», «abbiamo acquistato quel bene un anno dopo il terremoto».

Con riguardo alle risorse finanziarie previste in questo disegno di legge bisogna dire che si tratta di un onere ben sopportabile. Come ha detto opportunamente il relatore, gli impegni ventennali di 10 miliardi per il 1999 e di 15 miliardi per il 2000 svilupperanno un ammontare complessivo di finanziamenti di circa 300 miliardi. E proprio per scrivere, una volta per tutte, la parola fine sull'evento è utile delegare il Governo ad effettuare una ricognizione sullo stato della ricostruzione nei singoli comuni, cosa tra l'altro agevole grazie al proficuo ed intenso lavoro intrapreso da tempo da una brillante dirigente del Ministero dei lavori pubblici, punto di riferimento e continuità nei rapporti con gli enti locali, la dottoressa Bozzi, che voglio formalmente ringraziare per la passione con cui ha svolto la propria opera. Tale ricognizione servirà a stabilire l'entità delle opere pubbliche e private, soprattutto di queste ultime, giacchè credo che le opere pubbliche siano ben poca cosa, ancora da eseguire e da pianificare eventualmente con interventi dello Stato.

L'auspicio che in questa sede si può rivolgere è che il Parlamento e il Governo dopo queste ed altre tristi esperienze siano in grado di promulgare velocemente una legge-quadro (cui so si sta alacremente lavorando) per le calamità naturali, in modo che le fasi che seguono l'evento catastrofico non rappresentino per la totalità dei cittadini italiani un'emergenza nell'emergenza e che soprattutto, definendo una politica di decentramento degli interventi, si evitino sprechi e ritardi nella spesa. (*Applausi dei senatori Besso Cordero e Micele. Congratulazioni.*)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Manfredi. Ne ha facoltà.

MANFREDI. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, il disegno di legge oggi in discussione in quest'Aula si caratterizza a mio avviso sotto un triplice aspetto.

In primo luogo esso raccoglie ancora una volta un insieme di provvedimenti slegati fra di loro, che comprendono interventi alla Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, alla base di Aviano in Friuli, alla ricostruzione delle zone colpite dal sisma negli anni 1980, 1981 e 1982 in Basilicata e in Campania, e infine alla bollatura sanitaria dei prosciutti emiliani.

La superficialità con la quale il Governo propone, e il Parlamento accetta, questo modo di affrontare problemi anche importanti che riguardano talune aree del nostro paese è a mio avviso sconcertante e preoccupante. Preoccupante soprattutto perché in questo modo si continua a correre ai ripari per esigenze e in settori che sono stati evidentemente trascurati o sottovalutati quando era necessario definirne compiutamente le soluzioni. Mentre, per contro, continuano a giacere nei cassetti del

Parlamento importanti iniziative legislative in quasi tutti i settori, tra gli altri anche in quello della protezione civile, per riferirmi ad uno degli argomenti (ritengo il più importante) che sono trattati nel disegno di legge alla nostra attenzione.

Un secondo elemento caratteristico di questo disegno di legge è l'incomprensibile criterio con il quale sono stati individuati e proposti gli «interventi per opere di interesse locale», come recita il titolo del disegno di legge. Mi rifiuto di credere, infatti, che sul territorio italiano esistano solo le esigenze urgenti, come ha sottolineato il relatore, del Duomo di Milano e della base di Aviano. Io stesso ho citato in Commissione un caso emblematico di intervento urgente sul territorio riguardante la messa in sicurezza di un'importantissima strada statale che collega l'Italia con la Svizzera, la strada statale n. 337 della Val Vigezzo. Do atto alla 13^a Commissione e al Governo di aver recepito l'esigenza che ho citato accogliendo un ordine del giorno che impegna a provvedervi prima che un altro disastro e altre vittime segnino a lutto ancora una volta quella strada. Ma esistono sul territorio italiano esigenze locali di grande importanza, soprattutto sotto il profilo della salvaguardia della vita umana e della difesa del suolo e dei beni della collettività. È quindi ormai indilazionabile che il Governo provveda ad un censimento di tali esigenze, classificandole in ordine prioritario e procedendo quindi ad una pianificazione pluriennale dei relativi interventi.

Il terzo aspetto che caratterizza questo disegno di legge riguarda i provvedimenti specifici per completare l'opera di ricostruzione e di sviluppo nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1980, 1981 e 1982 in Basilicata e in Campania.

I provvedimenti proposti appaiono slegati da un organico contesto di standardizzazione di norme per tutti i tipi di eventi calamitosi analoghi, ma soprattutto lasciano imperscrutabile la situazione dello stato di attuazione della normativa specifica per tale esigenza. Si tratta, come si evince da un ordine del giorno della Commissione, di ben 5.180 miliardi stanziati negli anni. L'indeterminatezza non esiste però soltanto per questa ricostruzione e chi ha a cuore l'opera di ristoro dei danni a seguito di calamità naturali non può non preoccuparsi constatando che le inadempienze e i disagi ora lamentati sono generalizzati e comuni a tutte le calamità che abbiamo finora, nei decenni, registrato in Italia. Così continuando non ci dovremo stupire se tra dieci anni questo Parlamento sarà costretto a varare provvedimenti a sanatoria di inadempienze nell'opera di ricostruzione delle zone devastate dal sisma del 1997, che ha colpito l'Umbria e le Marche.

Mi domando, signor Presidente, quando si vorrà finalmente porre mano a una legislazione organica sulle calamità naturali – se ne parla ma non se ne vede un esito – che consenta di operare con tempestività rispetto agli eventi e non a rimorchio degli stessi.

Sono quindi del parere, e concludo, che il disegno di legge oggi all'esame – lo dico eufemisticamente – non sia un bell'esempio di legislazione illuminata e preveggente, pur riconoscendo ai singoli provvedimenti in esso contenuti un indubbio carattere di necessità. Essi avrebbero, però, dovuto essere affrontati prima e in maniera organica nel conte-

sto di tutte le altre esigenze analoghe. (*Applausi dai Gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bortolotto. Ne ha facoltà.

BORTOLOTTO. Signor Presidente, non ripercornerò i discorsi che sono già stati fatti. Al di là degli interventi sul Duomo di Milano e sulla base militare di Aviano, che sono abbastanza normali e dovuti, il tema principale di questo disegno di legge è il rifinanziamento degli interventi per il terremoto del 1980 con circa 300 miliardi quando verranno attivati i mutui. È incredibile che ci troviamo oggi a dover ancora rifinanziare gli interventi per il terremoto del 1980 che è stato sicuramente una tragedia di dimensioni colossali, ma che a quest'ora avrebbe già dovuto essere risolta.

Sono stati spesi oltre 50.000 miliardi dallo Stato per risolvere il problema. Sono stati spesi male. C'è stata una Commissione parlamentare d'inchiesta che, grazie ai suoi accertamenti, ha dimostrato che alcune centinaia di comuni a cui sono andati i finanziamenti in realtà non erano stati interessati dal terremoto e che quindi i finanziamenti non erano stati spesi correttamente. Ci sono ancora famiglie che vivono in condizioni inadeguate.

Allora, probabilmente è necessario che si intervenga ma è anche necessario che il Governo faccia la sua parte. Il Parlamento ha fatto la sua con la Commissione d'inchiesta. Sono state individuate carenze: ecco, noi oggi chiediamo di sapere come si intende individuare le responsabilità, revocare i finanziamenti indebitamente concessi e chiudere questa partita in modo definitivo.

A questo scopo la Commissione ha presentato vari ordini del giorno e a questo scopo è stata introdotta nell'articolo 2 una disposizione che impegna il Governo a ridelimitare le zone nelle quali devono operare i finanziamenti stanziati, perché non deve più capitare che si spargano su un'area di oltre 600 comuni quando quelli effettivamente danneggiati sono forse 100 o 150.

Chiediamo risposte chiare dal Governo perché non vogliamo più che si ripetano fatti che capitavano in periodi in cui a governare il paese erano altre maggioranze. Non devono più verificarsi nell'era dell'Ulivo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rizzi. Ne ha facoltà.

RIZZI. Signor Presidente, signor Sottosegretario, signori senatori, su questo provvedimento censurabile per la varietà degli argomenti trattati, privo cioè di un filo conduttore logico, il Governo e il relatore hanno in una certa misura tenuto conto delle proposte emendative suggerite dall'opposizione.

Due importanti emendamenti presentati sono stati trasformati in ordini del giorno, accolti dal relatore e dal Governo, dei quali uno – l'or-

dine del giorno n. 6 – prevede «un congruo stanziamento per il triennio 2000-2002 per la messa in sicurezza della strada statale n. 337 della Val Vigezzo» e l’altro – l’ordine del giorno n. 5 – prevede «ulteriori stanziamenti a favore della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, per garantirne la sicurezza statica e la stabilità delle fondamenta».

A causa della scarsa organicità del provvedimento – come del resto ha ben illustrato il collega Manfredi – preannunciamo un voto di astensione sul disegno di legge nella speranza che l’impegno formale del Governo si traduca in atti concreti. In particolare, nutriamo fiducia sul fatto che le opere di straordinaria manutenzione, di cui il Duomo di Milano ha bisogno per la sua stabilità, vengano affrontate al più presto. Abbiamo fatto presente in Commissione quanto sia pericoloso, per la stabilità dello straordinario monumento dedicato al cristianesimo, l’innalzamento della falda dell’acqua nel sottosuolo milanese. Pertanto, si deve intervenire presto ed efficacemente e non si devono adottare politiche restrittive: il Duomo di Milano, che tutto il mondo ci invidia, deve essere messo al riparo da ogni pericolo.

Dopo questo severo ammonimento, ricadrebbe sull’attuale Governo la responsabilità dell’accadimento di fatti che nessuno di noi si augura e che tutti vogliamo evitare.

Con l’ordine del giorno n. 2, presentato dalla Commissione e accolto dal Governo, si chiede che venga specificato l’utilizzo dei fondi stanziati in favore della Campania e della Basilicata: sono trascorsi 18 anni dagli eventi sismici e quello proposto è il quarto intervento.

In attesa che il Governo dia prova di rispettare concretamente gli impegni formalmente assunti, preannuncio – ripeto – il voto di astensione del Gruppo Forza Italia sul provvedimento al nostro esame. (*Applausi dal Gruppo Forza Italia. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Florino, il quale nel corso del suo intervento svolgerà l’ordine del giorno n. 3.

Ha pertanto facoltà di parlare il senatore Florino.

FLORINO. Signor Presidente, il disegno di legge al nostro esame ancora una volta manifesta chiaramente le intenzioni corporative di molti parlamentari che intendono avviare sui loro collegi una campagna elettorale in anticipo.

Non riesco a comprendere come, rispetto a questioni rilevanti come quelle del completamento della ricostruzione nelle zone colpite da eventi sismici, possano essere inseriti nel medesimo disegno di legge finanziamenti per il Duomo di Milano, la segnaletica come turismo alternativo sulle montagne di Cuneo o le opere infrastrutturali in Valtellina: non riesco a comprendere l’inserimento nel provvedimento di questi problemi che nulla hanno a che vedere con le questioni di fondo che dovrebbero regolare la materia di intervento del Governo, soprattutto per quanto riguarda il flusso finanziario che ancora una volta si perde in «mille rivoli».

Mi spiego: sulla questione più rilevante, quella dell’articolo 2, qualcuno ha voluto per l’occasione chiamare in causa la Commissione

di inchiesta sulla ricostruzione che pure aveva redatto uno studio attento sullo sperpero del denaro pubblico. Qualcuno ha dimenticato o ha volutamente ignorato che gran parte di quello sperpero fu voluto da amministrazioni di sinistra, da una sinistra egemonica nei territori colpiti dagli eventi sismici. Qualcuno ha fatto un breve accenno ai 50.000 miliardi spesi per la ricostruzione ed ha voluto ricordare Napoli indebitamente beneficiata – e dico da napoletano, indebitamente beneficiata – da un terremoto che non aveva affatto colpito la città di Napoli. Ebbene, rispetto a quello che dovrebbe essere da parte dei colleghi parlamentari un *mea culpa* per tutto il dilapidamento del flusso finanziario avvenuto per gli incauti interventi che si sono verificati, oggi tendiamo la mano in senso caritativole nei confronti di chi ha sbagliato sul quel territorio ed ha sbagliato notevolmente, volendo semplificare al massimo le procedure di reintervento su queste zone senza additare le responsabilità che ancora oggi, palesemente, si dimostrano in tutta la loro gravità. Che cosa significa «delegare ai comuni e alle province secondo le rispettive competenze le funzioni ed i compiti di gestione degli interventi da svolgere» se i comuni e le province (soprattutto i comuni) non sono stati all'altezza nemmeno di gestire le opere finanziate, costruite ed ultimate? Di che tipo di intervento si tratta se i comuni ed i loro amministratori non sono stati capaci di gestire non solo i fondi ma nemmeno le opere ultimate e se il Governo non ha la capacità di chiamare a sé i responsabili dello sfascio, soprattutto quello che è avvenuto in queste zone? Sono da additare a loro tutte le responsabilità che emergono dalla mancata acquisizione delle strutture costruite e di tutti gli adempimenti connessi al flusso finanziario che è arrivato in queste zone. In Campania non siamo stati capaci nemmeno di controllare la realizzazione delle opere né la custodia di queste; e non mi riferisco ai comuni colpiti duramente dagli eventi sismici, bensì a coloro che con l'alibi della ricostruzione hanno messo le mani nel grande contenitore dei flussi finanziari. Gran parte di queste opere costruite con i fondi pubblici sono state vandalizzate. Onorevoli colleghi del Gruppo dei Verdi, proprio in questi giorni un vostro rappresentante, l'onorevole Pecoraro Scanio, nel consiglio comunale di Napoli ha presentato la lista di tutte le opere ultimate, acquisite dal comune di Napoli ma non custodite e vandalizzate, sistematicamente vandalizzate. Ed allora voglio capire, signor rappresentante del Governo, se questi fondi servirebbero per i commi previsti dall'articolo 2 del provvedimento (e cioè per dettare disposizioni, per ridisegnare la situazione e così via) o, invece, andrebbero a sanare le deficienze e le omissioni delle amministrazioni comunali.

Inviterei quasi il Governo a nominare un'altra Commissione che potremmo chiamare di indagine e non più di inchiesta perché i libri stanno lì e sono un po' ammuffiti, cari colleghi dei Verdi; libri che non hanno visto nemmeno il seguito di un'indagine giudiziaria, particolare e precisa, che individuasse le responsabilità del prelievo di denaro sistematico da parte di politici ed imprenditori. Stanno lì, segnate a caratteri impressi nei resoconti, le responsabilità, ma purtroppo la magistratura, così attenta, così precisa, oculata nell'infierire su responsabili di altri misfatti – e, secondo il mio punto di vista, ha fatto bene –, non ha volu-

to mettere mano a quello che è stato il più grave scandalo di tutti i tempi avvenuto nel nostro paese, lo scandalo della ricostruzione post sismica del 1980. Sfido chiunque a dimostrare il contrario.

Come si può verificare questo? Colleghi, bisogna leggere alcune delle relazioni inviate alle Camere sugli insediamenti industriali nell'area del cratere; si tratta di miliardi. E non bisogna additare solo gli imprenditori del Nord giunti al Sud i quali, una volta installata la piccola fabbrichetta, sono poi scappati; bisogna individuare le responsabilità di chi parlava di processi di sviluppo in quelle zone e di 20.000 disoccupati da occupare che oggi si riducono a 3.280 unità rispetto ai miliardi spesi.

Sarebbe interessante, signor rappresentante del Governo, esaminare il documento contabile inviato ad alcuni parlamentari che ne hanno fatto richiesta, redatto dalla terza sezione della Corte dei conti nel luglio 1998, che riferisce di contributi erogati per la riparazione di complessi industriali o manifatturieri e che invece sono stati se non derubati da coloro che ne facevano richiesta, certamente sottratti al loro specifico scopo. In quel documento è registrata, voce per voce, azienda per azienda, che avevano avanzato richiesta, la sottrazione da parte di questi lesto-fanti di centinaia di miliardi e non si è quindi operata alcuna riparazione di industrie o di altre imprese.

A questo punto sorge spontanea la domanda: il Governo intende sanare con l'ombrellino protettivo della sua gestione le pecche della Sini-stra, del Centro o di tanti altri che hanno operato illegalmente o intende procedere con una verifica, precisa ed oculata, di quello che è avvenuto? In questo caso, con coraggio è necessario recarsi in queste zone e non prevedere all'interno di un disegno di legge interventi quali, ad esempio, la riparazione del Duomo di Milano o la superstrada di Aviano; bisogna infatti operare una verifica di quello che è avvenuto nel nostro territorio. Ciò può avvenire inviando anche una commissione ministeriale per accertare se i soldi, che ancora una volta volete erogare, sono stati spesi, se le amministrazioni locali hanno mantenuto fede all'impegno che scaturiva dalle leggi, quello cioè dell'acquisizione e dell'assorbimento dei beni realizzati con i fondi pubblici.

Ebbene, caro rappresentante del Governo, per completare la ricostruzione non basteranno 200, 300, 10.000 o 20.000 miliardi – lo dico in questa sede perché questo sarà un resoconto stenografico che farà storia – perché questi miliardi non saranno nemmeno sufficienti per rimettere in piedi ciò che era già stato completato e realizzato con i fondi pubblici. Mi riferisco ad interi parchi, interi complessi sportivi, scuole, asili nido, letteralmente distrutti; Afragola e Boscoreale. Nella stessa città di Napoli sono stati spesi centinaia di miliardi per la realizzazione di strutture ed infrastrutture che dovevano stabilire un collegamento tra la gente e le attività libere, ma tutto questo è saltato, per cui le abitazioni sono diventate dei ghetti, dei veri e propri *lager* ed i complessi strutturali e infrastrutturali sono andati letteralmente distrutti.

Il Governo deve dire al Parlamento se intende rifinanziare opere, alle quali sono riconducibili determinate responsabilità, oppure sottoporre successivamente all'esame del Parlamento decreti legislativi, preve-

dendo in uno di essi l'istituzione di una commissione d'indagine per verificare lo stato di realizzazione della ricostruzione e di tutto ciò che è stato abbandonato ad atti di vandalismo.

Ritengo coraggioso e doveroso da parte nostra, senza strizzare l'occhio al consenso, mettere il dito nella piaga. Sono uno dei pochi a ripetere ancora oggi, da questo seggio, che Napoli non deve avere finanziamenti ovvero che un'authority dovrebbe controllare il flusso finanziario che arriva nella mia città.

Oltre all'inquinamento politico-imprenditoriale, ancora vivo se è vero, come è vero, che pochi giorni fa una ditta edile nel quartiere di Marianella di Bari è stata costretta a sbaraccare dagli estorsori, che vi sono episodi inquietanti come quello relativo al parco dei Camaldoli, rispetto al quale la sesta sezione penale ha avviato un procedimento giudiziario. A Bagnoli, signor rappresentante del Governo, è accaduto che un amministratore delegato, non tenendo fede al provvedimento licenziato da questa Assemblea per evitare infiltrazioni malavitose, ha ritenuuto di assegnare appalti per lavori di decine di miliardi con il sistema della trattativa privata. L'amministratore delegato, in odor di camorra, è stato poi defenestrato. Il Parlamento non ha saputo niente di questa vicenda, pur avendo voluto, con gli articoli di quel provvedimento, garantire la trasparenza sui lavori di bonifica di Bagnoli. Rispetto a ciò, signor rappresentante del Governo e colleghi senatori, si pone la seguente alternativa: o si blocca il flusso finanziario, verificando nuovamente sul territorio ciò che sta avvenendo e ciò che è già avvenuto, oppure si incorrerà ancora una volta nell'errore madornale dei finanziamenti a pioggia che non servono a risolvere il problema ma soltanto a prolungare nel tempo le attività ad essi collegate. (*Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale e del senatore Porcari*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Colla. Ne ha facoltà.

COLLA. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, ho ascoltato l'intervento del collega Florino con il quale concordo perfettamente. Il collega ha mostrato quella chiarezza e quella lucidità che è tipica di chi vive in una determinata realtà. Nessuno meglio di lui può commentare la situazione alla quale ha fatto riferimento. Sono d'accordo anche con i colleghi Iuliano e soprattutto con il senatore Bortolotto: non si può più continuare in questo modo. Il provvedimento in esame incontrerebbe anche il nostro consenso se non comprendesse l'articolo 2. Tale articolo prevede infatti ulteriori provvidenze a favore della Basilicata e della Campania, zone che – come tutti sanno – hanno già divorziato montagne di denaro pubblico. Ci sembra assurdo che questa voracità continui a manifestarsi dopo quasi vent'anni. Mi risulta inoltre che il contenuto dell'articolo 2 sia stato inserito in un emendamento al disegno di legge collegato alla finanziaria approvato alla Camera. Ritengo quindi inutile mantenere la stessa disposizione anche nel disegno di legge n. 3456 all'esame del Senato. A tale proposito, ho presentato un emendamento soppressivo

dell'articolo 2; se questo sarà respinto, il nostro voto, chiaramente, sarà contrario.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Monteleone, il quale nel corso del suo intervento illustrerà l'ordine del giorno n. 4.

Ha pertanto facoltà di parlare il senatore Monteleone.

MONTELEONE. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi senatori, in sede di discussione generale il collega, senatore Florino, ha abbondantemente radiografato la situazione. Con l'illustrazione dell'ordine del giorno colgo l'occasione per porre qualche interrogativo.

La relazione introduttiva del disegno di legge al nostro esame inizia con le seguenti parole: «Con il presente disegno di legge si intende intervenire in sede locale con finanziamenti statali su opere ritenute di particolare rilievo nazionale». Diciotto anni or sono, la Basilicata ha subito il primo vero scosso della tragedia del terremoto, eppure ritengo che quello sia stato un evento di carattere nazionale: è di carattere locale per chi lo ha subito e nazionale per chi ha il senso di responsabilità e il dovere di intervenire.

Ebbene, sono trascorsi diciotto anni e ormai penso che la storia sia conosciuta da tutti, perché in quest'Aula più di una volta sono riecheggiate le parole con cui è stata descritta la situazione come era allora e come è tuttora.

Ho fatto l'esempio della Basilicata, che ha avuto seguito negli anni successivi, ma lo stesso si può dire anche per la Campania, per rilevare, signor Presidente, che nell'elencazione del disegno di legge c'è il riferimento a tutta una serie di problemi di viabilità a livello nazionale: ebbene, è mai possibile che, a seguito di quanto è successo anche in Basilicata, non siano stati previsti, consequenzialmente, degli interventi per i collegamenti stradali? Più di una volta, non solo i senatori dell'opposizione ma tutti i colleghi della Basilicata sono stati costretti ad intervenire per reclamare giustizia su determinate situazioni non solo di carattere locale. Ebbene, come mai non risulta neanche una delle opere richieste per queste esigenze che sono di carattere locale ma anche nazionale?

E perché tanto tempo? Nel testo del disegno di legge governativo si prevedevano 180 giorni per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per completare la ricostruzione; noi abbiamo presentato un emendamento con il quale si propone di diminuire questo termine a 90 giorni, per soddisfare il carattere di urgenza del provvedimento. Riteniamo infatti che la carenza maggiore stia proprio in questo: non si dica che in 18 anni non c'è stato il tempo di avere l'effettivo controllo della situazione, località per località. Non si può ritenere solo oggi che l'intervento locale è dovuto ad un fatto di urgenza; ma su quali basi?

Allora il sospetto serio è quello che si vuole intervenire localmente in misura alle capacità politiche che forse ci sono dietro. Non è questo un modo corretto per intervenire. Chiunque, e ripeto chiunque, dopo 18 anni ha a disposizione gli elementi per comprendere ciò che è successo e capire se le cose sono state fatte alla luce del sole, a meno che non vi

siano responsabilità che non sono venute mai fuori sulla questione del terremoto. Ma su questo il collega Florino si è ampiamente soffermato, precisandola.

Signor Presidente, la ringrazio per il tempo che mi è stato concesso nell'illustrazione anche dell'ordine del giorno. L'impegno che noi chiediamo al Governo è quello di adottare provvedimenti urgenti, ma non di questo tipo; provvedimenti urgenti seri prevedendo già nel disegno di legge collegato alla finanziaria strumenti urgenti e risorse finanziarie adeguate. Fermo restando che sulla questione serietà vuole che si vada fino in fondo, avendo veramente, ripeto, il polso della situazione. (*Applausi del senatore Florino*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, il quale nel corso del suo intervento illustrerà gli ordini del giorno nn. 1, 2, 5 e 6.

Replica relatore
ore 12,45

RESCAGLIO, *relatore*. Signor Presidente, l'ordine del giorno n.1 riguarda le agevolazioni fiscali concernenti l'IVA. L'ordine del giorno n. 2 impegna il Governo a predisporre una relazione sullo stato di attuazione degli interventi nelle zone colpite dal sisma. Ritengo che tale motivazione sia stata suggerita da diversi oratori che sentitamente ringrazio.

L'ordine del giorno n. 5 impegna il Governo a prevedere ulteriori stanziamenti a favore della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano. Infine l'ordine del giorno n. 6 prevede un congruo stanziamento per il triennio 2000-2002 per la messa in sicurezza della strada statale n. 337 della Val Vigezzo, di cui parlava il senatore Manfredi.

Desidero poi ringraziare in forma succinta i vari oratori. Ho ascoltato con interesse il discorso del senatore Iuliano, quando ha parlato di fondi finiti nelle tasche di faccendieri, di industriali improvvisati. Anche l'intervento del senatore Manfredi si è riferito a criteri di attribuzione a volte incomprensibili. Certo, ma non dimentichiamo che l'urgenza non sempre è legata alla necessità di provvedere in un modo preciso, anche se credo che questa sia un'esigenza sentita ed avvertita. Al riguardo il «censimento di esigenze» di cui egli parlava mi sembra una cosa assai apprezzabile.

Il senatore Bortolotto ugualmente ha parlato della necessità di spendere bene i soldi pubblici, soprattutto in caso di calamità. Il senatore Rizzi, accennando al voto di astensione del suo Gruppo, si è soffermato sul significato dell'intervento per il Duomo di Milano, con riferimento a quell'innalzamento della falda d'acqua che preoccupa sempre noi lombardi. Il senatore Florino ha svolto un appassionato intervento sulla realtà che egli vive. Mi auguro che in questi anni sia emersa anche una nuova sensibilità; tuttavia, senatore Florino, noi siamo politici dell'ultimo momento e non abbiamo su questo responsabilità. Credo comunque che stia maturando nel nostro paese una nuova coscienza e che il terremoto verificatosi in Umbria e nelle Marche abbia mostrato che lo Stato si è mosso in modo

più preciso e convinto, tenendo anche conto della necessità di venire incontro con immediatezza ai problemi della gente tormentata.

Il senatore Colla ha messo in relazione il suo giudizio negativo con l'emendamento soppressivo 2.1. Dirò successivamente che sarà difficile accogliere tale emendamento poichè quell'articolo è parte integrante del disegno di legge. Infine il senatore Monteleone si chiedeva perché tanto tempo, affermando che si interviene localmente per ragioni politiche e di altro tipo. Ebbene, ritengo che il presente provvedimento non abbia di fronte, anche per la sua varia articolazione, questa prospettiva.

Io mi auguro e credo, probabilmente con un po' di ingenuità, che esista anche una classe politica nuova che vuole guardare con molta serietà a come vengono impegnati i fondi pubblici e alla loro utilità immediata. Questo è un augurio, logicamente, che interesserà anche le nuove generazioni che verranno in questo Parlamento. (*Applausi dai Gruppi Partito Popolare Italiano, Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Rinnovamento Italiano e Indipendenti e Misto*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

Replica Governo
ore 12,50

FABRIS, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Signor Presidente, onorevoli senatori, intervengo solo per sottolineare come il dibattito che si è svolto sul provvedimento al nostro esame effettivamente contenga tutta una serie di elementi che da parte nostra sono evidentemente condivisi, circa la puntualità, la disorganicità (se così vogliamo dire, come qualche senatore ha sottolineato) dei provvedimenti al nostro esame. Vorrei però sottolineare come questi provvedimenti rispondano ad una serie di richieste assolutamente urgenti e puntuali, non a caso, che le amministrazioni locali hanno fatto rispetto ad aree diverse del paese. Si tratta, quindi, di norme la cui approvazione ci viene effettivamente sollecitata (so che alcune di queste sono da tempo sollecitate ai due rami del Parlamento ed al Governo) rispetto alle quali non si può che rispondere nella maniera che oggi è sottoposta al vostro esame.

Certo, si tratta di prendere ancora una volta atto del fatto che le norme attualmente in essere non possono dare le risposte attese alle diverse esigenze che di volta in volta maturano sul territorio. Credo, quindi, che quei solleciti che sono stati fatti da alcuni senatori, in particolare circa la necessità di arrivare finalmente al varo di alcune norme organiche in materia di tutela del territorio e di prevenzione dei rischi e di interventi in questo senso sul territorio vadano effettivamente portati avanti da parte sia del Governo ma, vorrei sottolineare, anche delle competenti Commissioni parlamentari e del Parlamento nella sua interezza. Su questo punto, però, vorrei anche dire che comunque rimarrà sempre aperta la questione rispetto a situazioni diverse e a problemi specifici che possono maturare sul territorio. Quindi, provvedimenti di questa natura che evidentemente vanno contenuti e limitati, di volta in volta si pongono all'attenzione delle Camere proprio perché ci sono – ripeto – delle sollecitazioni e delle esigenze che non sono prevedibili in atti specifici e comunque che hanno una valenza di carattere generale. Non a

caso voi avete ricordato come in questo provvedimento si passi dalla bollatura dei prosciutti alle esigenze espresse dai sindaci che hanno la responsabilità delle comunità intorno alla base di Aviano, per non parlare di altri interventi ancor più significativi sul piano generale, come quelli che riguardano il Duomo di Milano e alcune aree terremotate del nostro paese.

In questo senso vorrei sottolineare al senatore Florino che alcuni degli ordini del giorno saranno accolti da parte del Governo perché, come ho visto anche dal lavoro della Commissione, c'è la necessità di fare effettivamente una cognizione precisa rispetto allo stato dei programmi della ricostruzione in quelle aree e soprattutto circa l'utilizzo dei fondi.

Quindi, signor Presidente – se me lo permette – anticipo anche l'accoglimento dell'ordine del giorno n. 2. Vorrei anche anticipare, sempre se mi è consentito dal Presidente, l'illustrazione dell'emendamento 4.0.1, che ha presentato il Governo, tendente ad inserire un articolo 4-bis relativo al «finanziamento di opere infrastrutturali in Valtellina».

PRESIDENTE. Questo potrà farlo in una fase successiva, quando si passerà all'illustrazione degli emendamenti.

FABRIS, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. In questo caso, il mio intervento termina qui.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sugli ordini del giorno in esame.

Esame
ordini del giorno
ore 12,52

RESCAGLIO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno n. 3, anche se si nota un discorso un po' generico.

Sull'ordine del giorno n. 4 ritengo che la parola: «Calabria» sia un errore, credo che ci si volesse riferire alle popolazioni della «Campania».

PRESIDENTE. Quindi, lei ritiene che la parola «Calabria» debba essere sostituita con la parola «Campania»?

IULIANO. No, no: è giusta la parola «Calabria»

RESCAGLIO, *relatore*. Quindi la parola «Calabria» deve rimanere?

IULIANO. Sì.

RESCAGLIO, *relatore*. Probabilmente, è stata dimenticata la Campania.

Comunque su tale ordine del giorno esprimo ugualmente parere favorevole, anche se al riguardo è già inserita una serie di risorse e di facilitazioni nel disegno di legge collegato alla manovra finanziaria.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno in esame.

FABRIS, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo accoglie tutti gli ordini del giorno presentati.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti tutti gli ordini del giorno presentati, non li pongo in votazione.

MONTELEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTELEONE. Signor Presidente, a proposito dell'ordine del giorno da me presentato e della giusta annotazione fatta, chiedo se è possibile far riferimento alle zone della Basilicata, della Campania e della Calabria.

MICELE. La Campania non c'entra: si fa riferimento a Basilicata e Calabria.

BARBIERI. Si parla del terremoto del settembre del 1998.

PRESIDENTE. È vero, la Campania è stata interessata da un altro terremoto.

IULIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Iuliano, ci aiuti a capire.

IULIANO. C'è una piccola parte del territorio della provincia di Salerno, a Sud, che effettivamente confina con Maratea, quindi con la Basilicata, e che potrebbe far rientrare anche la Campania. Però nell'ordine del giorno si tratta del terremoto del 9 settembre 1998, che viene comunemente definito come terremoto della Calabria e della Basilicata.

PRESIDENTE. Era nel giusto, lasciamo com'era.

Come ho detto prima, non c'è bisogno di mettere in votazione gli ordini del giorno.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

**Per la risposta scritta ad una interrogazione
e lo svolgimento di una interrogazione**

BORNACIN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORNACIN. Signor Presidente, vorrei sollecitare la risposta all'atto ispettivo 4-03379, presentato nella seduta n. 97 del Senato, e quindi il 12 dicembre 1996 – pensi un po' quando! – relativo alla discarica di Pители, in provincia di La Spezia.

LAURO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO. Signor Presidente, vorrei sollecitare la risposta ad una interrogazione. Stamattina nei giornali napoletani, a caratteri cubitali, veniva riportato che ci sono problemi che riguardano alcuni trasporti locali e i BOC. Su questa materia avevo chiesto una risposta fin dal 30 aprile 1998, con l'interrogazione 4-10740, trasformata successivamente in interrogazione a risposta orale, con il numero 3-01866.

Vorrei chiedere al Ministro per i rapporti con il Parlamento se finalmente il Governo intende rispondere a questa interrogazione così vecchia e, per rispettare il Regolamento del Senato, invito la Presidenza a mettere questa interrogazione all'ordine del giorno della prima seduta utile.

PRESIDENTE. Senatori Bornacin e Lauro, ci faremo carico delle vostre richieste.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

THALER AUSSERHOFER, *segretario, dà annunzio della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.*

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 13).

Termine seduta
ore 13

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998 (3234)

ORDINI DEL GIORNO

Il Senato,

Ritirato

al fine di facilitare un processo multiforme di integrazione europea,

impegna il Governo:

ad istituire un fondo straordinario con uno stanziamento fino a lire 1.500 milioni per iniziative, anche visive e su supporti magnetici ed informatici, di informazione, comunicazione, studio, ricerca, documentazione, e cultura, compresa quella musicale;

le iniziative dovranno avere per oggetto o quadro di riferimento almeno tre Paesi europei membri e non membri dell'Unione europea, compresa l'Italia;

le iniziative, previo parere o proposta della delegazione parlamentare presso organizzazioni ed organismi internazionali interessati (Consiglio d'Europa, Organizzazione per la Sicurezza e Cooperazione in Europa, Iniziativa Centro Europea, Unione Europea Occidentale), sono promosse dal Ministero per gli affari esteri di intesa con il Ministero per le politiche comunitarie.

9.3234.2.

DUVA

Il Senato,

**V. ulteriore
nuovo testo**

al fine di facilitare un processo multiforme di integrazione europea,

impegna il Governo:

ad istituire un fondo straordinario con uno stanziamento fino a lire 1.500 milioni per iniziative, anche visive e su supporti magnetici ed informatici, di informazione, comunicazione, studio, ricerca, documentazione, e cultura, compresa quella musicale;

le iniziative dovranno avere per oggetto o quadro di riferimento almeno tre Paesi europei membri e non membri dell'Unione europea, compresa l'Italia;

le iniziative, previo parere o proposta della delegazione parlamentare presso organizzazioni ed organismi internazionali interessati (Consiglio d'Europa, Organizzazione per la Sicurezza e Cooperazione in Europa, Iniziativa Centro Europea, Unione Europea Occidentale), sono promosse dal Ministero per gli affari esteri.

1. (Nuovo testo)

RESCAGLIO, DUVA, OCCHIPINTI

Il Senato,

al fine di facilitare un processo multiforme di integrazione europea,

impegna il Governo

ad istituire un fondo straordinario con uno stanziamento fino a lire 1.500 milioni, senza aumenti della dotazione complessiva del Ministero degli affari esteri, per iniziative, anche visive e su supporti magnetici ed informatici, di informazione, comunicazione, studio, ricerca, documentazione, e cultura, compresa quella musicale;

le iniziative dovranno avere per oggetto o quadro di riferimento almeno tre Paesi europei membri e non membri dell'Unione europea, compresa l'Italia;

le iniziative, previo parere o proposta della delegazione parlamentare presso organizzazioni ed organismi internazionali interessati (Consiglio d'Europa, Organizzazione per la Sicurezza e Cooperazione in Europa, Iniziativa Centro Europea, Unione Europea Occidentale), sono promosse dal Ministero per gli affari esteri.

9.3234.1. (Ulteriore nuovo testo)

RESCAGLIO, DUVA, OCCHIPINTI

Non posto
in votazione

ARTICOLO 1 E ALLEGATI A E B NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

Art. 1.

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi re-

Approvato
con emendamenti

canti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, e dei Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva, se non proponenti.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

ALLEGATO A

(articolo 1, comma 1)

95/46/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati.

96/35/CE: direttiva del Consiglio, del 3 giugno 1996, relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose.

96/48/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità.

96/71/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.

97/4/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, che modifica la direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari nonchè la relativa pubblicità.

97/23/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 maggio 1997, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione.

97/42/CE: direttiva del Consiglio, del 27 giugno 1997, che modifica per la prima volta la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

97/52/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1997, che modifica le direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/37/CEE relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione, rispettivamente, degli appalti pubblici di servizi, degli appalti pubblici di forniture e degli appalti pubblici di lavori.

97/55/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 1997, che modifica la direttiva 84/450/CEE relativa alla pubblicità ingannevole, al fine di includervi la pubblicità comparativa.

97/70/CE: direttiva del Consiglio, dell'11 dicembre 1997, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri.

97/76/CE: direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 1997, che modifica la direttiva 77/99/CEE e la direttiva 72/462/CEE per quanto riguarda le norme applicabili alle carni macinate, alle preparazioni di carni e a taluni altri prodotti di origine animale.

97/78/CE: direttiva del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità.

97/79/CE: direttiva del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che modifica le direttive 71/118/CEE, 72/462/CEE, 85/73/CEE, 91/67/CEE, 91/492/CEE, 91/493/CEE, 92/45/CEE e 92/118/CEE per quanto riguarda l'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono da paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità.

97/81/CE: direttiva del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES.

98/4/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, che modifica la direttiva 93/38/CEE che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni.

98/6/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori.

98/7/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, che modifica la direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo.

98/8/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi.

98/18/CE: direttiva del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri.

98/24/CE: direttiva del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

98/29/CE: direttiva del Consiglio, del 7 maggio 1998, relativa all'armonizzazione delle principali disposizioni in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per operazioni garantite a medio e lungo termine.

ALLEGATO B

(Articolo 1, commi 1 e 3)

96/29/EURATOM: direttiva del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

97/43/EURATOM: direttiva del Consiglio, del 30 giugno 1997, riguardante la protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche e che abroga la direttiva 84/466/EURATOM.

97/67/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio.

EMENDAMENTI

Al comma 1, nell'allegato «A» richiamato, inserire le seguenti parole: «96/34/CEE: direttiva del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES».

Ritirato

Al comma 1, nell'allegato «B» richiamato, inserire le seguenti parole: «96/34/CEE: direttiva del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES».

Approvato

1.1 LUBRANO DI RICCO

1.2 LUBRANO DI RICCO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

Respinto (*)

«1-bis. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, di recepimento delle direttive 92/91/CEE e 92/104/CEE del Consiglio, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza delle procedure indicate dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146, e della legge 6 febbraio 1996, n. 52. Nell'esercizio della delega il Governo dispone l'applicazione delle norme di cui all'articolo 20, comma 2, del citato decreto legislativo n. 624 del 1996 anche a laureati in geologia e a geometri».

1.3

GRILLO

(*) Assente il proponente, è fatto proprio dal senatore Bettamio.

Al comma 3, sostituire le parole: «comprese nell'elenco di cui all'allegato B» *con le altre:* «comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B».

Ritirato

1.4 (Nuovo testo)

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYN AZ

Al comma 3, sostituire la parola: «quaranta» *con l'altra:* «sessanta».

Approvato

1.5

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYN AZ

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa)

**Approvato
con un
emendamento**

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legi-

slativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno, del tipo di quelli tutelati dagli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire duecento milioni sarà prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, delle specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni medesime;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si provvederà, se la modifica non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) abolizione dei diritti speciali o esclusivi, con regime autorizzatorio a favore di terzi, in tutti i casi in cui il loro mantenimento ostacoli la prestazione, in regime di concorrenza, di servizi che formano oggetto di disciplina delle direttive per la cui attuazione è stata conferita la delega legislativa, o di servizi a questi connessi;

g) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

h) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. Le disposizioni in materia di prescrizione di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, si applicano, ove già non previsto, a tutte le violazioni delle norme di recepimento di disposizioni comunitarie in materia di igiene sul lavoro, sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, per le quali è prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda.

EMENDAMENTO

Al comma 1, lettera h), aggiungere il seguente periodo: «Saranno inoltre osservate le competenze normative e amministrative conferite alle regioni con la legge n. 59 del 1997 ed i relativi decreti attuativi, nonché gli ambiti di autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, nel rispetto del principio di sussidiarietà, devolvendo agli enti territoriali compiti e funzioni compatibili con le loro rispettive dimensioni ed evitando una normativa dettagliata».

2.1

FUMAGALLI CARULLI

V. nuovo testo

Al comma 1, lettera h), aggiungere il seguente periodo: «Saranno inoltre osservate le competenze normative e amministrative conferite alle regioni con la legge n. 59 del 1997 ed i relativi decreti legislativi attuativi, nonché gli ambiti di autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, nel rispetto del principio di sussidiarietà».

2.1 (Nuovo testo)

FUMAGALLI CARULLI

Approvato

ARTICOLO 3 E ALLEGATO C NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato

(Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato)

1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, atten-

dosi a principi e criteri direttivi corrispondenti a quelli enunciati nelle lettere *b*), *e*), *f*), *g*) e *h*) del comma 1 dell'articolo 2.

2. Fermo restando il disposto dell'articolo 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al comma 1 possono altresì, per tutte le materie non coperte da riserva assoluta di legge, dare attuazione alle direttive che costituiscono modifica, aggiornamento o completamento delle direttive comprese nell'allegato C.

3. Ove le direttive cui essi danno attuazione prescrivano di adottare discipline sanzionatorie, il Governo può prevedere nei regolamenti di cui al comma 1, per le fattispecie individuate dalle direttive stesse, adeguate sanzioni amministrative, che dovranno essere determinate in ottemperanza ai principi stabiliti in materia dalla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 2.

ALLEGATO C

(Articolo 3)

97/49/CE: direttiva della Commissione, del 29 luglio 1997, che modifica la direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

97/62/CE: direttiva del Consiglio, del 27 ottobre 1997, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

98/45/CE: direttiva del Consiglio, del 24 giugno 1998, che modifica la direttiva 91/67/CEE che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura.

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Respinto

«Art. 3-bis.

(Norme in materia di privatizzazioni)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per la dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici dirette ad assicurare il rispetto del principio della libera circolazione dei capitali tra Stati membri e il diritto di stabilimento, sancti rispettivamente dagli articoli 73B e 52 del Trattato sull'Unione europea del 7 febbraio 1992.

2. Lo schema del decreto legislativo, adottato ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, è trasmesso alla Camera dei deputati ed

al Senato della Repubblica perchè sia espresso il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia entro 20 giorni dalla trasmissione.

3. Il decreto legislativo, di cui al comma 1, è informato ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di restrizioni di investitori cittadini di un altro Stato membro giustificate esclusivamente per le seguenti motivazioni:

1. motivi di interesse generale;
2. motivi di ordine pubblico;
3. motivi di pubblica sicurezza;
4. motivi di sanità pubblica.

b) elencazione dettagliata dei casi in cui si configurano le condizioni per imporre restrizioni alle acquisizioni di partecipazione azionarie;

c) individuazione e specificazione dei poteri speciali da attribuire al Ministro del tesoro per la tutela degli interessi nazionali nei casi relativi alle fattispecie di cui alla lettera *b*);

4. Gli articoli 2 e 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, sono abrogati».

3.0.1

SPERONI, ROSSI

ARTICOLO 4 E ALLEGATO D NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato

(Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare o amministrativa)

1. L'allegato D elenca le direttive attuate o da attuare mediante regolamento ministeriale da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, o atto amministrativo, nel rispetto del termine indicato nelle direttive stesse. Resta fermo il disposto degli articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

2. Le amministrazioni competenti informano costantemente la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie sulle fasi dei procedimenti connessi all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, possono inviare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie proposte in merito al contenuto dei provvedimenti da emanare ai sensi del comma 1.

ALLEGATO D

(Articolo 4)

92/94/CEE: direttiva del Consiglio, del 9 novembre 1982, che modifica la direttiva 75/273/CEE relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Italia).

93/23/CEE: direttiva del Consiglio, del 1^o giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di suini.

93/24/CEE: direttiva del Consiglio, del 1^o giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di bovini.

93/25/CEE: direttiva del Consiglio, del 1^o giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di ovini e caprini.

97/24/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote.

97/34/CE: direttiva della Commissione, del 6 giugno 1997, che modifica la direttiva 93/75/CEE del Consiglio relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette ai porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti.

97/40/CE: direttiva del Consiglio, del 25 giugno 1997, che modifica la direttiva 93/113/CE relativa all'utilizzazione e alla commercializzazione degli enzimi, dei microorganismi e di loro preparati nell'alimentazione degli animali.

97/41/CE: direttiva del Consiglio, del 25 giugno 1997, che modifica le direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE, che fissano le quantità massime di residui rispettivamente sugli e negli ortofrutticoli, sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli.

97/51/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 1997, che modifica le direttive del Consiglio 90/387/CEE e 92/44/CEE per adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni.

97/54/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 1997, che modifica, per quanto riguarda la velocità massima per costruzione dei trattori agricoli o forestali a ruote, le direttive 74/150/CEE, 74/151/CEE, 74/152/CEE, 74/346/CEE, 74/347/CEE, 75/321/CEE, 75/322/CEE, 76/432/CEE, 76/763/CEE, 77/311/CEE, 77/537/CEE, 78/764/CEE, 78/933/CEE, 79/532/CEE, 79/533/CEE, 80/720/CEE, 86/297/CEE, 86/415/CEE e 89/173/CEE del Consiglio.

97/56/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 1997, recante sedicesima modifica della direttiva 76/769/CEE

concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

97/57/CE: direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1997, che definisce l'allegato VI della direttiva 91/414/CEE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

97/59/CE: direttiva della Commissione, del 7 ottobre 1997, che adatta al progresso tecnico la direttiva 90/679/CEE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

97/60/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1997, recante terza modifica della direttiva 88/344/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti.

97/61/CE: direttiva del Consiglio, del 20 ottobre 1997, che modifica l'allegato della direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi.

97/64/CE: direttiva della Commissione, del 10 novembre 1997, che adegua per la quarta volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (oli per lampade).

97/65/CE: direttiva della Commissione, del 26 novembre 1997, recante terzo adattamento al progresso tecnico della direttiva 90/679/CEE del Consiglio relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro.

97/68/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro le emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali.

97/69/CE: direttiva della Commissione, del 5 dicembre 1997, recante ventitreesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.

97/71/CE: direttiva della Commissione, del 15 dicembre 1997, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimen-

tari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli.

97/72/CE: direttiva della Commissione, del 15 dicembre 1997, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.

97/73/CE: direttiva della Commissione, del 15 dicembre 1997, relante iscrizione di una sostanza attiva (Imazalil) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio sull'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

97/77/CE: direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 1997, che modifica le direttive 93/23/CEE, 93/24/CEE e 93/25/CEE riguardanti le indagini statistiche da effettuare nei settori della produzione di suini, di bovini, di ovini e caprini.

98/3/CE: direttiva del Consiglio, del 15 gennaio 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/116/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi.

98/10/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 1998, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale.

98/11/CE: direttiva della Commissione, del 27 gennaio 1998, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante l'efficienza energetica delle lampade per uso domestico.

98/12/CE: direttiva della Commissione, del 27 gennaio 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 71/320/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi.

98/13/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 1998, relativa alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature di stazioni terrestri di comunicazione via satellite, incluso il reciproco riconoscimento delle loro conformità.

98/14/CE: direttiva della Commissione, del 6 febbraio 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

98/16/CE: ventiduesima direttiva della Commissione, del 5 marzo 1998, che adegua al progresso tecnico gli allegati II, III, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.

98/17/CE: direttiva della Commissione, dell'11 marzo 1998, che modifica la direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità.

98/19/CE: direttiva della Commissione, del 18 marzo 1998, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.

98/20/CE: direttiva del Consiglio, del 30 marzo 1998, che modifica la direttiva 92/14/CEE sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988).

98/22/CE: direttiva della Commissione, del 15 aprile 1998, che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti d'ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da paesi terzi.

98/25/CE: direttiva del Consiglio, del 27 aprile 1998, che modifica la direttiva 95/21/CE, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo).

98/28/CE: direttiva della Commissione, del 29 aprile 1998, recante deroga a talune disposizioni della direttiva 93/43/CEE sull'igiene dei prodotti alimentari, con riguardo al trasporto via mare dello zucchero greggio.

98/38/CE: direttiva della Commissione, del 3 giugno 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/151/CEE del Consiglio relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote.

98/39/CE: direttiva della Commissione, del 5 giugno 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 75/321/CEE del Consiglio relativa al dispositivo di sterzo dei trattori agricoli o forestali a ruote.

98/40/CE: direttiva della Commissione, dell'8 giugno 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/346/CEE del Consiglio relativa ai retrovisori dei trattori agricoli o forestali a ruote.

98/41/CE: direttiva del Consiglio, del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità.

98/51/CE: direttiva della Commissione, del 9 luglio 1998, che stabilisce alcune misure di applicazione della direttiva 95/69/CE del Consiglio che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali.

98/55/CE: direttiva del Consiglio, del 17 luglio 1998, che modifica la direttiva 93/75/CEE relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti.

98/60/CE: direttiva della Commissione, del 24 luglio 1998, che modifica la direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

EMENDAMENTO

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Resta fermo il disposto degli articoli 11, 13 e 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nonchè dei commi 1 e 2 dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86».

4.1

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYN AZ

V. nuovo testo

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Resta fermo il disposto degli articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nonchè dei commi 1 e 2 dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86».

4.1 (Nuovo testo)

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYN AZ

RespintoARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato*(Oneri relativi a prestazioni e controlli)*

1. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri di prestazioni e controlli da eseguirsi da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative medesime sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria.

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato*(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)*

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere con le modalità di cui all'articolo 1, comma 3, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive delle Comunità europee attuate ai sensi della presente legge in via regolamentare o amministrativa e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La delega è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c*).

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)

**Approvato
con un
emendamento**

1. Il Governo è autorizzato ad emanare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici compilativi delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, coordinando le norme legislative vigenti nelle stesse materie ed apportandovi le integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento.

EMENDAMENTI

Al comma 1, dopo la parola: «conferite» inserire le seguenti: «con la presente legge». **Approvato**

7.1 SMURAGLIA, BATTAFARANO, MONTAGNINO, PELELLA, TAPPARO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Approvato

«Art. 7-bis.

(Ulteriore semplificazione degli adempimenti per i voli all'interno dell'Unione europea)

1. Le parole del terzo comma dell'articolo 800 del codice della navigazione, da “, purchè gli occupanti” fino alla fine, sono sostituite dalle

seguenti: “. Se l'aeromobile è diretto in uno Stato membro che non abbia aderito o non abbia dato attuazione all'accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388, gli occupanti debbono essere in possesso di documenti validi per l'espatrio; di tale circostanza è fatta menzione sul piano di volo”.

2. Le parole del terzo comma dell'articolo 805 del codice della navigazione, da “, purchè gli occupanti” fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: “. Se l'aeromobile proviene da uno Stato membro che non abbia aderito o non abbia dato attuazione all'accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388, gli occupanti debbono essere in possesso di documenti validi per l'ingresso in Italia; di tale circostanza è fatta menzione sul piano di volo”.

3. All'articolo 7-bis del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 maggio 1995, n. 204, è aggiunto il seguente comma:

“1-bis. La norma del precedente comma 1 si applica anche per i voli aventi come destinazione, senza scalo intermedio, uno Stato che applichi l'accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388, a condizione di reciprocità e purchè non vi ostino gli Stati il cui spazio aereo venga attraversato”».

7.0.1

SPERONI, GASPERINI

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

Approvato

(Disposizioni in materia di marcatura CE e modifiche all'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52)

1. Il comma 1 dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è sostituito dal seguente:

«1. Le spese relative alle procedure di certificazione e/o attestazione per l'apposizione della marcatura CE, previste dalla normativa comunitaria, nonchè quelle conseguenti alle procedure di riesame delle istanze presentate per le stesse finalità, sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'Unione europea».

2. Al comma 2 dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, tra la parola: «relative» e le parole: «all'autorizzazione» sono inserite le seguenti: «alle procedure finalizzate».

3. Il comma 6 dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è sostituito dal seguente:

«6. I decreti di cui al comma 4 sono emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di recepimento delle

direttive che prevedono l'apposizione della marcatura CE; trascorso tale termine, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; le amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire i dati di rispettiva competenza».

4. Alle disposizioni di recepimento delle direttive comunitarie che prevedono l'apposizione della marcatura CE si applica l'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, come modificato dai commi 1, 2 e 3.

ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 9.

Approvato

(Modifiche della legge 9 marzo 1989, n. 86)

1. All'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, come modificato dalla legge 24 aprile 1998, n. 128, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nell'ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 2:

a) si riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure d'infrazione dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana;

b) si fornisce l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa;

c) si dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa».

2. L'articolo 7 della legge 9 marzo 1989, n. 86, come modificato dalla legge 24 aprile 1998, n. 128, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - *(Relazione annuale al Parlamento)* - 1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro competente per le politiche comunitarie presenta al Parlamento una relazione sui seguenti temi:

a) gli sviluppi del processo di integrazione europea, con particolare riferimento alle attività del Consiglio dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni ed agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione;

b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario con l'esposizione dei principi e delle linee caratterizzanti della politica

italiana nei lavori preparatori all'emanazione degli atti normativi comunitari e, in particolare, degli indirizzi del Governo su ciascuna politica comunitaria, sui gruppi di atti normativi riguardanti la stessa materia e su singoli atti normativi che rivestono rilievo di politica generale;

c) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale e l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti delle Comunità europee per ciò che concerne l'Italia.

2. Nella relazione di cui al comma 1 sono chiaramente distinti i resoconti delle attività svolte e gli orientamenti che il Governo intende assumere per l'anno in corso».

EMENDAMENTO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. – 1. L'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal seguente:

“1. Il Governo, tramite il Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, appena ricevuto un atto normativo o di indirizzo emanato dagli organi dell'Unione europea ne verifica lo stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo.

2. Entro trenta giorni della scadenza del termine di recepimento, indicata negli atti normativi di cui al comma 1, il Governo è obbligato a presentare un disegno di legge per il loro recepimento nell'ordinamento interno.

3. Nella relazione introduttiva del disegno di legge si dà conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee per quanto riguarda le sentenze aventi riflessi, sotto il profilo giuridico-istituzionale, sull'ordinamento interno e per quelle relative alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana.

4. Gli articoli 3, 4, 5 della legge 9 marzo 1989, n. 86, sono abrogati».

9.1

BETTAMIO

**Ritirato e
trasformato
in un ordine
del giorno n. 8**

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,
impegna il Governo

**Non posto
in votazione (*)**

ad attivarsi affinché, tramite il Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, appena ricevuto un atto normativo o di indirizzo emanato dagli organi dell'Unione europea, il Governo

stesso ne verifichi lo stato di conformità all'ordinamento interno e agli indirizzi di politica del Governo;

ad attivarsi inoltre affinché entro trenta giorni della scadenza del termine di recepimento, indicata negli atti normativi di cui al comma 1, presenti un disegno di legge per il loro recepimento nell'ordinamento interno;

affinché infine nella relazione introduttiva del disegno di legge si dia conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee per quanto riguarda le sentenze aventi riflessi, sotto il profilo giuridico-istituzionale, sull'ordinamento interno e per quelle relative alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana.

9.3234.8 (già em. 9.1)

BETTAMIO

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 10.

Approvato

(Integrazione dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400)

1. All'articolo 17, comma 1, lettera *a*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «nonché dei regolamenti comunitari».

ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 11.

Approvato

(Integrazioni al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281)

1. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dopo le parole: «venti giorni» sono inserite le seguenti: «; decorso tale termine, i provvedimenti recanti attuazione di direttive comunitarie sono emanati anche in mancanza di detto parere».

2. All'articolo 5, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Decorso il termine di venti giorni dalla richiesta del parere, il disegno di legge è presentato al Parlamento anche in mancanza di tale parere».

ARTICOLO 12 NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 12.

Approvato*(Abrogazioni)*

1. Sono abrogati l'articolo 2, secondo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 871, nonché l'articolo 4, comma 8, e l'articolo 8 della legge 9 marzo 1989, n. 86.

ARTICOLO 13 NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI
ADEMPIMENTO DIRETTO, CRITERI
SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA

Art. 13.

Approvato*(Integrazione dell'articolo 5 del decreto legislativo
14 dicembre 1992, n. 508)*

1. Al comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In particolare può imporre che il sangue venga mantenuto in contenitori adeguatamente refrigerati».

EMENDAMENTI

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:***V. nuovo testo***«Art. 13-...**(Integrazione dell'articolo 3 dei decreti legislativi
17 marzo 1995 n. 194)*

1. Al comma 2, dell'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

“*d*) siano trasportati per il percorso più breve e meno urbanizzato, nel rispetto delle cautele prescritte in relazione alla natura del pro-

dotto accompagnati dalla documentazione prevista dalle norme vigenti e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e di controllo, da emanarsi con decreto ministeriale».

13.0.1

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:***Approvato**

«Art. 13-...

*(Integrazione dell'articolo 3 dei decreti legislativi
17 marzo 1995 n. 194)*

1. Al comma 2, dell'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

“*d*) siano trasportati per il percorso meno urbanizzato più breve, nel rispetto delle cautele prescritte in relazione alla natura del prodotto accompagnati dalla documentazione prevista dalle norme vigenti e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e di controllo».

13.0.1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***Approvato**

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 40 della legge 24 aprile 1998, n. 128 (legge comunitaria 1995-1997) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunta la seguente lettera: “*g*) ai fini del calcolo dei requisiti minimi di fatturato previsti dai commi precedenti per la concessione del riconoscimento di organizzazioni di produttori e nel rispetto dei volumi minimi di produzione commercializzabile fissati negli allegati 1 e 2 del regolamento (CE) n. 412/97, si tiene conto del valore delle produzioni ortofrutticole allo stadio di prodotto trasformato”;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Al fine di favorire i processi di aggregazione produttiva e commerciale dei produttori, nelle regioni dove la percentuale della produzione linda vendibile ortofrutticola controllata dalle organizzazioni di produttori riconosciute al 31 dicembre 1997 è inferiore al 35 per cento, in deroga a quanto previsto dal comma 2 si applicano i parametri minimi previsti dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 412/97 relativamente al numero dei produttori ed al fatturato necessari al riconoscimento delle organizzazioni di produttori”;

c) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tale regime non si applica nelle regioni dove ricorrono le condizioni previste dal comma 7”.

13.0.2

PREDA, CORTIANI, BARRILE, PIATTI, BEDIN, RECCIA, MURINEDDU, MINARDO, BETTAMIO, CUSIMANO, SARACCO, SCI-VOLETTO, LO CURZIO

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Integrazione dell'articolo 1 del D.P.R. 3 agosto 1998, n. 309)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n. 301 alla lettera a) è aggiunto infine il seguente periodo: “È considerata vendita diretta al consumatore finale anche quella effettuata ad esercizi alberghieri, ristoranti, mense, convitti e simili effettuata da esercizi per la vendita predetti”.

13.0.3

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYN AZ

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di gestione dei rifiuti)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato ed integrato dall'articolo 1, commi 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, è aggiunto il seguente comma:

“1-bis. È altresì escluso dal campo di applicazione del presente decreto qualsiasi sostanza od oggetto che, pur rientrando nelle categorie riportate nell'allegato A, presentando caratteristiche merceologiche, ambientali e sanitarie conformi alla normativa tecnica di settore, è riutilizzato o destinato ad essere riutilizzato, nello stesso o in altri processi produttivi, della medesima o di altra natura, tal quale ovvero previo normale trattamento industriale cui pure sono sottoposti i prodotti, senza necessità di alcuna operazione di recupero di cui all'allegato C”».

13.0.4

ANDREOLLI, TAROLLI

**Ritirato e
trasformato
nell'ordine
del giorno n. 9**

**Ritirato e
trasformato
nell'ordine
del giorno n. 10**

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di gestione dei rifiuti)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato ed integrato dall'articolo 1, commi 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, è aggiunto il seguente comma:

“1-bis. È altresì escluso dal campo di applicazione del presente decreto qualsiasi sostanza o prodotto anche secondario, anche se risultante della lavorazione, che, pur rientrando nelle categorie riportate nell' allegato A, presenta caratteristiche merceologiche, ambientali e sanitarie conformi alla normativa tecnica di settore, è riutilizzato o riutilizzabile, nello stesso o in altri processi produttivi, della medesima o di altra natura, tal quale ovvero previo normale trattamento industriale cui pure sono sottoposti i prodotti, senza necessità di alcuna operazione di recupero di cui all'allegato C”».

13.0.5

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYN AZ

**Ritirato e
trasformato
nell'ordine
del giorno n. 10**

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-...

(Ulteriori esclusioni dal campo di applicazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, disposizioni in materia di prodotti risultanti dalla lavorazione del legno e del sughero)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunti i seguenti commi:

“1-bis. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto e non costituiscono rifiuti gli scarti risultanti dalla lavorazione del legno e dalla produzione di mobili di legno, quali cortecce, segatura, cippato, scarti di segagione, taglio, sfogliatura, tranciatura del tronco e taglio a misura, nonché gli scarti derivanti dalla lavorazione del sughero, a condizione che il legno e il sughero da cui gli scarti derivano non siano stati in precedenza trattati con prodotti conservanti, vernicianti o collanti.

1-ter. I prodotti risultanti dalla lavorazione del legno e del sughero di cui al comma precedente rientrano tra i rifiuti individuati dai codici 030101, 030102 e 030103 del Catalogo Europeo dei rifiuti qualora non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di produzione e di consumo”».

13.0.6

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYN AZ

**Ritirato e
trasformato
nell'ordine
del giorno n. 10**

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-...

**Ritirato e
trasformato
nell'ordine
del giorno n. 10**

(Ulteriori esclusioni dal campo di applicazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, disposizioni in materia di prodotti risultanti dalla lavorazione del legno)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunti i seguenti commi:

“1-bis. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto e non costituiscono rifiuti gli scarti risultanti dalla lavorazione del legno e dalla produzione di mobili di legno come anche gli scarti di corteccia, la segatura, gli scarti di rasatura, taglio e impiallacciatura del legno, alla condizione che il legno da cui gli scarti derivano non sia stato in precedenza trattato con materiali conservanti o con lacca o colori.

1-ter. I prodotti risultanti dalla lavorazione del legno di cui al comma precedente non rientrano tra i rifiuti di cui ai numeri 03 01 00, 03 01 01, 03 01 02 e 03 01 03 dell'indice del catalogo europeo dei rifiuti».

13.0.7

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYN AZ

ORDINI DEL GIORNO

Il Senato,

in occasione della discussione della legge comunitaria,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché in materia di carni macinate venga considerata vendita diretta al consumatore finale anche quella effettuata ad esercizi alberghieri, ristoranti, mense, convitti e simili effettuata da esercizi per la vendita predetti».

9.3234.9 (già em. 13.0.3) PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYN AZ

Il Senato,

impegna il Governo:

ad attivarsi affinché sia escluso dal campo di applicazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, qualsiasi sostanza od oggetto che, pur rientrando nelle categorie riportate nell'allegato A, presentando caratteristiche merceologiche, ambientali e sanitarie conformi alla normativa tecnica di settore, è riutilizzato o destinato ad essere riutilizzato, nello stesso o in altri processi produttivi, della medesima o di altra natu-

ra, tal quale ovvero previo normale trattamento industriale cui pure sono sottoposti prodotti, senza necessità di alcuna operazione di recupero di cui all'allegato C.

9.3234.10 (già em. 13.0.4, 13.0.5, ANDREOLLI, TAROLLI, PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ
13.0.6 e 13.0.7)

Il Senato,
impegna il Governo:

ad attivarsi affinché sia escluso dal campo di applicazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, qualsiasi sostanza od oggetto che, pur apparentemente rientrando nelle categorie riportate nell'allegato A, presentando caratteristiche merceologiche, ambientali e sanitarie conformi alla normativa tecnica di settore, è riutilizzato o destinato ad essere riutilizzato, nello stesso o in altri processi produttivi, della medesima o di altra natura, tal quale ovvero previo normale trattamento industriale cui pure sono sottoposti i prodotti, senza necessità di alcuna operazione di recupero di cui all'allegato C,

impegna altresì il Governo ad agire sia in sede comunitaria che in sede nazionale per la formulazione di una nuova definizione di rifiuto che superi i problemi sopra esposti, anche con riferimento agli emendamenti 13.0.5, 13.0.6 e 13.0.7.

9.3234.10 (Nuovo testo) (già em. 13.0.4, ANDREOLLI, TAROLLI, PINGGERA,
13.0.5, 13.0.6 e 13.0.7) THALER AUSSERHOFER, DON-
DEYNAZ

ARTICOLO 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 14.

Accantonato

(Lavoro notturno)

1. Al fine di adeguare l'ordinamento nazionale alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 4 dicembre 1997, l'articolo 5 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. – 1. È vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'inizio dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino».

2. Fino all'approvazione della legge organica in materia di orario di lavoro, il Governo è delegato a emanare uno o più decreti legislativi in materia di lavoro notturno, informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare che l'introduzione del lavoro notturno sia preceduta dalla consultazione dei lavoratori interessati;

b) prevedere che la prestazione di lavoro notturno determini una riduzione dell'orario di lavoro settimanale e mensile ed una maggiorazione retributiva, secondo modalità definite dalla contrattazione collettiva;

c) prevedere che, sia nel settore manifatturiero che negli altri settori, sia nel settore privato che nel settore pubblico, al lavoro notturno siano adibiti con priorità assoluta i lavoratori e le lavoratrici che ne facciano richiesta, tenuto conto delle esigenze organizzative aziendali;

d) prevedere che il lavoro notturno non debba essere obbligatoriamente prestato:

1) dalla lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, alternativamente, dal padre se coniuge o convivente con la stessa;

2) dalla lavoratrice o dal lavoratore che sia l'unico genitore di un figlio di età inferiore a dodici anni;

3) dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;

e) nei settori diversi da quelli indicati dal presente articolo prevedere, ferme restando le norme sull'astensione obbligatoria, il diritto delle lavoratrici all'esclusione dalla prestazione del lavoro notturno, dall'inzio dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del figlio;

f) prevedere che ulteriori limitazioni al lavoro notturno, nei confronti di lavoratori dipendenti, possano essere concordate in sede di contrattazione collettiva;

g) prevedere che, per i casi di esonero dalla prestazione di lavoro notturno di cui alla lettera *d*), debba essere prevista una verifica con le rappresentanze sindacali unitarie o, in assenza, con le organizzazioni sindacali territorialmente competenti maggiormente rappresentative;

h) prevedere che l'introduzione del lavoro notturno sia accompagnata da procedure sulla sorveglianza sanitaria preventiva e periodica per accertare l'idoneità dei lavoratori interessati;

i) garantire, anche attraverso la contrattazione, il passaggio ad altre mansioni o altri ruoli diurni in caso di sopravvenuta inidoneità alla prestazione di lavoro notturno;

l) garantire l'informazione sui servizi per la prevenzione e la sicurezza, nonchè la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, per le lavorazioni che comportano rischi particolari.

EMENDAMENTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14. - (*Lavoro notturno*). – 1. Al fine di adeguare l'ordinamento nazionale alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 4 dicembre 1997, il Governo è delegato ad emanare entro un

anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo in materia di lavoro notturno, informato ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) divieto di adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'inizio dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino;

b) prevedere che la normativa si rivolga a tutte le lavoratrici sia del settore privato che del settore pubblico;

c) assicurare che l'introduzione del lavoro notturno sia preceduta dalla consultazione dei lavoratori interessati;

d) prevedere che la prestazione di lavoro notturno determini una riduzione dell'orario di lavoro settimanale e mensile ed una maggiorazione retributiva, secondo modalità definite dalla contrattazione collettiva;

e) prevedere che, sia nel settore manifatturiero che negli altri settori, sia nel settore privato che nel settore pubblico, al lavoro notturno siano adibiti con priorità assoluta i lavoratori e le lavoratrici che ne facciano richiesta, tenuto conto delle esigenze organizzative aziendali;

f) prevedere che il lavoro notturno non debba essere obbligatoriamente prestato:

1) dalla lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, alternativamente, dal padre se coniuge o convivente con la stessa;

2) dalla lavoratrice o dal lavoratore che sia l'unico genitore di un figlio di età inferiore a dodici anni;

3) dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

g) prevedere che ulteriori limitazioni al lavoro notturno, nei confronti di lavoratori dipendenti, possano essere concordate in sede di contrattazione collettiva;

h) prevedere che, per i casi di esonero dalla prestazione di lavoro notturno di cui alla lettera *d*), debba essere prevista una verifica con le rappresentanze sindacali unitarie o, in assenza, con le organizzazioni sindacali territorialmente competenti maggiormente rappresentative;

i) prevedere che l'introduzione del lavoro notturno sia accompagnato da procedure sulla sorveglianza sanitaria preventiva e periodica per accertare l'idoneità dei lavoratori interessati;

l) garantire, anche attraverso la contrattazione, il passaggio ad altre mansioni o altri ruoli diurni in caso di sopravvenuta inidoneità alla prestazione di lavoro notturno;

m) garantire l'informazione sui servizi per la prevenzione e la sicurezza, nonché la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, per la lavorazione che comportano rischi particolari.

2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono il parere entro 30 giorni».

Al comma 1 dopo le parole: «dall'inizio» inserire le seguenti: «della sesta settimana».

14.2

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYN AZ

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «o fino ad un mese dall'avvenuta interruzione di gravidanza».

14.3

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYN AZ

Sopprimere il comma 2.

14.4

DEBENEDETTI

Sopprimere il comma 2.

14.5

FUMAGALLI CARULLI

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: «ed» con l'altra: «od»

14.6

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYN AZ

Al comma 2, lettera d), n. 1), sopprimere la parola: «o».

14.7 (Nuovo testo)

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYN AZ

Al comma 2, lettera d), numero 1), aggiungere infine le seguenti parole: «sempre che entrambi siano occupati».

14.8

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYN AZ

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) dalla lavoratrice o dal lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio di età inferiore a dodici anni che vive con lui;».

14.9

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYN AZ

**ARTICOLO 15 NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE**

Art. 15.

Approvato

*(Interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo
ad alta velocità: criteri di delega)*

1. L'attuazione della direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) stabilire le condizioni riguardanti il progetto, la costruzione, l'assetto e la gestione delle infrastrutture e del materiale rotabile relativi alle linee ferroviarie italiane, nuove ed esistenti, inserite nella rete transeuropea ad alta velocità, affinchè ne sia garantita l'interconnessione e l'interoperabilità con il sistema europeo ad alta velocità, anche quale condizione ai fini dell'accesso alla rete ferroviaria nazionale da parte delle ferrovie comunitarie; per dette linee deve essere fatta salva la coerenza dell'insieme della rete ferroviaria esistente sul territorio nazionale, nonchè la validità economica delle disposizioni da adottare;

b) indicare gli eventuali casi particolari e le procedure per le richieste di deroga alle specifiche tecniche di interoperabilità (STI);

c) prevedere che nei documenti generali o nei capitolati di oneri propri di ogni appalto siano incluse le specifiche tecniche di interoperabilità;

d) prevedere che possano essere autorizzati ad espletare le procedure di valutazione della conformità e dell'idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità, o la procedura di verifica «CE» dei sottosistemi, uno o più organismi, aventi almeno i requisiti minimi previsti dall'allegato VII della direttiva 96/48/CE.

**ARTICOLO 16 NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE**

Art. 16.

Approvato

*(Protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori:
criteri di delega)*

1. Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per dare organica attuazione alla direttiva 96/29/EURATOM del Consiglio, del 13 maggio 1996, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire le misure necessarie ad assicurare, in via generale, la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione, nonchè le specifici-

che misure di protezione da attuare anche per le esposizioni a sorgenti naturali di radiazione e per gli interventi di cui, rispettivamente, ai titoli VII e IX della direttiva 96/29/EURATOM;

b) individuare le altre pratiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera *c*), della direttiva 96/29/EURATOM, nonchè le altre pratiche da sottoporre ad autorizzazione preventiva, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 96/29/EURATOM;

c) indicare le pratiche non soggette ad autorizzazione previste dall'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 96/29/EURATOM;

d) fissare i livelli di eliminazione per lo smaltimento, il riciclo o la riutilizzazione ai fini della deroga di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 96/29/EURATOM.

ARTICOLO 17 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 17.

(Etichettatura dei prodotti alimentari: criteri di delega)

Approvato
con un
emendamento

1. L'attuazione della direttiva 97/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri per le politiche agricole e della sanità, possono essere stabilite le eventuali specifiche merceologiche e le indicazioni di utilizzazione, nonchè la denominazione di vendita dei prodotti alimentari di un Paese membro, nei casi in cui la stessa:

1) non è disciplinata da disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o dagli usi;

2) designa, nel Paese di produzione, un prodotto che, dal punto di vista della composizione o della fabbricazione, si discosta in maniera sostanziale da quello conosciuto sotto tale denominazione nel Paese di commercializzazione, non garantendo una corretta informazione del consumatore;

b) prevedere anche l'uso della lingua italiana nelle indicazioni che devono essere riportate in etichetta;

c) prevedere la revisione del sistema sanzionatorio dell'intera materia che concerne la etichettatura dei prodotti alimentari, stabilendo, oltre all'introduzione di adeguate sanzioni amministrative pecuniarie, anche un riordino ed una armonizzazione di quelle già esistenti. Il riordino del sistema sanzionatorio nella materia dell'etichettatura dei prodotti alimentari potrà avvenire mediante l'introduzione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire un milione cin-

quecentomila e non superiore a lire nove milioni, precisandosi che ai fini della determinazione in concreto della sanzione si dovrà tenere conto del numero dei prodotti o delle loro porzioni aventi un'etichettatura non conforme, fermo restando il rispetto degli altri principi e criteri direttivi indicati all'articolo 2, comma 1, lettera *c*).

EMENDAMENTI

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole: «in maniera sostanziale». **Respinto**

17.1 **LUBRANO DI RICCO**

Al comma 1, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole: «una somma non inferiore a lire un milione cinquecentomila e non superiore a lire nove milioni» con le altre: «una somma non inferiore a lire cinquecentomila e non superiore a lire venticinque milioni». **Approvato**

17.2 **PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYN AZ**

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-...

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno n. 11

1. Sono abrogate con effetto a partire dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge tutte le disposizioni che impediscono, ostacolino o limitino l'importazione, la detenzione ed il commercio di prodotti di qualsivoglia natura provenienti dai paesi dell'Unione europea e conformi alla normativa comunitaria.

2. Soltanto per ragioni igienico-sanitarie possono essere introdotte limitazioni temporanee e per zone specifiche del territorio nazionale alla commercializzazione di prodotti determinati con origine in Paesi terzi nominativamente individuati.

3. I provvedimenti assunti ai sensi del precedente comma debbono individuare i trattamenti, la presenza di agenti patogeni o la composizione dei prodotti che impediscono la commercializzazione dei prodotti nello Stato od in alcune sue parti, nonché la verifica periodica della sussistenza delle ragioni ostantine al loro libero commercio».

17.0.1 **IL RELATORE**

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

invita il Governo a verificare le disposizioni di attuazione della normativa comunitaria che impediscono, ostacolino o limitino l'importa-

Non posto in votazione (*)

zione, la detenzione ed il commercio di prodotti di qualsivoglia natura provenienti dai paesi dell'Unione europea e conformi alla normativa comunitaria, al fine di eliminare tutte quelle disposizioni di settore che possono essere definite misure equivalenti ai divieti di importazione, quali, ad esempio, quelli di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 1996, parte B, III, n. 3.

9.3234.11 (già em. 17.0.1)

IL RELATORE

(*) Accolto dal Governo.

DISEGNO DI LEGGE

Finanziamenti e interventi per opere di interesse locale (3456)

Il Senato della Repubblica,
in sede di esame del disegno di legge n. 3456,
premesso:

Non posto
in votazione (*)

che per i comuni terremotati della Campania e della Basilicata, colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, il CIPE con delibera 186/97 del 25 settembre 1997 assegnò 525 miliardi a carico dei fondi di cui alle leggi finanziarie 1997 e 1998 e alla legge 23 maggio 1997, n. 135 e che lo stesso CIPE con successiva delibera 32/98 del 17 marzo 1998 provvide a modulare, in relazione alle scansioni temporali stabilite dalla tabella F della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 le risorse precedentemente assegnate con lo scopo specifico della prosecuzione degli interventi, sancendo nel contempo l'integrale utilizzo delle somme fin dal corrente esercizio finanziario;

considerato:

che a tutt'oggi non è stato provveduto a ripartire tali fondi che per il 20 per cento (pari a 105 miliardi) vanno assegnati al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dei lavori pubblici per la ricostruzione degli edifici storico-demaniali e delle chiese e per l'80 per cento (parti a 420 miliardi) ai comuni per la ricostruzione privata, cui sono da aggiungere 13 miliardi, quale residuo proveniente dai fondi della legge n. 32 del 1992;

ritenuto:

che il Ministero dei lavori pubblici ha istruito con qualificata competenza e per la durata di un anno con indagini oculate e sopralluoghi nelle zone terremotate la relativa pratica ed è pervenuto all'accertamento delle effettive necessità dei comuni,

impegna il Governo:

a portare all'esame ed all'approvazione in una prossima riunione del CIPE, entro il 1 gennaio 1999, la proposta di riparto dei fondi pari a 433 miliardi da assegnare ai comuni terremotati;

ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto recante le disposizioni attuative del comma 3 dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 affinché possano usufruire delle relative agevolazioni fiscali concernenti l'IVA quei soggetti che provvedono alla ricostruzione di edifici, anche rurali, o di opere pubbliche ubicate nelle zone ad elevato rischio sismico.

9.3456.1

LA COMMISSIONE

(*) Accolto dal Governo.

Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge n. 3456,

**Non posto
in votazione (*)**

premesso che:

sono trascorsi 18 anni dagli eventi sismici che hanno colpito la Campania e la Basilicata;

ci sono state numerose leggi che hanno stanziato fondi per le zone colpite: la legge n. 219 del 1981 (stanziamento di 450 miliardi), la legge n. 32 del 1991 (stanziamento di 4.300 miliardi) e la legge n. 266 del 1997 (stanziamento di 430 miliardi),

impegna il Governo

a predisporre una relazione sullo stato di attuazione degli interventi nelle zone colpite dal sisma, specificando l'utilizzo dei suddetti fondi.

9.3456.2

LA COMMISSIONE

(*) Accolto dal Governo.

Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge n. 3456,

**Non posto
in votazione (*)**

premesso:

che anche per i terremoti, e per eventi franosi e calamitosi verificatisi da alcuni lustri, non sono ancora ultimati gli interventi di ricostruzione;

che il Parlamento non ha un quadro chiaro di quanto ancora è necessario fare per ultimare detti interventi e delle risorse finanziarie necessarie,

impegna il Governo

a relazionare in Parlamento sullo stato di attuazione delle leggi relative a terremoti ed eventi calamitosi, sulle risorse finanziarie già impegnate, su quanto è necessario fare per completare gli interventi di ricostruzione e sulla relativa spesa.

9.3456.3 SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, MONTELEONE, RECCIA, DEMASI, PONTONE, FLORINO

(*) Accolto dal Governo.

Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge n. 3456,

premesso:

che le popolazioni delle zone della Basilicata e della Calabria colpite dal terremoto del 9 settembre 1998 hanno nelle scorse settimane protestato per la mancanza di certezza sui tempi della ricostruzione, con particolare riferimento anche ai collegamenti stradali,

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti legislativi urgenti per gli interventi necessari alla ricostruzione, prevedendo già nel collegato alla finanziaria strumenti urgenti e risorse finanziarie adeguati.

9.3456.4 SPECCHIA, BEVILACQUA, MEDURI, MONTELEONE, MAGGI, COZZOLINO

(*) Accolto dal Governo.

Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge n. 3456,

impegna il Governo

a prevedere ulteriori stanziamenti a favore della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, per garantirne la sicurezza statica e la stabilità delle fondamenta.

9.3456.5

LA COMMISSIONE

(*) Accolto dal Governo.

Il Senato della Repubblica,
in sede di esame del disegno di legge n. 3456,
impegna il Governo
a prevedere un congruo stanziamento per il triennio 2000-2002
per la messa in sicurezza della strada statale n. 337 della Val
Vigezzo.

9.3456.6

**Non posto
in votazione (*)**

LA COMMISSIONE

(*) Accolto dal Governo.

Allegato B**Disegni di legge, annuncio di presentazione**

In data 24 novembre 1998, è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa del senatore:

GAMBINI. – «Disciplina del *franchising*» (3666).

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede referente:

alla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

FOLLIERI ed altri. – DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – «Integrazione dell'articolo 24 della Costituzione» (3623), previo parere della 2^a Commissione;

PETTINATO ed altri. – DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – «Modifica all'articolo 101 della Costituzione» (3630), previo parere della 2^a Commissione.

SPERONI. – DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. «Revisione della Costituzione» (3603), previ pareri della 2^a, della 3^a, della 4^a, della 5^a, della 6^a, della 7^a, della 8^a, della 9^a, della 10^a, della 11^a, della 12^a, della 13^a Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

alla 2^a Commissione permanente (Giustizia):

FASSONE ed altri. – «Modifica della disciplina delle notificazioni col mezzo della posta» (3639), previ pareri della 1^a e della 8^a Commissione.

**Disegni di legge,
approvazione da parte di Commissioni permanenti**

Nelle sedute di ieri le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

CAMO ed altri. – «Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale» (2097-B), (*Approvato dalla 1^a Commis-*

sione permanente del Senato e modificato dalla 12^a Commissione permanente della Camera dei deputati);

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

ROGNONI ed altri. – «Interventi a sostegno dell’attività del teatro “Carlo Felice” di Genova e dell’Accademia nazionale Santa Cecilia di Roma» (3136). *Con l’approvazione di detto disegno, resta assorbito il disegno di legge: TERRACINI e MUNDI.* – «Contributo straordinario in favore dell’Ente autonomo del teatro comunale dell’Opera di Genova» (234);

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

«Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico» (3571) (*Approvato dalla 13^a Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Disegni di legge, rimessione all’Assemblea

A norma dell’articolo 35, comma 2, del Regolamento, in data 24 novembre 1998, il disegno di legge: «Disposizioni per fronteggiare parzialmente le maggiori occorrenze finanziarie del Servizio sanitario nazionale relative agli anni pregressi» (3626), già assegnato in sede deliberante alla 12^a Commissione permanente (Igiene e sanità), è stato rimesso alla discussione e alla votazione dell’Assemblea.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato ha inviato, ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina del signor Alfredo Borzillo a componente del consiglio di amministrazione dell’Ente autonomo Fiera del Levante di Bari.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 10^a Commissione permanente.

Con lettere in data 20 novembre 1998, il Ministro dell’interno, in adempimento a quanto previsto dall’articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Sovizzo (Vicenza), Tavernole sul Mella (Brescia), Noci (Bari), San Lucido (Cosenza), Maser (Treviso), Falerna (Catanzaro), Villarboit (Vercelli), Montebello Jonico (Reggio Calabria).

Il Ministro delle finanze, con lettera in data 23 novembre 1998, ha trasmesso, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 4-*quinquies*, della legge 5 agosto 1978, n. 468 – come modificata dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94 – e dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, copia di un decreto ministeriale del 19 novembre 1998, con il quale è stata apportata una variazione compensativa tra capitoli della medesima unità previsionale di base inserita nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1998.

Tale comunicazione sarà deferita alla 5^a e alla 6^a Commissione permanente.

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 30 ottobre 1998, ha trasmesso, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 4-*quinquies*, della legge 5 agosto 1978, n. 468 – come modificata dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94 – e dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, copia di un decreto ministeriale del 30 ottobre 1998, con il quale è stata apportata una variazione compensativa tra capitoli della medesima unità previsionale di base inserita nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1998.

Tale comunicazione sarà deferita alla 3^a e alla 5^a Commissione permanente.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con lettere in data 4 novembre 1998, ha trasmesso, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 4-*quinquies*, della legge 5 agosto 1978, n. 468 – come modificata dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94 – e dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, copia di due decreti ministeriali del 3 settembre 1998, con i quali sono state apportate variazioni compensative tra capitoli della medesima unità previsionale di base inserita nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno finanziario 1998.

Tali comunicazioni saranno deferite alla 5^a e alla 8^a Commissione permanente.

Il Ministro dell'ambiente, con lettera in data 9 novembre 1998, ha trasmesso, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 4-*quinquies*, della legge 5 agosto 1978, n. 468 – come modificata dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94 – e dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, copia di due decreti ministeriali – rispettivamente del 5 e del 6 novembre 1998 –, con i quali sono state apportate variazioni compensative tra capitoli della medesima unità previsionale di base inserita nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 1998.

Tale comunicazione sarà deferita alla 5^a e alla 13^a Commissione permanente.

Interpellanze

NOVI, LAURO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che l'affare dei titoli di credito comunali collocati sul mercato mobiliare americano dalla giunta Bassolino è al centro di una inchiesta giudiziaria che coinvolge l'ANM napoletana;

che l'ANM e l'oligopolistico raggruppamento di aziende che si assicurò la fornitura dei bus pagati con i 300 miliardi dei BOC sono indagati per truffa, abuso e turbativa d'asta,

si chiede di sapere se al Ministro in indirizzo risultino illeciti amministrativi risalenti alla gestione dei BOC emessi dal comune di Napoli.

(2-00670)

Interrogazioni

CURTO. *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Per conoscere:

se non ritenga di dover riferire in Parlamento sulla vicenda della sezione catturandi della squadra mobile brindisina e dell'ispettore Pasquale Filomena;

se non ritenga altresì di dover riferire in Parlamento sulla vicenda dell'ex questore di Milano, Francesco Forleo;

se non ritenga infine di dover riferire in Parlamento sul ruolo, l'uso e la gestione dei collaboratori di giustizia nella provincia di Brindisi.

(3-02424)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

SALVATO, RUSSO SPENA, MARINO, MARCHETTI. – *Al Ministro delle finanze.* – (Già 3-00106)

(4-13214)

SALVATO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – (Già 3-00908)

(4-13215)

SALVATO. – *Al Ministro delle finanze.* – (Già 3-01156)

(4-13216)

SALVATO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – (Già 3-01687)

(4-13217)

SALVATO, BERTONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.*
– (Già 3-01949)

(4-13218)

TABLADINI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:
che il dottor Michelangelo Cardellicchio veniva indagato dalla magistratura circa la costruzione dell’edificio RAI di Saxa Rubra;
che nel corso delle indagini veniva ribadita l’estraneità del dottor Michelangelo Cardellicchio circa le accuse mossegli;
che il dottor Michelangelo Cardellicchio, allora dipendente dell’azienda RAI, veniva allontanato dalle sue funzioni per presunte irregolarità avvenute prima dei fatti contestati dalla magistratura, ma che, a sua detta, apparivano pretestuose e legate invece alle indagini circa la costruzione dell’edificio di Saxa Rubra,

l’interrogante chiede di sapere se il dottor Michelangelo Cardellicchio sia stato reintegrato nelle sue funzioni nell’azienda RAI, avendo dimostrato ampiamente la sua estraneità alla costruzione degli edifici RAI di Saxa Rubra.

(4-13219)

LORETO. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e della sanità.* – Premesso:

che con deliberazione n. 2917 dell’8 luglio 1996 la giunta regionale pugliese ha concesso ad esperto dirigente regionale l’incarico di esaminare le domande e di accettare il possesso dei requisiti richiesti per l’inserimento nell’elenco degli aspiranti alla nomina di direttore generale di aziende sanitarie locali;

che il dirigente regionale incaricato, esaminando la domanda del dottor Giuseppe Brizio, escludeva che lo stesso fosse in possesso dei requisiti richiesti;

che la giunta regionale pugliese, nonostante il negativo parere del dirigente regionale incaricato, con deliberazione n. 4917 del 22 ottobre 1996 inseriva il dottor Giuseppe Brizio nell’elenco dei soggetti ammessi, in possesso dei richiesti requisiti, perché agli atti della regione risultava che il dottor Brizio era già direttore generale in carica della ASL TA/1;

verificato:

che la FASIL-USPPI, segreteria provinciale di Taranto, con nota protocollo n. 76/SP/97 del 2 ottobre 1997, inviava al presidente della giunta regionale pugliese, all’assessore regionale alla sanità, al procuratore della Repubblica di Bari ed al procuratore della Corte dei conti di Bari una richiesta urgente di «un provvedimento di autotutela che annulli *ex tunc* il decreto di nomina del dottor Brizio a direttore generale dell’ASL TA/1, controllando, in particolare, il *curriculum* presentato dal dottor Brizio, per accettare se vi siano contenute dichiarazioni da ritenersi false...»;

che tale grave segnalazione veniva ripresa e divulgata da una giornalista su un quotidiano di Taranto;

constatato:

che a seguito della diffusione di tali gravi notizie il dottor Brizio sporgeva querela per diffamazione nei confronti dell'autrice del servizio giornalistico e del sindacato FASIL-USPPI;

che, nonostante la gravità dei fatti segnalati e l'urgenza di acclarare la loro fondatezza, attualmente né la procura della Repubblica di Bari, investita dal sindacato FASIL-USPPI, né la procura della Repubblica di Taranto, adita dal dottor Brizio, risultano avere prodotto alcun atto, che diventa sempre più necessario ed urgente, trattandosi sostanzialmente di verificare semplicemente *per tabulas* e di appurare se il dottor Brizio possedesse o meno i requisiti prescritti dalle leggi per ricoprire la carica di direttore generale di un'azienda sanitaria locale;

che anche l'assessore regionale alla sanità, pur prontamente attivatosi sulla questione prima e dopo l'esposto della FASIL-USPPI, non ha assunto alcuna iniziativa, nonostante l'esperto dirigente regionale con nota del 15 ottobre 1997 gli avesse confermato la propria relazione, ribadendo il mancato possesso dei requisiti da parte del dottor Brizio;

ritenuto:

che la gravità dei fatti segnalati richieda una più sollecita risposta da parte dei soggetti preposti a darla, anche perchè la verità può emergere in pochi minuti *per tabulas*, in quanto il problema si riduce in pratica nel verificare se il dottor Brizio abbia o meno ricoperto l'incarico di presidente del comitato di gestione della USL TA/1 e di amministratore straordinario della USL TA/7 per un periodo complessivo di almeno cinque anni;

che non è giusto, né conforme all'esigenza di tutela dell'interesse pubblico, se l'esposizione dei fatti della FASIL-USPPI è veritiera, che la sanità dell'intera provincia di Taranto sia gestita da chi non possiede i requisiti previsti dalla legge;

che non è accettabile, nel caso il dottor Brizio possegga invece i requisiti richiesti, che sulla sua attività di direttore generale aleggi il dubbio o il sospetto di chissà quali coperture,

l'interrogante chiede di sapere dai Ministri in indirizzo:

quale sia la loro opinione circa il ritardo con il quale le due procure adite stanno affrontando il problema prospettato, atteso che l'accertamento della verità appare di una semplicità disarmante;

se ritengano urgente ed indifferibile disporre gli accertamenti ispettivi consentiti dall'ordinamento vigente, per verificare la fondatezza o meno delle segnalazioni della FASIL-USPPI e delle ripetute dichiarazioni dell'esperto dirigente regionale, atteso che sono in discussione non solo il rispetto delle leggi dello Stato in materia sanitaria, ma anche soprattutto l'affidamento della gestione della sanità dell'intera provincia di Taranto.

(4-13220)

CAMO. – *Ai Ministri della sanità e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che i fornitori ospedalieri creditori della regione Lazio non solo non riescono a riscuotere quanto il Ministero del tesoro ha assegnato da

tempo alla regione per i disavanzi dei crediti a tutto il 31 dicembre 1994, ma non riescono a conoscere quando la regione concederà autorizzazione alle aziende USL e alle aziende ospedaliere ad acquisire anticipazioni bancarie presso i propri tesorieri per l'avvio del processo di estinzione delle passività in essere al 31 dicembre 1994;

che alla regione Lazio, che pure ha ricevuto le assegnazioni sulla base della legge n. 21 del 1997 e lascia centinaia di miliardi ancora giacenti sui conti di tesoreria, le operazioni di pagamento da parte delle gestioni liquidatorie non procedono normalmente, ma in alcuni casi sono addirittura ferme;

che la regione Lazio, che dovrebbe accendere ulteriori mutui per la parte dei disavanzi rimasti a suo carico, ad oggi non ha ancora fatto nulla relativamente a ciò, facendo crescere sempre più il divario tra la stessa e le altre regioni (Toscana, Liguria, Emilia-Romagna, eccetera) che hanno provveduto a contrarre muti e a saldare completamente i debiti accumulati dalle varie ex USL;

che le aziende del settore sanitario sono in difficoltà per i mancati incassi delle somme dovute dal servizio sanitario nazionale (ex USL) e che sovente sono messe nella condizione di dover rinunciare per sempre agli interessi maturati in tutti questi anni se vogliono incassare, entro 120 giorni, la sola quota capitale (così sta agendo la regione Campania);

che molte delle stesse aziende non possono più permettersi di aspettare altri mesi, ma se così sarà dovranno necessariamente procedere a successivi nuovi ulteriori licenziamenti lasciando a casa decine e decine di lavoratori;

che, come è ben noto, dal 1995 gli eventuali disavanzi di gestione ricadono interamente sulle regioni; pur tuttavia la regione Lazio non sembra preoccuparsi dei crescenti disavanzi che si sono registrati negli anni 1995, 1996 e soprattutto 1997.

Rilevato inoltre che, ad aggravare detta realtà, quanto previsto dallo Stato (1500 miliardi per il 1995) non è stato ancora erogato si chiede di conoscere:

le modalità con cui la regione farà fronte a questi continui splafonamenti di bilancio e se il riparto dei fondi del 1998 sarà adeguato alle reali esigenze delle diverse strutture sanitarie visto che queste, a tutt'oggi, continuano a non pagare regolarmente e nei tempi dovuti i fornitori;

se non si ritenga che, anche in questo caso, la regione dovrebbe attingere al proprio bilancio per ripianare i disavanzi rilevabili dalle rendicontazioni delle ASL.

(4-13221)

DE ANNA. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che il 31 maggio 1998 la base dell'Aeronautica militare di Zelo-Ceneselli, sede del 79º Gruppo intercettori teleguidati (IT), come previsto dal progetto di razionalizzazione del sistema difensivo italiano, ha cessato ogni attività operativa;

che dal 1^o giugno 1998 è stato costituito presso la suddetta base un «Ufficio stralcio», con il compito di provvedere agli adempimenti relativi alla chiusura;

che il 16 gennaio 1999 la struttura in parola cesserà ogni attività, con il conseguente trasferimento totale del personale sia militare che civile;

che il 79^o Gruppo IT vanta una gloriosa storia militare, essendo stata, nel lontano 1958, la prima unità IT europea a lanciare e a mettere a segno i primi missili sul poligono di Mc Gregor Range negli USA;

che la base rappresenta per la nostra aeronautica e per la comunità polesana un prezioso patrimonio di professionalità e di strutture ancora esistenti e funzionanti;

che un abbandono totale di tali strutture comporterebbe, oltre al sicuro decadimento dovuto al tempo e all'assenza di manutenzione, anche il preoccupante rischio di atti di vandalismo, con il conseguente depauperamento di un «bene di tutti»;

che a tutt'oggi non sono ancora pervenuti da parte del Ministero della difesa indirizzi certi sulla futura possibile utilizzazione della base per scopi civili,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga utile predisporre un servizio di manutenzione ordinaria e di sorveglianza continua, impiegando allo scopo alcune unità del personale militare e civile attualmente ancora in servizio presso l'«ufficio stralcio» della base, personale che ha peraltro già manifestato a tal fine la propria disponibilità.

(4-13222)

FLORINO. – Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. – Premesso:

che ancora una volta il centro di Napoli il giorno 23 novembre 1998 è stato letteralmente sottoposto ad una serie impressionante di atti vandalici commessi da delinquenti organizzati con lo scudo di sparute frange di disperati in cerca di lavoro;

che l'incendio di cassonetti della nettezza urbana in vari punti del centro della città scaturiva da un piano preordinato da elementi malavitosi;

che la gravità degli incendi appiccati, con il terrore di negozi e cittadini e il dirottamento di un mezzo pubblico da piazza Municipio al centro direzionale, si manifestava davanti agli occhi sbigottiti delle ingenti forze di polizia schierate a cui evidentemente era stato impartito l'ordine di non intervenire;

che tali probabili disposizioni contrastano gravemente con il nostro codice e con le leggi vigenti che prevedono l'intervento degli organi preposti all'ordine pubblico, primi fra tutti i funzionari della Digos e della pubblica sicurezza che constatavano che davanti ai loro occhi venivano consumati diversi reati, quali gli incendi dolosi, il dirottamento del mezzo pubblico dell'ANM e il sequestro dell'autista;

che il mancato intervento degli organi preposti all'ordine pubblico per prevenire e reprimere i reati che si stavano consumando è perseguibile dall'autorità giudiziaria;

che la città di Napoli, già preda della camorra, dovrà ancora una volta sottostare al potere dei clan interessati come nel passato ad inserire nelle liste elementi malavitosi e familiari;

che le istituzioni locali, il sindaco, il Ministro del lavoro e il presidente della regione, sollecitati dalla prefettura, intendono piegarsi alla logica del ricatto di piazza avviando con le multiformi sigle della costellazione di pseudo-disoccupati una lottizzazione dei posti di lavoro nella raccolta differenziata dei rifiuti;

che le procedure avviate rispondono ad una sola esigenza, quella del consociativismo delle deboli istituzioni con l'arrogante e violenta strategia della piazza organizzata e il tendere la mano alla criminalità per un patto di non belligeranza,

l'interrogante chiede di conoscere:

i provvedimenti che si intenda adottare nei confronti di tutti gli organi preposti all'ordine pubblico che hanno consentito senza alcun intervento di far tenere il centro della città nelle mani di piromani e vandali;

se non si intenda avviare una inchiesta ministeriale per accertare tutte le responsabilità di quanto accaduto;

se non si intenda disporre una scrupolosa ed attenta verifica sulle liste dei disoccupati e sui loro delegati per accettare il loro reale stato di bisogno prima di sciagurate iniziative di avviamento al lavoro con lottizzazioni che ricreeranno tra qualche mese nella città le stesse tensioni e gli stessi incidenti e danneggiamenti avvenuti in questi ultimi mesi.

(4-13223)

MONTELEONE. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dell'industria e del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che la cooperativa ICV di Rotondella (Matera) gestisce da qualche anno il servizio di guardiania presso il centro ENEA Trisaia;

che tale contratto scade alla fine del 1998 e l'ENEA ha già avviato le procedure per il riappalto dei servizi;

che al momento i soci dipendenti della cooperativa ICV impegnati nel servizio di guardiania, sono 46;

considerato:

che i soci lavoratori sono stati interessati a sottoscrivere un aumento delle singole quote da 3 a 10 milioni, pena la liquidazione della società e la conseguente perdita del lavoro;

che i soci lavoratori attualmente raggiungono appena le 125 ore lavorative, invece delle 173 che rappresentano il minimo contrattuale;

che agli stessi lavoratori non sono stati ancora corrisposti gli emolumenti relativi ai mesi di settembre e di ottobre 1998,

l'interrogante chiede di sapere:

se, nel caso dovessero manifestarsi eventuali irregolarità di gestione da parte della cooperativa ICV, la predetta società cooperativa sia ancora nelle condizioni necessarie per partecipare alla gara di appalto indetta dall'ENEA per l'assegnazione del servizio di guardiania dell'impianto di Trisaia nel comune di Rotondella;

se i Ministri in indirizzo non ritengano utile impegnare la prefettura di Matera e l'ENEA affinché nel riappalto del servizio si provveda a verificare le condizioni finanziarie onde selezionare un soggetto idoneo anche a tutelare i diritti dei lavoratori addetti da anni al servizio di guardiania che oggi rischiano di vedere compromesso il proprio lavoro e la propria esperienza professionale.

(4-13224)

MONTICONE, RESCAGLIO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che presso il conservatorio «Rossini» di Pesaro sin dal 1930 esiste la cattedra di «strumentazione per banda»;

che, per l'anno 1998-1999, numerosi allievi hanno presentato domanda di ammissione al suddetto conservatorio e sostenuto con esito positivo l'esame di idoneità allo studio della materia in questione;

che, inopinatamente, la cattedra è stata soppressa con la conseguenza che gli allievi dovranno trasferirsi in altre regioni per frequentare la scuola di strumentazione, e che altrettanto dovranno fare i docenti della cattedra stessa;

in considerazione del fatto che la media dei potenziali iscritti per l'anno scolastico in corso sarebbe stata uguale a quella degli ultimi settanta anni e che l'insegnamento specifico di strumentazione ben potrebbe essere abbinato ad altre materie, così completandosi l'orario settimanale dei docenti,

si chiede di sapere se non si ritenga di ripristinare la cattedra di Pesaro, consentendo la sopravvivenza di una luminosa tradizione e di una fonte non trascurabile di opportunità professionali.

(4-13225)

SELLA DI MONTELUCE. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che la legge n. 341 del 1995 prevede agevolazioni pubbliche per le aziende situate nelle aree depresse;

che la legge n. 266 del 1997 o «Bersani» estende l'applicazione della suddetta legge n. 341 del 1995 anche alle zone fuori obiettivo;

che la attuale dotazione finanziaria della legge n. 341 del 1995 prevede 540 miliardi per le aree depresse e 300 miliardi per le zone fuori obiettivo;

che la dotazione finanziaria per le aree depresse appare insufficiente in quanto, a seguito delle domande inoltrate, le risorse potrebbero esaurirsi in 48 ore;

che anche la dotazione finanziaria per le zone fuori obiettivo appare insufficiente;

che il Ministero dell'industria ha recentemente pubblicato il bando di gara per le aree deppresse ma non ha pubblicato il bando relativo alle agevolazioni destinate a zone fuori obiettivo;

che risulta inoltre che, per non ben precisati motivi, l'Unione europea sia intervenuta per bloccare l'applicazione della legge e che in merito a ciò le aziende abbiano ricevuto dal Ministero dell'industria scarse e fuorvianti informazioni,

l'interrogante chiede di sapere:

se corrisponda a verità la circostanza descritta relativamente all'intervento dell'Unione europea per bloccare l'applicazione della legge;

in quale modo il Ministero dell'industria intenda uniformarsi alle indicazioni dell'Unione europea;

per quale data si preveda la pubblicazione del bando di gara in base alla legge n. 341 del 1995 riguardante le zone fuori obiettivo.

(4-13226)

TONIOLLI. – *Al Ministro per le politiche agricole.* – Premesso:

che con la legge n. 724 del 1994 erano stati indicati i parametri in base ai quali una società poteva essere considerata «di comodo» o non operativa ed erano state anche riportate le condizioni con cui addivenire allo scioglimento agevolato e all'assegnazione dei beni ai soci;

che la normativa dell'articolo 30 della legge n. 724 del 1994 è stata successivamente modificata dall'articolo 27 del decreto-legge n. 41 del 1994 ed infine dall'articolo 3, commi 37-45, della legge n. 662 del 1996;

che in base a queste ultime disposizioni, a partire dall'esercizio in corso alla data del 15 settembre 1996, è stata estesa anche alle società di persone la normativa originariamente riservata alle società di capitali e sono stati ridefiniti i parametri;

che per essere considerata operativa una società deve avere – come medie tra l'esercizio in corso e i due esercizi precedenti – ricavi superiori:

all'1 per cento del valore delle azioni, quote, obbligazioni possedute;

al 4 per cento del valore degli immobili e delle navi;

al 15 per cento del valore delle altre immobilizzazioni (marchi, brevetti, eccetera);

che per le società considerate di comodo, e quindi con ricavi inferiori ai parametri sopra estesi, il reddito minimo presunto dalla legge deve essere non inferiore alla somma dei seguenti importi:

0,75 per cento del valore delle quote, azioni o obbligazioni;

3 per cento del valore degli immobili e delle navi;

12 per cento del valore delle altre immobilizzazioni;

che una simile presunzione di reddito porta inevitabilmente alla scomparsa delle società di comodo alla data del 15 settembre 1996; tuttavia la legge nulla dice di quelle società che, ancora operative a quella data, possono risultare non operative in seguito per talune circostanze – reali e documentabili – che si ritiene opportuno sottolineare;

che l'attività agricola è caratterizzata da valori fondiari elevati e da redditi estremamente modesti, dell'ordine massimo dell'1-1,5 per cento del capitale fondiario, ma spesso prossimi allo zero e talora negativi; è pertanto possibile che anche i ricavi provenienti non raggiungano quel requisito minimo del 4 per cento del valore del capitale fondiario;

che un altro elemento che denota la modestia dei redditi agricoli è costituito dalla presenza di un parco macchine e attrezzature generalmente assai vecchio e obsoleto per la difficoltà degli agricoltori a procedere al normale rinnovo a causa della loro scarsa liquidità e, in questi ultimi anni, delle ridotte possibilità di ricorso al credito agrario agevolato;

che il parametro del 15 per cento del valore delle altre immobilizzazioni non può essere applicato sul valore di libro che, anche se gli acquisti sono stati fatti in anni non lontani, è assai superiore al loro valore allo stato attuale; tutt'al più il valore di tali immobilizzazioni dovrebbe almeno essere assunto al netto dei fondi di ammortamento;

che per l'agricoltura si prospettano anni assai difficili; essa sarà soggetta ad una crescente competitività non soltanto per il prossimo allargamento dell'Unione europea ai paesi dell'Europa centro-orientale, ma anche per la crescente globalizzazione dei mercati internazionali; tutto ciò comporta una drastica riduzione dei prezzi dei prodotti agricoli non compensata dai contributi comunitari di sostegno al reddito agricolo; tra il 1993 ed il 1998 i prezzi del frumento sono scesi del 30 per cento, quelli del granoturco del 40 per cento; per le colture oleaginose nel 1998 i contributi di sostegno al reddito scenderanno del 47 per cento e nel 1999 del 37 per cento rispetto all'annata 1997;

che l'Agenda 2000, che riflette il pensiero della Commissione europea alla soglia del terzo millennio, pur ribadendo che i prezzi dei prodotti agricoli debbono livellarsi a quelli del mercato internazionale, rimane assai cauta ad impegnarsi circa l'ammontare degli interventi di sostegno dei redditi agricoli e la loro continuità nel futuro, anzi, in base agli accordi internazionali e alla volontà espressa dalla World Trade Organization (WTO), è prevedibile che i contributi diretti a sostegno dei redditi agricoli subiranno drastiche riduzioni nei prossimi anni;

che società che nel periodo di imposta in corso al 15 settembre 1996 rientravano nei parametri sopra esposti hanno registrato negli esercizi successivi pesanti riduzioni nei ricavi; tali società sono costituite da aziende colpite da una forte riduzione dei prezzi non compensata dai contributi al reddito concessi dall'Unione europea per i cereali e le colture oleaginose; è possibile quindi che società ancora operative nell'esercizio 1996 siano diventate operative in seguito o lo possano diventare in futuro;

che tali società non avrebbero più la possibilità dello scioglimento agevolato riservato a quelle società considerate di comodo nel 1996 o che alla data del 15 settembre 1996 erano al primo esercizio, per cui si troverebbero nella necessità o di pagare le imposte su un reddito presunto ingiustificatamente elevato o di procedere ad una costosissima messa in liquidazione; tutto ciò, nato per far sparire società sorte con l'eviden-

te intento di evadere determinate imposte, accomuna nel medesimo rigore anche società sorte in anni assai lontani con l'unico scopo di assicurare lavoro a tempo pieno e di ottenere quelle economie di scala che le insufficienti dimensioni di una impresa individuale non avrebbero consentito;

che ne consegue l'esigenza, qualora si voglia continuare ad eliminare le società «non operative», di continuare ad accordare ad esse le condizioni di scioglimento anticipato previsto per quelle in esercizio al 15 settembre 1996 o condizioni anche più vantaggiose,

si chiede di sapere:

se non risulti quanto mai opportuno ed equo che le società di capitali e di persone che esercitano in forma esclusiva l'attività agricola siano escluse dalla normativa che regola le società non operative o di comodo;

se questo non risultasse possibile, se, per le società che esercitano l'attività agricola, non si possa prevedere che i parametri siano ridotti almeno alla metà di quelli stabiliti dalla normativa vigente; il valore delle altre immobilizzazioni dovrebbe comunque risultare al netto dei fondi di ammortamento;

qualora infine si intenda persistere nell'obiettivo di sciogliere le società agricole che con il passare degli anni risultassero comunque non operative, se il Ministro in indirizzo possa stabilire che vengano fissate e mantenute nel tempo condizioni agevolate per lo scioglimento anticipato e per l'assegnazione dei beni ai soci, in modo che tali obblighi non comportino oneri eccessivamente gravosi.

(4-13227)

PACE. – Ai Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. – Premesso:

che il dipartimento di scienze ambientali, sezione di biologia cellulare e salute dell'uomo, dell'Università della Tuscia con sede in Viterbo ha stipulato una convenzione con l'azienda sanitaria locale, avente ad oggetto studi mirati all'ottenimento di sospensioni cellulari in coltura primaria di cellule da tumori cutanei e di eventuale loro crioconservazione;

che il dipartimento di scienze ambientali dell'Università della Tuscia promuove la partecipazione ad attività di ricerca con enti esterni al fine di poter accedere a finanziamenti pubblici o privati e per la convenzione con l'ASL di Viterbo ha assunto un impegno di spesa per l'anno 1998 di 50 milioni di lire;

che a tal fine stipulando la citata convenzione il dipartimento di scienze ambientali si è impegnato tra l'altro a fornire il personale e le strutture necessarie;

che, considerato l'oggetto della ricerca e le modalità con cui si esplicherà, nonchè l'entità dell'investimento, quantomeno per oggettive considerazioni di trasparenza sarebbe stato opportuno adottare rigorosi criteri per l'individuazione del soggetto e/o dei soggetti cui affidare la suddetta attività di ricerca,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali siano stati in realtà i criteri adottati dal dipartimento di scienze ambientali dell'Università della Tuscia nella individuazione del soggetto e/o dei soggetti cui affidare l'attività di ricerca di cui alla succitata convenzione con l'ASL di Viterbo;

chi sia il soggetto o i soggetti cui è stata affidata l'attività di ricerca relativa a studi per l'ottenimento di sospensioni cellulari in coltura primaria di cellule da tumori cutanei ed eventuale loro crioconservazione.

Premesso inoltre che esistono in tutta Italia numerosi istituti specializzati in queste attività di ricerca e di cura e che uno di questi, l'Istituto Dermopatico dell'Immacolata (IDI), ha la sede principale in Roma, in via dei Monti di Creta 104, ed altra sede anche in provincia di Viterbo, specificatamente a Capranica, l'interrogante chiede di conoscere se il dipartimento di scienze ambientali dell'Università della Tuscia abbia interpellato alcuno degli istituti specializzati cui poc'anzi si accennava e lo stesso IDI. Nel caso in cui ciò non fosse stato fatto, l'interrogante chiede di conoscere quali siano le motivazioni che hanno indotto l'Università della Tuscia e l'ASL di Viterbo a conferire l'incarico di ricerca al soggetto e/o ai soggetti cui in realtà è stato conferito preferendo quest'ultimo o questi ultimi a istituti specializzati e di professionalità a carattere scientifico ufficialmente riconosciuti.

(4-13228)

LORETO. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* –

Premesso:

che il 15 giugno 1996 venivano rinvenuti nel litorale jonico occidentale i resti di una struttura lignea della lunghezza di metri 25 circa e della larghezza di metri 2 circa, che affioravano a pelo d'acqua nelle vicinanze del bagnasciuga e che erano ricoperti da diversi pomelli metallici, probabilmente di bronzo, del diametro di 15-20 centimetri circa, disposti fra loro a distanze regolari;

che lo scopritore informava tempestivamente a mezzo di comunicazione telefonica la competente soprintendenza archeologica di Taranto, che il giorno successivo inviava sul posto per un primo sopralluogo la dottoressa Teresa Schojer e un geometra della soprintendenza archeologica, specialista in archeologia subacquea;

che sia la dottoressa Schojer che il soprintendente di Taranto dottor Andreassi chiedevano allo scopritore di non divulgare la notizia per evitare danni al relitto;

che gli stessi, comunque, informavano sia il sindaco *pro tempore* del comune di Palagiano, avvocato Vincenzo Stellaccio, che il Corpo forestale dello Stato e la capitaneria di porto di Taranto;

che dopo circa un mese dalla scoperta del relitto, su richiesta della dottoressa Schojer e del soprintendente archeologo, convenivano da Roma sul posto del ritrovamento del relitto cinque membri della STAS di Roma, che, accompagnati da agenti del Corpo forestale dello Stato e della Guardia di finanza, dal sindaco e da alcuni

assessori comunali, fotografavano il relitto e prelevavano campioni, che ritenevano di epoca medievale;

che a distanza di oltre due anni dalla scoperta del relitto nulla è più accaduto, ad eccezione di una comunicazione (protocollo n. 11978 del 12 giugno 1998) del soprintendente di Taranto dottor Giuseppe Andreassi, che informava il signor Antonello De Blasi, scopritore del relitto dell'imbarcazione, «che il premio di segnalazione a lui spettante potrà essere corrisposto dopo l'acquisizione da parte della soprintendenza dei dati scientifici necessari per la valutazione del reperto»,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative si intenda intraprendere per recuperare e tutelare un reperto di tale valore, atteso che cominciano a verificare danneggiamenti al relitto causati da ignoti.

(4-13229)

